



Dario Scutteri

(dottore di ricerca in Giurisprudenza, curriculum Diritto penale, dell'Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza)

Reati culturalmente motivati e *ignorantia legis*: a margine della prima sentenza di legittimità sulle mutilazioni genitali femminili (nota a Cass. pen., sez. V, 2 luglio 2021, n. 37422) *

Cultural crimes and ignorantia legis: about the first judgment of Italian Corte di Cassazione as regards female genital mutilation *

ABSTRACT: The essay analyzes the first judgment of Italian Corte di Cassazione about female genital mutilation. After the sociological and anthropological analysis of the causes of female genital mutilation, deals with the evolution of Italian criminal law against this cultural crime. In particular, the essay underlines the relation between culture and the main elements of crimes, investigating necessary adaptations of theoretical reconstructions to female genital mutilation and others cultural crimes too.

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive - 2. Il caso oggetto delle sentenze in commento - 3. Le mutilazioni genitali femminili: notazioni socio-antropologiche - 4. Le mutilazioni genitali femminili come esempio paradigmatico di reato culturalmente motivato - 5. I riflessi sulla tipicità - 6. I riflessi sull'antigiuridicità: il consenso dell'avente diritto - 7. *segue*: l'esercizio di un diritto - 8. I riflessi sulla colpevolezza: l'oggetto del dolo - 9. *segue*: la conoscibilità del precetto - 10. La dosimetria sanzionatoria - 11. Considerazioni conclusive - Bibliografia - Appendice.

1 - Considerazioni introduttive

La sentenza della Corte di Cassazione 2 luglio 2021 n. 37422, unitamente alle pronunce di merito inerenti alla medesima vicenda in disamina¹, costituisce una preziosa occasione di riflessione critica sul reato di

* Contributo sottoposto a valutazione – Article peer evaluated.

Si riporta in Appendice, per comodità del lettore, il testo della sentenza commentata.

¹ Trib. Torino, sez. GIP, 30 ottobre 2018, n. 1626, su cui anche **P. DI BARI, L. MASERA**, *Penale*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2, 2019, p. 334 s.; App. Torino, sez. II, 26 febbraio 2020, n. 1410.



mutilazioni genitali femminili e, più in generale, sull'intero *genus* dei reati culturalmente motivati. Gli arresti, da un canto, offrono la possibilità di ricostruire compiutamente una singolare vicenda giurisprudenziale inerente a una fattispecie assai indagata in dottrina ma priva, fino a oggi, di una dimensione applicativa di rilievo. Dall'altro, la complessa valutazione della conoscibilità del precetto da parte dell'agente culturalmente condizionato, centrale in tutti e tre i gradi di giudizio, consente di contestualizzare tale interessante questione dogmatica nel più generale assetto dei rapporti tra cultura e diritto penale.

2 - Il caso oggetto delle sentenze in commento

In riferimento alle vicende fattuali sottese alle pronunce in esame, emergenti soprattutto dalla sentenza del giudice di prime cure, è possibile precisare come nel caso di specie la condotta incriminata si sostanziasse in due pratiche di mutilazioni genitali poste in essere ai danni di due sorelle minori di origine egiziana. Gli interventi, effettuati contestualmente presso uno studio medico durante una vacanza nel Paese africano, hanno determinato in un caso asportazione delle piccole labbra e, nell'altro, l'exeresi del cappuccio clitorideo; in entrambi i casi, la consulenza tecnica ha evidenziato effetti invalidanti quali possibili limitazioni dell'attività sessuale per la recisione di alcune terminazioni nervose e (come specificato in sede di gravame) possibili complicanze ostetriche.

Nel valutare la responsabilità dei genitori delle minori, la sentenza del Tribunale è giunta a conclusioni antitetiche sulla scorta delle diverse evidenze probatorie: da un lato, è stata ritenuta pienamente provata la responsabilità della madre tanto per la materiale agevolazione dell'intervento (accompagnando insieme alla suocera le minori presso lo studio medico e assistendo all'intervento) quanto a titolo di responsabilità omissiva, in violazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento *ex art.* 40, secondo comma, c.p. In riferimento al padre, invece, la sentenza è addivenuta a un esito assolutorio per non aver commesso il fatto, ritenendo insufficiente la prova del fattivo coinvolgimento nell'effettuazione dell'intervento e incerta la stessa conoscenza delle mutilazioni perpetrate ai danni delle figlie, quale costume tradizionale di pressoché esclusivo appannaggio della componente femminile della società. Tali ricostruzioni hanno ricevuto piena conferma anche nei successivi gradi di giudizio.



Quanto al *tempus commissi delicti*, le imprecise e contraddittorie dichiarazioni delle vittime e l'impossibilità, in sede di consulenza, di desumere il momento di verificazione delle lesioni dagli esiti cicatriziali hanno portato ad accogliere la ricostruzione dell'imputata, secondo la quale gli interventi sarebbero stati posti in essere durante un viaggio in Egitto tra il luglio e il settembre 2007. L'accoglimento dell'opzione temporale maggiormente risalente, in ossequio alla regola del *favor rei*, assumerà (come si avrà modo di vedere *infra*) particolare rilevanza nelle prospettazioni difensive in riferimento all'*error iuris*.

3 - Le mutilazioni genitali femminili: notazioni socio-antropologiche

Il caso descritto nelle sentenze richiamate costituisce una tipica ipotesi di mutilazione genitale femminile, intendendosi con tale locuzione, secondo quanto statuito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1997,

tutte le procedure che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali esterni femminili o altri interventi dannosi sugli organi genitali femminili tanto per ragioni culturali che per altre ragioni non terapeutiche².

Tipicamente diffuse in 28 Paesi africani e in alcune regioni asiatiche, a causa dei costanti flussi migratori le mutilazioni genitali femminili risultano progressivamente attestate anche in Europa, Nord America e Oceania; in mancanza di dati univoci, le stime più attendibili ritengono che risultino sottoposte a tali pratiche almeno 100 milioni tra donne e bambine³.

L'ampia diffusione del fenomeno all'interno di contesti socioculturali assai eterogenei ha determinato una grande eterogeneità nelle forme in cui si estrinsecano tali modificazioni corporee; le stesse, con intento classificatorio, possono essere comunque ricondotte alla quadripartizione elaborata dall'OMS tenendo conto degli organi genitali attinti, delle modalità di esecuzione e del grado di mutilazione⁴. Si

² WHO (1997): "Female genital mutilation: a joint WHO/UNICEF/UNFPA statement". *World Health Organization*, Ginevra. Sul punto, **B. GUALCO, R. RENSI, C. BARBIERI**, *Le mutilazioni genitali femminili: problematiche definitorie, fattori culturali e psicosociali, richiami normativi*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2, 2009, p. 266.

³ **B. GUALCO, R. RENSI, C. BARBIERI**, *Le mutilazioni*, cit., p. 267 s.

⁴ WHO, *Female Genital Mutilation, Report of a WHO Technical Working Group*, 17-19



distinguono così le pratiche di cliterectomia, o *sunnah*, consistenti nell'asportazione, in tutto o in parte, del clitoride e/o del prepuzio; l'escissione, sostanziatesi nell'asportazione parziale o totale del clitoride, delle piccole labbra e, in alcuni casi, anche delle grandi labbra; l'infibulazione, o circoncisione faraonica, con asportazione dei genitali esterni e chiusura o restringimento dell'orifizio vaginale. Un quarto gruppo, chiaramente residuale, ricomprende invece varie e ulteriori ipotesi di interventi sui genitali femminili posti in essere senza finalità terapeutiche, come ad esempio punture, perforazioni, incisioni, raschiamenti o cauterizzazioni mediante ustione del clitoride e/o delle piccole labbra o introduzione di erbe o sostanze corrosive in vagina per provocarne il sanguinamento o il restringimento⁵.

Indagando l'origine e l'eziologia del fenomeno, è emerso come le mutilazioni genitali femminili rappresentino pratiche ancestrali di origine sconosciuta e antichissima, attestate già nel V sec. a.C. dallo storico greco Erodoto che riferisce di tale usanza diffusa fra Ittiti, Fenici, Etiopi ed Egiziani⁶. Poste in essere in un arco temporale che va dalla prima infanzia fino al momento antecedente alle nozze, le pratiche di mutilazione si collocano trasversalmente rispetto all'estrazione sociale e al credo religioso delle donne che le subiscono⁷. Gli studi socio-antropologici, nel tentativo di rintracciare le ragioni e la valenza di tali manomissioni del corpo femminile, hanno messo in luce una pluralità di fattori incidenti sulla diffusione e sulla perpetuazione di tali condotte.

Particolare rilievo riveste, in primo luogo, la tradizionalità e la conformità sociale della pratica, con il conseguente rischio di emarginazione e perdita del ruolo sociale in caso di violazione della

luglio 1995, Ginevra, 1996. Sul punto, *ex multis*, **E. TURILLAZZI, M. NERI**, *Luci ed ombre nella legge in tema di mutilazioni genitali femminili: una visione di insiememedico-legale*, in *Rivista italiana medicina legale*, 2, 2006, p. 286 ss.

⁵ Per altre possibili classificazioni delle mutilazioni genitali femminili vedi **L. BELLUCCI**, *Migrazione, discriminazioni e diritto: l'escissione questa sconosciuta*, in *Diritto e questioni pubbliche*, 2, 2015, p. 118 s.; **ID.**, *Le mutilazioni genitali femminili come reato di genere? Un'analisi delle norme europee alla luce del concetto di violenza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 26, 2018, p. 1 ss.

⁶ **ERODOTO**, *Storie*, II, 37. Sulle controverse origini della pratica, **U.K. MOHAMED**, *Una pratica millenaria: conoscerla per sconfiggerla*, in *Politica del diritto*, 1, 1992, p. 153 ss.; **G. DEL MISSIER**, *Le mutilazioni genitali femminili*, in *Medicina e morale*, 6, 2006, p. 1098 ss.; **B. GUALCO, R. RENSI, C. BARBIERI**, *Le mutilazioni*, cit., p. 271 s.

⁷ **C. RICCI**, *Mutilazioni genitali e diritti umani*, in *I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie*, 2-3, 2001, p. 24; **S. SPATARO**, *Le mutilazioni per motivi culturali o religiosi*, in *Phos*, 2, 2020, p. 91.



consuetudine; la valenza della tradizione, d'altra parte, risulta particolarmente presente anche tra le comunità immigrate quale mantenimento delle radici culturali in vista di un ipotetico futuro ritorno nella terra d'origine, in tensione con le contrapposte spinte all'integrazione nella società ospite. Le pratiche, al contempo, assumerebbero valenza iniziatica quale rito di passaggio per l'ingresso delle fanciulle nel mondo degli adulti, consentendo l'eliminazione della ritenuta natura androgina dei bambini (laddove il clitoride rappresenterebbe la componente maschile nella donna e il prepuzio l'elemento femminile nell'uomo) e la definizione di una identità sessuale univoca. Sul piano squisitamente sessuale, oltre a valutazioni estetiche (considerando i genitali non recisi "brutti o impuri") o a ragioni igieniche (laddove si ritiene che i genitali femminili posano continuare a crescere in maniera incontrollata o che il clitoride emani sostanze sgradevoli e maleodoranti), le mutilazioni genitali femminili appaiono legate a erronee credenze sugli effetti benefici rispetto ai rapporti sessuali, alla fecondità e al parto (sulla scorta dell'opinione per cui il contatto con il clitoride possa nuocere all'uomo durante il rapporto sessuale e al neonato durante il parto). In realtà, le pratiche di mutilazione rappresentano sovente una forma di controllo della sessualità femminile e riflettono una concezione negativa del sesso quale esperienza da confinare all'ambito matrimoniale e al solo fine della procreazione, traendo così una qualche legittimazione (ma non autentica giustificazione, come si avrà modo di chiarire oltre⁸) anche da alcune credenze religiose. Oltre a favorire l'orgasmo maschile mediante il restringimento vaginale nei casi di infibulazione, le mutilazioni genitali risulterebbero inoltre connesse al matrimonio poligamico, riconnettendovi (sulla scorta di una certa confusione tra sensibilità e piacere sessuale, effettivamente ridotti, e desiderio sessuale, di per sé inalterato) una più agevole gestione, per gli uomini, di più relazioni simultanee. Garantendo la purezza della donna e preservandone la castità, le mutilazioni genitali femminili risultano inoltre funzionali a preservare l'onore familiare (connesso alla verginità delle ragazze e alla morigeratezza dei costumi) e a garantire l'accesso alla vita matrimoniale: in società in cui la strategia matrimoniale risulta basata sul prezzo della sposa e l'unione matrimoniale non è riconducibile a una libera scelta dei nubendi, la mutilazione si risolve in una garanzia per il supporto economico sociale derivante alla famiglia della sposa dalla celebrazione delle nozze⁹.

⁸ Vedi *infra*, par. 7.

⁹ U.K. MOHAMED, *Una pratica millenaria*, cit., p. 156 ss.; A. FACCHI, *L'escissione*:



Non mancano, d'altra parte, interpretazioni antropologiche che leggono nella pratica una forma artificiale di mestruazione, provocata con valenza apotropaica per esorcizzare la paura del mestruo femminile quale fenomeno misterioso e ingovernabile. Al contempo, alcune teorie psicoanalitiche leggono nelle mutilazioni genitali femminili l'affermazione della superiorità maschile tramite l'eliminazione della concavità vaginale e la creazione, mediante la cicatrizzazione labiale, di una fallizzazione vulvare atta a eliminare l'angoscia della castrazione. Infine, una interpretazione in chiave etologica riconnette la pratica alla stretta divisione dei compiti propria delle società seminomadi, laddove la riduzione degli odori sessuali femminili conseguenti alle mutilazioni sarebbe apparsa funzionale al più agevole controllo del bestiame, sensibile a tali emanazioni¹⁰. Al medesimo assetto socio-economico di tipo nomadico-pastorale si riconnette, infine, un'ultima interpretazione che vede nelle mutilazioni genitali femminili uno strumento di controllo delle nascite, necessitato dalla scarsità di beni che, in tali economie, non riescono a soddisfare i bisogni alimentari di una moltitudine di individui¹¹.

pratiche tradizionali e tutela delle minorenni, in *Diritto penale e processo*, 4, 1996, p. 502 ss.; **M.L. CIMINELLI**, *Le mutilazioni genitali femminili: equivoci etnografici e distorsioni antropologiche*, in *L'arco di Giano*, 26, 2000, p. 105 ss.; **C. RICCI**, *Mutilazioni genitali*, cit., p. 25; **G. DEL MISSIER**, *Le mutilazioni*, cit., p. 1109 ss.; **C. PASQUINELLI**, *Donne africane in Italia*, in *Questione giustizia*, 3, 2001, p. 487 ss.; **M.R. RICCI**, *Le mutilazioni genitali femminili*, in *Archivio giuridico*, 4, 2003, p. 575 ss.; **D. SCOLART**, *Riflessioni sulle mutilazioni genitali femminili*, in *L'arco di giano*, 33, 2002, p. 168 ss.; **G. LA MONACA, G. AUSANIA, F. SCASELLATI SFORZOLINI**, *Le mutilazioni genitali femminili. Aspetti socio-antropologici, giuridici e medico-legali e contributo casistico*, in *Rivista italiana medicina legale*, 3-4, 2004, p. 6446 ss.; **M. PAGANELLI, F. Ventura**, *Una nuova fattispecie delittuosa: le mutilazioni genitali femminili*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 3, 2004, p. 454 s.; **S. PESENTI**, *Mutilazioni genitali femminili*, in *Aggiornamenti sociali*, 9-10, 2006, p. 696 ss.; **A. VANZAN, L. MIAZZI**, *Modificazioni genitali: tradizioni culturali, strategie di contrasto e nuove norme penali*, in *Diritto immigrazione cittadinanza*, 1, 2006, p. 13 ss.; **B. GUALCO, R. RENSI, C. BARBIERI**, *Le mutilazioni genitali femminili: problematiche definitorie*, cit., p. 273 ss.; **C. COLOMBO**, *L'art. 583 bis c.p. un illecito compiuto in nome della religione?*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2, 2009, p. 60 ss.; **L. BELLUCCI**, *Migrazione, discriminazioni e diritto*, cit., p.113 ss., con accurata descrizione dei rituali escissori; **T. DI IORIO**, *Identità negate. Mutilazioni genitali femminili: la lotta dell'Europa contro una silenziosa violenza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 12, 2019, p. 8 ss.

¹⁰ Per queste ultime interpretazioni, in particolare, **G. DEL MISSIER**, *Le mutilazioni*, cit., p. 1113 s.

¹¹ **F. CAGGIA**, *Tradizione e laicità nella circolazione dei modelli giuridici: il caso delle mutilazioni genitali femminili*, in *Forum di quaderni costituzionali*, 2009, p. 13.



Alla grande eterogeneità delle pratiche di mutilazione corrispondono, inevitabilmente, effetti parimenti eterogenei. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, tali pratiche comportano conseguenze di rilievo tanto sul piano somatico, sia a breve che a lungo termine, quanto sul piano psico-sessuale, mentale e sociale. Rinviando alla copiosa letteratura formata sul punto¹², basti qui ricordare che tra gli effetti nefasti di carattere somatico riconducibili alle mutilazioni genitali femminili rientrano gravi infezioni (tra cui tetano e AIDS), fratture, infertilità e sterilità, aborti e complicanze ostetriche durante il parto; dal punto di vista psichico, invece, le mutilazioni genitali possono determinare, tra l'altro, l'insorgenza di frigidity, anorgasmia e difficoltà coitale, disturbo da stress post traumatico, vari disturbi d'ansia, psicosomatici e depressivi, conflittualità coniugale e problemi di identità sessuale. Alcuni effetti perniciosi, d'altronde, finiscono per riguardare anche individui di sesso maschile: nei contesti in cui le pratiche di mutilazione genitale femminile sono più diffuse, oltre a riferite difficoltà nella sfera sessuale (difficoltà di penetrazione e frequenti ferite o infezioni al pene), dal punto di vista psico-comportamentale è stata rilevata una particolare incidenza di rapporti poligamici, divorzi e abuso di alcol e stupefacenti quali succedanei di un piacere sessuale negato a causa delle mutilazioni¹³.

4 - Le mutilazioni genitali femminili come esempio paradigmatico di reato culturalmente motivato

L'emersione delle pratiche di mutilazione genitale femminile anche all'interno del mondo occidentale e la viepiù crescente consapevolezza degli effetti oltremodo perniciosi ha indotto a valutare se tali pratiche potessero in qualche modo risultare assimilabili a trattamenti medico chirurgici, posti in essere per ragioni non terapeutiche ma comunque ammissibili in forza del particolare formante culturale dei soggetti. A tal riguardo, al di là delle modalità di esecuzione spesso rudimentali e prive

¹² G. DEL MISSIER, *Le mutilazioni*, cit., p. 1103 ss.; B. GUALCO, R. RENZI, C. BARBIERI, *Le mutilazioni genitali femminili: problematiche definitorie*, cit., p. 269 ss.; C. BARBIERI, A LUZZAGO, *Il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili tra cultura, sessualità e distruttività*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 1, 2011, p. 21 ss.; T. DI IORIO, *Identità negate*, cit., p. 6 s.

¹³ M.R. RICCI, *Le mutilazioni genitali*, cit., p. 586; M. PAGANELLI, F. VENTURA, *Una nuova fattispecie*, cit., p. 459.



di ogni cautela dal punto di vista igienico-sanitario (in ambienti non sterili e con mezzi di fortuna, come rasoi o cocci di vetro), le gravissime conseguenze sul piano psico-fisico hanno indotto a ritenere le mutilazioni genitali di per sé distoniche rispetto a un modello di relazione terapeutica di tipo liberale, non potendo in alcun modo essere incluse tra gli interventi consentiti all'interno del sistema sanitario¹⁴. Escluso ogni tentativo di medicalizzazione delle mutilazioni genitali, seppur in forma lieve e meramente simbolica¹⁵, la sempre maggiore diffusione di tali pratiche a livello globale ha corroborato le istanze di contrasto, emerse in maniera crescente in ambito internazionale, sovranazionale e nazionale.

A tal riguardo, centrale è risultato l'impegno profuso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, tanto direttamente quanto mediante alcuni enti sussidiari alla stessa riconducibili (quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS e il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia - UNICEF). Segnalate già dalla Commissione sui diritti Umani dell'ONU nel 1952, le mutilazioni genitali femminili sono state inizialmente prese in considerazione in via indiretta o implicita a causa dell'opposizione di alcuni Stati africani e asiatici, restii alla criminalizzazione di una pratica tradizionale e pressoché identitaria¹⁶. La mancanza di un accordo generale nel contrasto alla pratica emerge, pertanto, negli strumenti internazionali elaborati tra gli anni '70 e '80: icastica risulta la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di

¹⁴ **P. BORSELLINO**, *La medicina tra rispetto per le culture e rispetto per gli individui*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2004, p. 501 ss.

¹⁵ Si annovera, in tal senso, la proposta del dott. Abdulcadir, ginecologo di origine somala e Direttore del Centro Regionale per la Prevenzione e Cura delle Complicanze delle Mutilazioni Genitali Femminili di Firenze che, nel 2004, aveva proposto una medicalizzazione della pratica mediante una puntura simbolica sul prepuzio clitorideo quale forma succedanea, affatto invasiva, delle gravi mutilazioni radicate nelle culture di origine e spesso inestirpabili. La proposta era stata tuttavia avversata dal Comitato Regionale della Toscana, ritenendo necessario affermare un totale contrasto a ogni forma, per quanto minimale, di reiterazione della pratica. Analoghe proposte, ugualmente senza esito, erano già state formulate in Olanda e, nel 1996, negli Stati Uniti (così detto *Seattle compromise*). Per tali profili **C. SELLA**, *Le mutilazioni genitali femminili come cultural oriented crime. Note di diritto italiano e comparato*, in *Diritto penale XXI secolo*, 2, 2007, p. 298 ss.; **G. MARCACCIO**, *Identità religiosa e diritto alla salute. Interazioni classiche ed emergenti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 8, 2021, p. 35 ss.

¹⁶ La stessa OMS, nella XII Assemblea generale svoltasi nel 1958, aveva respinto la proposta di studio sulle mutilazioni genitali femminili formulata dal Consiglio Economico e Sociale dell'ONU sulla scorta della riferibilità di tali pratiche a convinzioni sociali e culturali di alcuni Paesi. Sul punto, **M. LOMBARDO**, voce *Infibulazione*, in *Digesto delle discipline penali*, 2008, par. 2.



discriminazione contro le donne (CEDAW) del 1979 laddove, agli artt. 2 e 5, si fa implicito ma inequivoco riferimento a ogni “consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa” e al necessario impegno degli Stati

“al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socioculturale degli uomini e delle donne, e di giungere a una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere che siano basate sulla convinzione dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso”¹⁷.

Analoghi temperamenti emergono dai documenti conclusivi della seconda e della terza Conferenza delle Nazioni Unite sulle Donne, tenutesi rispettivamente a Copenaghen nel 1980 e a Nairobi nel 1985, pervasi anch’essi da una certa conflittualità interna ai partecipanti circa la proibizione della pratica¹⁸.

Negli stessi anni, una serie di seminari proposti congiuntamente dall’OMS e dall’UNICEF (con precipua attenzione alla tutela dei minori)¹⁹ direttamente sul territorio africano ha condotto, nel 1984, alla creazione del Comitato interafricano sulle pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute delle donne e dei bambini. Contestualmente, la diversa sensibilità emersa all’interno degli stessi Paesi tradizionalmente interessati dalle pratiche di mutilazione ha determinato una netta presa di posizione

¹⁷ **B. GUALCO, R. RENSI, C. BARBIERI**, *Le mutilazioni genitali femminili: problematiche definitorie*, cit., p. 279 ss. Gli stessi sottolineano la più esplicita presa di posizione assunta nel 1990 dalla *Raccomandazione del Comitato di sorveglianza per la CEDAW del 1990*, che ha ribadito l’obbligo degli Stati parti di “dotarsi di misure appropriate al fine di sradicare la pratica della circoncisione femminile”.

¹⁸ **G. LA MONACA, G. AUSANIA, F. SCASSELLATI SFORZOLINI**, *Le mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 654 ss.; **F. BASILE**, *La nuova incriminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*, in *Diritto penale e processo* 6, 2006, p. 683; **L. BELLUCCI**, *I reati culturalmente motivati tra conflitti normativi e dimensione geopolitica: l’escissione come crime nella giurisprudenza francese*, in *Questione giustizia*, 2017 n. 1, p. 141.

¹⁹ Tra i diversi seminari organizzati congiuntamente da OMS e UNICEF sul continente africano si annoverano quello di Khartoum (1979), quello di Alessandria (1980) e, soprattutto, quello di Dakar (1984), da cui è nato il Comitato interafricano sulle pratiche tradizionali pregiudizievoli per la delle donne e dei bambini. Il comitato stesso, a sua volta, è divenuto promotore dei seminari di Addis Abeba (1987 e 1990), in seno ai quali sono state adottate raccomandazioni e specifici piani d’azione. Su tali profili, *funditus*, **F. BASILE**, *La nuova incriminazione*, cit., p. 683; **L. BELLUCCI**, *I reati culturalmente motivati tra conflitti normativi*, cit., p. 138 s.; **A. VITALONE**, *Mutilazione genitale femminile e diritti umani*, in *Giurisprudenza di merito*, 3, 2001, p. 854 ss.



all'interno di strumenti pattizi elaborati in seno all'Unione Africana: mentre la Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei popoli, adottata a Nairobi nel 1981, prescrive all'art. 4 il rispetto dell'integrità fisica e morale della persona, la Carta Africana sui diritti e il benessere del bambino, emanata ad Addis Abeba nel 1990, promuove agli artt. 1, 14 e 21 l'abolizione di qualsiasi "consuetudine, tradizione, pratica culturale o religiosa" confliggente con il contenuto della Carta stessa²⁰. A partire dagli anni '90, poi, si è assistito in seno all'ONU all'elaborazione di un gran numero di strumenti di contrasto sempre più diretti ed espliciti: particolarmente note, sul punto, risultano la *Dichiarazione finale della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo*, tenutasi a Il Cairo nel 1994 e la *Dichiarazione e la Piattaforma d'azione* di Pechino, adottata nel 1995 nel contesto della quarta Conferenza generale sulle donne che, denunciando le gravi conseguenze sulla salute fisica e psichica delle donne, caldeggiavano l'introduzione da parte degli Stati di normative specifiche al fine di contrastare tale fenomeno²¹.

²⁰ L. BELLUCCI, *I reati culturalmente motivati tra conflitti normativi*, cit., p. 140. Nell'ambito degli strumenti afferenti all'Unione Africana, rilevante risulta altresì il Protocollo speciale alla Carta Africana sui diritti dell'uomo e dei popoli relativo ai diritti delle donne in Africa, adottato a Maputo l'11 luglio 2003 che, all'art. 5, vieta espressamente ogni forma di mutilazione genitale femminile e obbliga gli Stati all'adozione di ogni misura idonea tra cui campagne di informazione ed educazione, previsioni legislative in termini di divieto, forme di sostegno alle vittime e protezione per le donne a rischio; su tali profili, A. GENTILOMO, A. PIGA, A. KUSTERMANN, *Mutilazioni genitali femminili: La risposta giudiziaria*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 1, 2008, p. 13 ss.

²¹ Si annoverano altresì la *Convenzione di New York sui diritti del fanciullo* del 1989 che, all'art. 24, terzo comma, esplicita la necessità di abolire «pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute del bambino»; la *Dichiarazione sull'eliminazione delle violenze nei confronti delle donne* di cui alla Risoluzione dell'Assemblea Generale Onu 48/104 del 20 dicembre 1993 (adottata a Vienna a conclusione della II conferenza Onu sui diritti umani), che all'art. 2 qualifica le mutilazioni genitali femminili come atto di violenza; la *Risoluzione 53/117* del 9 dicembre 1998, con cui si sollecita l'adozione da parte degli Stati di politiche dirette all'eliminazione di tali pratiche; la *Quinta Conferenza dell'ONU sulle donne*, tenutasi a New York nel 2005, che ha confermato le conclusioni raggiunte nella precedente Conferenza di Pechino; la *Risoluzione* dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 52/99 del 12 dicembre 1997; la *Risoluzione 53/117* del 9 dicembre 1998. Più recentemente, viene in rilievo la *Risoluzione* dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 67/146 del 20 dicembre 2012, contenente un divieto globale nei riguardi delle mutilazioni genitali femminili, su cui T. ONIDA, *Risoluzione A/res/67/146 dell'Assemblea Generale ONU: intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili*, in *Minorigiustizia* 2, 2014, p. 260 ss.; I. RUGGIU, *La risoluzione ONU del 2012 per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili. Una lettura problematica*, in *Studium iuris*, 7-8, 2014, p. 866 ss.; Da ultimo, la



Analoga direzione hanno assunto anche strumenti di *soft law* adottati in ambito regionale, tanto all'interno del Consiglio d'Europa quanto in seno all'Unione Europea. Con riferimento ai primi, si annoverano in particolare alcuni strumenti intervenuti a cavallo degli anni 2000 in cui la condanna delle mutilazioni genitali femminili si iscrive in un più ampio quadro di misure a tutela rispettivamente dei minori e delle donne²². In riferimento al contesto sovranazionale, invece, viene in rilievo principalmente la Risoluzione del Parlamento dell'Unione Europea n. 2035 del 2001 sulle mutilazioni genitali femminili. Sollecitando gli Stati membri a procedere all'armonizzazione della legislazione esistente con l'introduzione, ove necessario, di una specifica previsione incriminatrice, la Risoluzione caldeggia la repressione penale della pratica anche nelle ipotesi in cui le condotte vengano poste in essere all'estero da soggetti residenti nel territorio dell'Unione ovvero sussista il consenso del soggetto

Risoluzione di messa al bando universale delle mutilazioni genitali femminili, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/RES/69/150 del 20 dicembre 2014, su cui **T. ONIDA**, *Le mutilazioni genitali femminili in quanto reati culturalmente orientati, e le prese di posizione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite "Intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili"*, in *Minorigiustizia* 2, 2016, p. 145 ss.

²² Si vedano, a tal proposito, il rapporto *Abuse and neglect of children* di Nicholas About del 17 marzo 1998, il rapporto per il Comitato sulle pari opportunità delle donne e degli uomini *Violence towards women in Europe* della svizzera Ruth-Gaby Vermont-Mangold del 5 ottobre 1999 nonché il rapporto (redatto dalla stessa relatrice per il medesimo Comitato) sempre per lo stesso Comitato e della medesima relatrice *Female genital mutilation* del 3 maggio 2001. Le medesime tematiche costituiscono tra l'altro oggetto di due diverse raccomandazioni (la n. 1371 del 23 aprile 1998, concernente i *Maltrattamenti inflitti ai fanciulli* e la n. 1450 del 2000, concernente la *Violenza contro le donne in Europa*) con le quali si condannano tali mutilazioni, considerate alla stregua di pratiche di tortura, e si sollecita l'introduzione di severe sanzioni penali. Su tali strumenti **G. CASSANO, F. PATRUNO**, *Mutilazioni genitali femminili*, in *Famiglia e diritto*, 2, 2017, p. 185 *sub nota* 49, e **F. BASILE**, *La nuova incriminazione delle pratiche*, *cit.*, p. 684. Tra le previsioni elaborate in seno al Consiglio d'Europa, ancorché successiva all'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 583 *bis*, particolarmente significativa risulta la *Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011, che all'art. 38 vieta espressamente le condotte di mutilazione genitale femminile. Rilevano, da ultimo, la *Risoluzione* n. 1952 e *Raccomandazione* n. 2023 dell'01 ottobre 2013 sul diritto dei bambini all'integrità fisica che, pur muovendo dallo specifico tema dei bambini intersessuali, vogliono offrire tutela anche nei confronti di pratiche culturali diffuse nell'ambiente di provenienza come le mutilazioni genitali femminili (oggetto di ferma condanna, ancorché impropriamente accostante a fenomeni del tutto eterogenei quali la circoncisione maschile, tatuaggi, *piercing* e interventi di chirurgia estetica); sul punto, **E. FALLETTI**, *Diritto dei bambini all'integrità fisica*, in *Famiglia e diritto*, 2, 2014, p. 171, e **D. MERCADANTE**, *Il Consiglio d'Europa e la circoncisione*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2014, p. 450 ss.



passivo²³. A tal riguardo, è stato messo in luce come la predisposizione in sede eurounitaria di un unico modello tipologico di incriminazione di tali pratiche risulti funzionale non solo alla prevenzione e alla repressione delle mutilazioni ma anche a prevenire fenomeni migratori di alcuni gruppi etnici che, consapevoli della eterogeneità normativa tra i diversi ordinamenti, potrebbero indirizzarsi prevalentemente verso gli Stati che accordano alle mutilazioni un trattamento di maggior favore²⁴.

Sospinti dalle incessanti sollecitazioni internazionali e sovranazionali rispetto all'abolizione delle mutilazioni genitali femminili, numerosi ordinamenti nazionali hanno così provveduto alla criminalizzazione della pratica mediante l'inserimento di specifiche fattispecie di reato. Il fenomeno non ha interessato i soli Stati occidentali in

²³ Su tale strumento vedi **F. BASILE**, *La nuova incriminazione delle pratiche*, cit., p. 684; **A. GENTILOMO, A. PIGA, A. KUSTERMANN**, *Mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 13 ss.; **B. GUALCO, R. RENSI, C. BARBIERI**, *Le mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 279 ss.; **T. DI IORIO**, *Identità negate*, cit., p. 12 ss. Nell'ambito degli strumenti eurounitari, vengono altresì in rilievo la Risoluzione del Parlamento Europeo sulle mutilazioni genitali femminili in Egitto (B4-0655,0672,0689/1997), che condanna le mutilazioni genitali femminili negando ogni rilevanza di consuetudini o convinzioni religiosi e sollecitando gli Stati membri a punire le pratiche clandestine e rafforzare gli strumenti normativi esistenti; la Risoluzione del Consiglio Europeo A5-0285/2001 del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili; la Risoluzione sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future (2004/2220); la Risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE (2008/2071), su cui **C. PECORELLA**, *Mutilazioni genitali femminili: la prima sentenza di condanna*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, 2011, p. 853 ss., sub nota 13. Si vedano, ancora, la Risoluzione del Parlamento Europeo sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili (2684/2012), su cui **R. FATTIBENE**, *Verso una risoluzione dell'ONU per l'abolizione delle mutilazioni genitali femminili a livello mondiale. Il trattamento giuridico di questa pratica tra atti internazionali, modelli culturali e normative nazionali*, in *Rivista AIC*, 4, 2012, p. 1 ss.; le Risoluzioni del Parlamento Europeo *Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili* (2511/2014) e quella sulla tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili (2936/2017), su cui **S. ATTOLLINO**, *Le nuove frontiere del crimine religiosamente motivato: sul metodo interculturale di prevenzione e contrasto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 14, 2020, p. 14 sub nota 44. Per altre fonti eurounitarie in cui le mutilazioni genitali femminili risultano ascritte al più ampio fenomeno della violenza di genere vedi, in senso critico, **L. BELLUCCI**, *Le mutilazioni genitali femminili come reato di genere? Un'analisi delle norme europee alla luce del concetto di violenza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 26, 2018, p. 4 ss.

²⁴ **F. CAGGIA**, *Tradizione e laicità nella circolazione dei modelli*, cit., p. 26 ss.; **ID.**, *Le mutilazioni genitali femminili: uno spazio nel diritto dell'Unione europea?*, in *Quaderni Costituzionali*, 1, 2010, p. 101 ss., che, sulla scorta di un'analisi comparatistica, individua la medesima *ratio* alla base dell'emanazione a livello federale del *Female Genital Mutilation Act* negli Stati Uniti nel 1986.



cui le mutilazioni genitali femminili trovano riscontro esclusivamente tra le comunità immigrate²⁵ ma anche gli stessi Stati africani interessati tradizionalmente da tale fenomeno²⁶. A tale generale processo di criminalizzazione della pratica non è rimasto estraneo neppure il nostro ordinamento, laddove la legge 9 gennaio 2006 n. 7 ha provveduto a novellare il codice penale inserendo, all'art. 583 *bis*, una specifica fattispecie volta a reprimere le mutilazioni genitali femminili. L'influenza

²⁵ Tra gli Stati occidentali, l'archetipo è costituito dalla specifica incriminazione introdotta nell'ordinamento svedese sin dal 1982 (successivamente modificata nel 1998). Analoghe previsioni sono state dunque man mano introdotte nel Regno Unito (*Prohibition of Female Circumcision Act* del 1985, successivamente modificato con il *Female Genital Mutilation Act* del 2003), in Australia (con norme penali introdotte nei diversi Stati tra il 1994 e il 2003), negli Stati Uniti (*Federal Prohibition of Female Genital Mutilation* del 10 luglio 1995), in Norvegia (l. 15 dicembre 1995 n. 74), in Canada (novellando il codice penale con modifica del 25 aprile 1997), in Nuova Zelanda (art. 204 A del *Crimes Act* del 199-9), in Belgio (art. 409 c.p., introdotto con l. 28 novembre 2000), in Austria (artt. 83 ss. c.p., dal 2001), in Spagna (*Ley organica* 29 settembre 2003 n. 11, che ha introdotto l'art. 149, secondo comma, c.p., successivamente modificato con la *ley organica* 8 luglio 2005 n. 3), in Danimarca (artt. 245-246 c.p., modificati nel 2003), nonché in Germania (§ 226a StGB tedesco) e Portogallo (art. 144a c.p.) Su tali aspetti, **T. PITCH**, *Il trattamento giuridico delle mutilazioni genitali femminili*, in *Questione giustizia*, 3, 2001, p. 502 ss.; **D. SCOLART**, *Riflessioni sulle mutilazioni*, cit., p. 172 ss.; **C. RICCI**, *Mutilazioni genitali*, cit., p. 27 s.; **F. BASILE**, *La nuova incriminazione delle pratiche*, cit., p. 684; **C. SELLA**, *Le mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 285 ss.; **A. GENTILOMO**, *Mutilazioni genitali femminili: la risposta giudiziaria e le questioni connesse*, in *Stato, chiese, pluralismo confessionale*, 5, 2007, p. 1 ss.; **A. GENTILOMO**, **A. PIGA**, **A. KUSTERMAN**, *Mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 13 ss.; **A. PROVERA**, *Tra frontiere e confini. Il diritto penale dell'età multiculturale*, Jovene, Napoli, 2018, p. 209 ss. Sulla peculiarità dell'esperienza francese, laddove si è registrato un altissimo numero di processi celebrati contro le pratiche di mutilazione pur in assenza di una specifica fattispecie incriminatrice fino all'introduzione, nel 2013, dell'art. 227-24-1 c.p. per dare attuazioni agli obblighi derivanti dalla Convenzione di Istanbul, **A. FACCHI**, *L'escissione*, cit., p. 503; **M.L. CIMINELLI**, *Le mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 113 s.; **L. BELLUCCI**, *Immigrazione, escissione e diritto in Francia*, in *Sociologia del diritto*, 3, 2006, p. 190 ss.; **ID.**, *I reati culturalmente motivati tra conflitti*, cit., p. 136 ss.; **ID.**, *Le mutilazioni genitali femminili come reato di genere*, cit., p. 14 ss.; **A. PROVERA**, *Tra frontiere e confini*, cit., p. 214 ss.

²⁶ A parte la Repubblica Centrafricana, che ha vietato le pratiche di mutilazione sin dal lontano 1966, tutti gli altri Stati africani a tal proposito hanno proceduto all'introduzione di specifici divieti a partire dal 1994. Le mutilazioni genitali femminili rivestono dunque rilevanza penale dal 1994 in Gibuti e Ghana, dal 1996 in Burkina Faso, dal 1998 in Tanzania, Togo e Costa d'Avorio, dal 1999 in Senegal. Integrano invece un illecito deontologico medico in Guinea e Madagascar e, dal 1996, erano avversate anche in Egitto in forza di un decreto del Ministero della Salute. Su tali profili, vedi *amplius* **A. GENTILOMO**, *Mutilazioni genitali femminili*, cit.; **A. GENTILOMO**, **A. PIGA**, **A. KUSTERMAN**, *Mutilazioni genitali femminili*, cit..



delle sollecitazioni internazionali su tale scelta politico-criminale emerge chiaramente dall'analisi dell'art. 1 della legge che, oltre a richiamarsi agli artt. 2, 3 e 32 del dettato costituzionale, fa espresso riferimento alla Dichiarazione e al Programma di Azione adottati a Pechino nel 1995; nel merito delle scelte di tipizzazione della fattispecie, invece, centrali risultano le indicazioni provenienti dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 2001, presa in considerazione anche nel dibattito parlamentare durante i lavori preparatori.

Le mutilazioni genitali femminili assurgono così ad esempio paradigmatico di reato culturalmente motivato, intendendosi con tale espressione una condotta (generalmente posta in essere da un soggetto proveniente da un diverso orizzonte culturale) che, ancorché approvata o neutra all'interno del gruppo sociale di riferimento dell'agente, all'interno del Paese di destinazione risulta penalmente sanzionata²⁷. Il fenomeno, originato dall'incessante andamento dei flussi migratori e ormai tipico dell'odierna società globalizzata, può essere compreso tenendo in considerazione tanto l'influenza esercitata dalla cultura sulle scelte comportamentali degli individui quanto il legame sussistente tra la cultura stessa e il sistema penale dei diversi ordinamenti. Da un lato, è stato difatti messo in luce come la cultura, intesa in senso antropologico, si sostanzia

²⁷ A. BERNARDI, *Modelli penali e società multiculturali*, Giappichelli, Torino, 2006; ID. (a cura di), *Multiculturalismo, diritti umani, pena*, Giuffrè, Milano, 2006; B. PASTORE, L. LANZA, *Multiculturalismo e giurisdizione penale*, Giappichelli, Torino, 2008; L. RISICATO, E. LA ROSA, *Laicità e multiculturalismo: profili penali ed extrapenali*, Giappichelli, Torino, 2009; A. BERNARDI, *Il "fattore culturale" nel sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2010; F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano, 2010; C. DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, ETS, Pisa, 2010; F. PARISI, *Cultura dell'«altro» e diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2010; I. RUGGIU, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecnica di composizione dei conflitti multiculturali*, FrancoAngeli, Milano 2012; A. PROVERA, *Tra frontiere e confini*, cit. Sul tema, altresì, L. MONTICELLI, *Le "cultural defences" (esimenti culturali) e i reati "culturalmente orientati". Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale*, in *Indice penale*, 2003, p. 535 ss.; G. FORNASARI, *Nuove riflessioni sulle categorie dogmatiche del diritto penale davanti alla sfida del multiculturalismo*, in *La magistratura*, 2010, p. 24 ss.; C. GRANDI, *Diritto penale e società multiculturali: stato dell'arte e prospettive de iure condendo*, in *Indice penale*, 2012, p. 247 ss.; P. VERONESI, *Diritti costituzionali e multiculturalismo*, in *Diritto e società*, 1, 2012, p. 19 ss.; C. DE MAGLIE, voce *Reati culturalmente condizionati*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 2014, Annali VII, p. 872 ss.; V. MASARONE, *L'incidenza del fattore culturale sul sistema penale tra scelte politico-criminali ed implicazioni dommatiche*, in *Diritto penale e processo*, 10, 2014, p. 1237 ss.; M. HELFER, voce *Reati culturalmente motivati*, in *Digesto delle discipline penali*, Utet, Torino, 2018, p. 597 ss.; F. PARISI, *Società multiculturali e diritto penale. I reati culturalmente orientati*, in *Foro italiano. Gli speciali*, 3, 2021, p. 349 ss.



per il gruppo di riferimento in una rete di significati e in dei modelli di comportamento che consentono agli individui che ne sono portatori di elaborare modelli condivisi di interazione sociale, potendo così orientarsi nella realtà circostante, elaborare le risposte volte al soddisfacimento dei bisogni fondamentali e formulare aspettative circa il proprio o l'altrui comportamento²⁸. Dall'altro lato, risulta ormai acquisita la consapevolezza della non neutralità culturale del diritto penale, riscontrandosi un certo rapporto di reciproca intersezione tra diritto positivo e cultura maggioritariamente diffusa in un dato Paese: in un certo numero di casi, sono le stesse norme di condotta già diffuse nella coscienza collettiva a essere recepite sul piano giuridico mediante scelte politico-criminali condivise dalla maggioranza e funzionali a garantire l'effettività del sistema penale²⁹. Tenendo conto di tali elementi, appare evidente come i reati culturalmente motivati costituiscano la forma di manifestazione di un conflitto normo-culturale, in cui la cultura degli agenti, appartenenti a un gruppo minoritario, si scontra con il diverso formante culturale maggioritariamente diffuso nel Paese ospite e consacrato nella scelta legislativa di avversare quella stessa condotta riconducendovi la più grave tipologia sanzionatoria prevista dall'ordinamento.

Tra i diversi modelli di gestione di tale conflittualità, via via elaborati all'interno degli Stati che per primi sono stati interessati da fenomeni migratori di rilievo, le mutilazioni genitali femminili costituiscono generalmente il più chiaro esempio di un approccio assimilazionista, riconosciuto come tale anche dalla stessa sentenza di primo grado relativa alla vicenda in esame³⁰. La repressione di una pratica culturalmente determinata senza tenere in considerazione gli ancestrali retaggi propri di gruppi sociali diversi da quello maggioritario appare difatti di per sé riconducibile al modello di gestione delle differenze maturato nell'esperienza francese; ispirata alla dimensione formale del principio di eguaglianza, tale impostazione nega ogni rilevanza nella sfera pubblica di peculiarità e condizionamenti soggettivi³¹.

²⁸ F. BASILE, *Immigrazione e reati*, cit., p. 9 ss.; I. CRESPI, *Cultura/e nella società multiculturale: riflessioni sociologiche*, Eum, 2005.

²⁹ F. BASILE, *Immigrazione e reati*, cit., p. 89 ss. e p. 116 ss.

³⁰ Trib. Torino, 30 ottobre 2018, cit., p. 10, che riconosce proprio nell'art. 583 bis c.p. un «esempio classico dell'approccio assimilazionista». Analogamente, in dottrina, C. DE MAGLIE, *I reati*, cit., pp. 32 ss. e 70, che vede nell'art. 583 bis c.p. il simbolo del recepimento, nel nostro Paese, di un modello assimilazionista-discriminatorio.

³¹ A. BERNARDI, *Modelli penali*, cit., *passim*; F. BASILE, *Immigrazione e reati*, cit., p. 55 ss.; G. CERRINA FERONI, *Diritto costituzionale e società multiculturale*, in *Rivista AIC*, 1,



Tale modello (così come il contrapposto modello multiculturalista all'inglese, propenso ad accordare trattamenti differenziati valorizzando la diversa condizione dei soggetti) costituisce in ogni caso un riferimento meramente astratto e ideale, non risultando immune, nell'inveramento pratico, da necessarie ibridazioni e reciproci condizionamenti³². Anche per le mutilazioni genitali femminili, al pari delle altre ipotesi di reato culturalmente condizionato progressivamente emerse all'interno del nostro ordinamento, la riconoscibilità di una determinata ispirazione politico criminale tesa a escludere ogni particolarismo non esime dal verificare come la dimensione culturale dell'illecito possa indurre necessari (e forse ineludibili) adattamenti rispetto alle tradizionali categorie dogmatiche. Servendosi di un modello di indagine analitica dell'illecito penale incentrato sulla scansione tripartita del reato, appare dunque necessario vagliare l'influenza della dimensione culturale sui diversi piani della tipicità, dell'antigiuridicità e, soprattutto, della colpevolezza, in riferimento al quale la pronuncia in esame consente alcune interessanti considerazioni in riferimento al delicato profilo della conoscibilità del precetto.

5 - I riflessi sulla tipicità

Come già anticipato, anche il nostro ordinamento conosce ormai da tempo una specifica fattispecie incriminatrice deputata alla repressione delle pratiche di mutilazione genitale femminile; conseguentemente, gli interventi escissori (mediante ablazione di una porzione di tessuto organico) oggetto della sentenza in disanima sono stati agevolmente sussunti nella fattispecie di cui all'art. 583 *bis* c.p. senza dar luogo, né in sede di merito né di legittimità, ad alcuna incertezza circa la qualificazione giuridica del fatto.

Al di là della specifica vicenda in esame, tuttavia, il reato in questione presenta tratti assai interessanti non solo in riferimento al tema delle mutilazioni ma, più in generale, anche rispetto al più ampio problema dei rapporti tra cultura e tipicità penale. L'evoluzione normativa registratasi all'interno del nostro ordinamento in riferimento alle mutilazioni genitali femminili, difatti, mette in luce una dinamica

2017, p. 13 ss.; **A. PROVERA**, *Tra frontiere e confini*, cit., p. 92 ss.

³² **A. BERNARDI**, *Il fattore culturale*, cit., p. 74; **G. FORNASARI**, *Nuove riflessioni sulle categorie*, cit., p. 24.



reiteratamente inverteasi anche in riferimento ad altre fattispecie penali, conferendo così al tema in esame una valenza archetipica rispetto all'intero *genus* dei reati culturalmente motivati.

Pur non potendosi escludere (stante il carattere cangiante e adattivo di ogni manifestazione culturale)³³ future evoluzioni in senso opposto, in base all'esperienza fino a oggi maturata all'interno delle società occidentali è possibile osservare come il condizionamento culturale che sorregge una determinata condotta non sia in grado di imprimere un maggior disvalore oggettivo dell'illecito, non determinando un più intenso disvalore d'azione o d'evento³⁴. Al contempo, la casistica in punto di reati culturalmente condizionati postasi fino a oggi all'attenzione del giurista non ha fatto emergere nuovi interessi, elevabili al rango di bene giuridico, privi di tutela sotto il profilo penalistico. Tenendo conto di tali fattori, appare dunque naturale come la prima e immediata risposta rispetto all'emersione di fatti di reato culturalmente condizionati sia stata il ricorso alle fattispecie incriminatrici già presenti all'interno del nostro ordinamento. L'adattamento ermeneutico di ipotesi "classiche" di reato alla nuova dimensione multiculturale ha addirittura determinato, in qualche caso, la rivitalizzazione di fattispecie ormai asfittiche cui il nuovo assetto criminologico ha restituito una dimensione applicativa per lungo tempo negata: icastiche, sul punto, le vicende inerenti ai delitti di bigamia *ex art. 556 c.p.*, in riferimento ai matrimoni poligamici³⁵, e di riduzione in servitù di cui all'art. 600 c.p., in relazione all'impiego di minori *argati* nell'accattonaggio³⁶.

Così, anche rispetto alle mutilazioni genitali femminili, la rilevanza penale di tali pratiche in un primo momento è stata ricondotta alla

³³ Superate le originarie concezioni antropologiche che considerava la cultura di un gruppo come atemporale, statica e immutabile, si riconosce oggi la presenza di continue modificazioni e adattamenti quale risposta ai cambiamenti che interessano ogni gruppo sociale. Sul punto, **V. BALDINI**, *Tutela dei diritti fondamentali e limiti all'integrazione sociale nello Stato multiculturale*, in *Diritti fondamentali*, 1, 2017, p. 3; **A. PROVERA**, *Tra frontiere e confini*, cit., p. 8.

³⁴ **A. BERNARDI**, *Il fattore culturale*, cit., p. 85 sub nota 17; **V. MASARONE**, *L'incidenza del fattore culturale*, cit., p. 1243 s.; **G. FORNASARI**, *Nuove riflessioni sulle categorie*, cit., p. 28 s.

³⁵ **P. VERONESI**, *Diritti costituzionali*, cit., p. 30 ss.

³⁶ Tra la giurisprudenza sui minori *argati*, *ex multis*, Ass. Milano, 27 ottobre 1986, Ahmet Iskender, in *Indice pen.*, 1987, 113; Ass. Milano, 18 maggio 1988, Salih Andrija, in *Foro it.*, 1989, II, 121; Cass. pen. 7 dicembre 1989, Iret Elamr, *ivi*, 1990, II, 369; Cass., 9 febbraio 1990, Seyfula, in *Cass. pen.*, 1992, 1203; Ass. Firenze 23 marzo 1993, in *Foro -it.*, 1994, II, 298.



fattispecie di lesioni personali gravi o gravissime, a seconda che ne derivasse l'indebolimento permanente degli organi genitali (art. 583, primo comma, n. 2) o una malattia insanabile, la perdita dell'uso dell'organo o della capacità di procreare (art. 583, secondo comma, nn. 1 e 3)³⁷. Tali fattispecie sono dunque state utilizzate, senza richiedere particolari adattamenti o torsioni interpretative, per reprimere i pochissimi casi di mutilazione genitale femminile postisi all'attenzione della giurisprudenza nell'ultimo scorcio del secolo scorso. Un primo procedimento penale, instaurato presso il Tribunale di Torino e conclusosi con un decreto di archiviazione³⁸, aveva a oggetto proprio i reati di cui agli artt. 110, 582 e 583 c.p. in riferimento a una pratica escissione posta in essere ai danni di una bambina nigeriana, effettuata nel Paese di origine in una struttura pubblica. Analogamente, una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di Milano aveva riconosciuto la sussistenza del reato di lesioni aggravate in riferimento a un intervento di infibulazione, praticato in Egitto su una minore per volontà del padre, consistente "nell'asportazione del clitoride e del terzo superiore prossimale delle piccole labbra, nonché della sutura del terzo superiore della vulva con riduzione dell'introito vulvare", con conseguente malattia della durata di 10 giorni e indebolimento permanente dell'apparato genitale³⁹.

³⁷ M. CATERINI, *Reati culturali: politiche criminali e prassi applicative tra Italia e Germania*, in *Politica del diritto*, 1, 2020, p. 121 ss.

³⁸ Inedito, di cui in M. BOUCHARD, *Dalla famiglia tradizionale a quella multietnica e multiculturale: maltrattamenti ed infanzia abusata in «dimensione domestica»*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 1, 2000, p. 22 ss., e sul quale vedi anche *infra*, par. 6. Risultano editi, invece, i connessi provvedimenti del Tribunale per i Minorenni (Trib. Min. Torino, decr. 21 giugno 1997 e decr. 17 luglio 1997, in *Minorigiustizia*, 3, 1999, p. 143 ss., con nota di C. CASTELLANI, *Infibulazione ed escissione: tra diritti umani e identità culturale*, *ivi*, p. 140 ss.) che, dopo un primo provvedimento restrittivo della potestà genitoriale, ha sancito l'idoneità degli ascendenti a svolgere la funzione genitoriale.

³⁹ Trib. Milano, sez. IV, 25 novembre 1999, *El Namr*, in *Diritto Immigrazione e cittadinanza*, 2000, p. 148 ss., e in *olir.it*, su cui L. MONTICELLI, *Le "cultural defences"*, *cit.*, p. 564, e C. COLOMBO, *L'art. 583 bis*, *cit.*, p. 64 ss. L'intervento di infibulazione nei riguardi della figlia era stato posto in essere contestualmente alla circoncisione del figlio maschio, contestato con analoga qualificazione giuridica con conseguente malattia della durata di 40 giorni e l'indebolimento permanente dell'organo genitale. Si aggiunge poi un terzo caso, relativo a fatti del 2002 e conclusosi con il proscioglimento dell'imputata per prescrizione del reato (Trib. Verona, sez. GUP, 3 giugno 2008, inedita) di cui si ha notizia solo tramite le successive pronunce contro la medesima imputata (Trib. Verona, 14 aprile 2010 e App. Venezia, 21 febbraio 2013, su cui *infra*).



Nonostante l'effettiva possibilità di fare ricorso alle citate fattispecie incriminatrici, gli esiti giudiziari assai clementi, l'incerta riconducibilità delle mutilazioni genitali femminili ora alle lesioni gravi ora alle lesioni gravissime nonché, soprattutto, la volontà di ostendere in maniera manifesta la condanna dell'ordinamento avverso tali pratiche tradizionali hanno portato il legislatore a intervenire significativamente sul precedente assetto normativo. Tra il 1997 e il 2001 erano stati difatti presentati quattro diversi disegni di leggi volti alla espressa criminalizzazione della pratica, successivamente coordinati in un unico testo⁴⁰. Dopo aver inizialmente prospettato l'introduzione di una nuova ipotesi aggravante in seno all'art. 583 c.p., sottratta per espressa previsione al giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze di segno opposto ex art. 69 c.p., il medesimo effetto è stato raggiunto mediante l'introduzione di una nuova fattispecie delittuosa⁴¹. Dopo una serie di norme ispirate a un intento preventivo (mediante campagne informative, iniziative di sensibilizzazione, corsi di informazione per donne incinte infibulate, programmi di aggiornamento per insegnanti delle scuole dell'obbligo e formazione del personale sanitario con finalità preventiva, assistenziale e riabilitativa)⁴² la legge

⁴⁰ Si tratta di quattro progetti di legge, presentati autonomamente e poi riuniti nel 2004 con successive modificazioni del DDL 414 B. Sui lavori preparatori della legge Consolo vedi *amplius* T. PITCH, *Il trattamento giuridico*, cit., p. 508 ss.; D. SCOLART, *Riflessioni sulle mutilazioni*, cit., p. 176 s.; C. RICCI, *Mutilazioni genitali e diritti umani*, cit., p. 29 ss.; M.C. RICCI, *Le mutilazioni genitali femminili*, in *Archivio giuridico*, 4, 2003, p. 590 ss.; R. DISTEFANO, *Mutilazioni dei genitali femminili tra difesa dei diritti umani e rispetto delle differenze culturali*, in *Gli stranieri*, 3, 2004, p. 303 ss.; F. CASSANO, G. PATRUNO, *Mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 191 s.; M. PAGANELLI, F. VENTURA, *Una nuova fattispecie delittuosa*, cit., p. 460; E. CESQUI, *Le mutilazioni genitali femminili e la legge*, in *Questione giustizia*, 4, 2005, p. 753 ss.; C. SELLA, *Le mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 295; G. BRUNELLI, *Prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali femminili: genealogia (e limiti) di una legge*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2007, p. 567 ss.

⁴¹ Sulle differenze di disciplina tra reati autonomi e circostanze, nonché sui tormentati criteri di identificazione delle stesse, F. BASILE, *Reato autonomo o circostanza? Punti fermi e questioni ancora aperte a dieci anni dall'intervento delle Sezioni Unite sui "criteri di distinzione"*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, 2011, p. 1564 ss.; ID., *Favoreggiamento aggravato dall'immigrazione illegale: circostanza aggravante o reato autonomo? Una partita ancora aperta*, in *Diritto penale e processo*, 4, 2019, p. 484 ss.

⁴² V. MAGNINI, *La disciplina penale delle mutilazioni genitali femminili. Le nuove fattispecie di cui agli artt. 583 bis e 583 ter c.p.*, in *Studium iuris*, 10, 2006, p. 1082; L. MANCINI, *Prevenire, contrastare e punire le pratiche di mutilazione genitale. Un'analisi sociologica della legge 7/2006*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2017, p. 408.



Consolo ha difatti previsto, all'art. 6, l'introduzione degli artt. 583 *bis* e 583 *ter* c.p.⁴³.

L'art. 583 *bis*, rubricato "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili", contempla due autonome ipotesi delittuose⁴⁴, entrambe in rapporto di specialità con la generale fattispecie di lesioni personali⁴⁵,

⁴³ Oltre agli altri autori di seguito richiamati, si vedano **A. VANZAN, L. MIAZZI**, *Modificazioni genitali*, cit., p. 26 ss.; **S. PESENTI**, *Mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 690 ss.; **G. CAROBENE**, *Le escissioni rituali femminili tra precetto religioso, costume tradizionale e tutela dell'identità del soggetto in una società pluralista*, in *Diritto e religioni*, 2, 2007, p. 33 ss.; **P. CONSORTI**, *Nuovi razzismi e diritto interculturale. Dei principi generali e dei regolamenti condominiali nella società multiculturale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, ottobre 2009, p. 20 ss.; **E. FALLETTI**, *L'impatto culturale dell'immigrazione islamica sull'ordinamento giudiziario italiano: alcune riflessioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 31, 2016, p. 14 ss.; **A. AMALFITANO**, *Circoncisioni rituali maschili e femminili nell'ordinamento penale italiano*, in *Diritto e religioni*, 1, 2016, p. 407 ss.; **T. DI IORIO**, *Segni sul corpo e ferite nell'anima. Manipolazione degli organi genitali dei minori e diritti violati*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 25, 2016, p. 1 ss.; **ID.**, *Le mutilazioni genitali femminili tra misure di prevenzione e di contrasto: prospettive per l'eradicazione del fenomeno in Italia*, *ibidem*, 33, 2019, p. 9 ss.; **S. ATTOLLINO**, *Le nuove frontiere del crimine religiosamente motivato: sul metodo interculturale di prevenzione e contrasto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 14, 2020, p. 13 ss.; **L. LANFRANCO**, *Le mutilazioni genitali femminili: punti di forza e criticità del sistema di contrasto*, in *Minorigiustizia*, 3, 2020, p. 43 ss.

⁴⁴ In riferimento ai rapporti tra il primo e il secondo alinea dell'art. 583 *bis*, l'assenza di un rapporto di specialità (quale unico criterio certo per distinguere reati e circostanze) porta agevolmente a escludere la natura circostanziale del secondo comma, configurandosi invece due distinte fattispecie incriminatrici; nello stesso senso concorrono i riferimenti, al plurale («delitti») di cui all'art. 583 *ter* c.p. e all'art. 25 quater1 d.p.r. n. 231 del 2001, in materia di responsabilità delle persone giuridiche e la presenza di una circostanza attenuante per le sole condotte di cui al secondo comma. Sul punto, **C. PIEMONTESE**, *L. 9.1.2006 n. 7 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*, in *Legislazione penale*, 2, 2006, p. 301; **F. BASILE**, *Commento all'art. 583 bis*, in **E. DOLCINI, G. MARINUCCI** (a cura di), *Codice penale commentato*, Ippoa, 2011, 3^a ed., vol. III p. 5328 ss., par. 14.

⁴⁵ Rispetto alla fattispecie di lesioni, rappresentano elementi specializzanti l'oggetto materiale quali gli organi genitali femminili (comune a entrambe le fattispecie) l'evento mutilazione rispetto al più generico concetto di malattia (per la fattispecie di cui al primo alinea) e il dolo specifico del fine di menomare le funzioni sessuali (per il reato di cui al secondo comma). Pur sussistendo il rapporto di specialità, l'autonoma descrizione del fatto tipico, la presenza di ulteriori ipotesi circostanziali e la peculiare disciplina in punto di pene accessorie e validità extraterritoriale denotano univocamente la natura di reati autonomi e non semplici ipotesi circostanziali del delitto di lesioni. Rispetto a quest'ultimo, in ogni caso, l'introduzione dell'art. 583 *bis* sotto il profilo intertemporale ha determinato un fenomeno di successione di leggi modificatrici *ex art. 2*, quarto comma, c.p. Sul punto, **V. MAGNINI**, *La disciplina penale*, cit., pp. 1082 e 1087; **F. BASILE**, *Commento all'art. 583 bis*, cit., parr. 41 e 49.



poste a presidio dell'integrità psicofisica e della salute quali beni giuridici costituzionalmente presidiati *ex art.* 32⁴⁶. Comuni a entrambe le norme risultano l'elemento negativo dell'assenza di esigenze terapeutiche (quale necessità di prevenire o curare una malattia, alla luce delle acquisizioni diffuse nella scienza medica italiana)⁴⁷ e una certa imprecisione terminologica rispetto al generico riferimento agli organi genitali femminili⁴⁸. Sul punto, avendo riguardo al substrato criminologico delle mutilazioni genitali e alla stessa *ratio* dell'intervento normativo, è stata suggerita una interpretazione restrittiva (condivisa anche dalla giurisprudenza⁴⁹) in riferimento ai soli organi genitali esterni, gli unici interessati dalle pratiche tradizionali che norma intendeva più severamente sanzionare⁵⁰.

In riferimento alla più grave fattispecie di cui al primo comma, la norma delinea un reato di evento che incrimina la causazione di mutilazioni degli organi genitali femminili, esemplificate poi nella

⁴⁶ F. BASILE, *La nuova incriminazione*, cit., p. 685; ID., *Commento all'art. 583 bis*, cit., par. 15, che individua quale possibile bene giuridico (per quando di per sé sfuggente e indefinito) anche la dignità personale della donna. Nello stesso senso M. LOMBARDO, *Infibulazione*, cit., par. 5.

⁴⁷ F. BASILE, *La nuova incriminazione*, cit., p. 687; C. PIEMONTESE, *L. 9.1.2006 n. 7*, cit., p. 303; F. BASILE, *Commento all'art. 583 bis*, cit., par. 22 s. Sul punto, incidentalmente, anche App. Venezia, 21 febbraio 2013 (ud. 23 novembre 2012) n. 1845, p. 41, su cui vedi *infra*.

⁴⁸ D. SCOLART, *Riflessioni sulle mutilazioni*, cit., p. 177 già in riferimento ai lavori preparatori denunciava la scarsa chiarezza terminologica e il difetto di tecnica legislativa; sul punto anche F. BASILE, *La nuova incriminazione* cit., p. 685; ID., *Commento all'art. 583 bis*, cit., par. 12.

⁴⁹ App. Venezia, 21 febbraio 2013, cit., p. 41.

⁵⁰ F. BASILE, *La nuova incriminazione* cit., p. 686 s.; C. BARBIERI, R. RENSI, B. GUALCO, *Le mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 418; F. BASILE, *Commento all'art. 583 bis*, cit., par. 17. Tenendo conto del fenomeno socio antropologico che il legislatore intendeva reprimere, così come preso in considerazione anche dalle fonti internazionali e dalle altre analoghe fattispecie incriminatrici introdotte in altri ordinamenti, il riferimento agli organi genitali femminili deve intendersi più correttamente riferito ai soli genitali esterni (quali il monte di Venere, le grandi labbra, le piccole labbra unitamente al cappuccio del clitoride, il clitoride, il vestibolo della vagina, i bulbi del vestibolo, le ghiandole vestibolari e dall'imene), senza coinvolgere le gonadi e le vie genitali interne. A ritenere diversamente, si giungerebbe a una sovrapposizione tra la nuova fattispecie e l'ipotesi di lesioni gravissime per perdita della capacità di procreare *ex art.* 583, secondo comma, n. 3, c.p., assistendosi in tal caso a una surrettizia incriminazione della sterilizzazione volontaria non terapeutica (già punita dal delitto di procurata impotenza alla procreazione *ex art.* 552 c.p. e ritenuta dalla dottrina maggioritaria, dopo l'abrogazione ai sensi della l. 22 maggio 1978 n. 194, penalmente irrilevante).



clitoridectomia, nell'escissione, nell'infibulazione o in "qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo". In riferimento alle prime tre pratiche, di gravità e intensità crescente, è stato osservato come solo il concetto di clitoridectomia presenti una compiuta valenza descrittiva, mentre per le altre condotte - di per sé meno univoche - è necessario far riferimento alla classificazione elaborata dall'OMS⁵¹. Quanto alla clausola di analogia espressa, la stessa risulta di per sé costituzionalmente compatibile in quanto riferita a un *genus* unitario individuabile sulla scorta delle precedenti esemplificazioni⁵²; per altri autori, addirittura, la stessa risulterebbe centrale nell'economia della fattispecie, conferendo alla norma la natura di reato di evento causale puro rispetto al quale i precedenti riferimenti alla clitoridectomia, all'escissione e all'infibulazione assumerebbero valenza esemplificativa, se non addirittura pleonastica⁵³. La tipizzazione causale, in ogni caso, rende la fattispecie suscettibile di conversione *ex art.* 40, secondo comma, c.p. in caso di violazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento⁵⁴, come tra l'altro confermato dalla sentenza in esame dalle imputazioni anche in forma omissiva nei confronti dei genitori delle due minori escisse.

La diversa fattispecie di cui al secondo alinea contempla invece una ipotesi residuale che, escluse le mutilazioni di cui al primo comma, punisce chiunque provochi lesioni agli organi genitali femminili da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente; a tale norma, pertanto, sembrano più propriamente riconducibili le varie forme di mutilazione (foro o incisione del clitoride, cauterizzazione, introduzione in vagina di sostanze corrosive, ecc.) ascritte al quarto gruppo della classificazione elaborata dall'OMS, così come le pratiche di reinfibulazione (solitamente poste in essere dopo il parto al fine di restringere nuovamente il foro

⁵¹ F. BASILE, *La nuova incriminazione*, cit., p. 686 s.; C. PIEMONTESE, *L. 9.1.2006 n. 7*, cit., p. 301; F. BASILE, *Commento all'art. 583 bis*, cit., par. 18.

⁵² Sulla scorta degli insegnamenti elaborati dalla Corte costituzionale con la nota sentenza 23 marzo 1961 n. 27 in riferimento a una analoga clausola contenuta nel reato di esercizio di mestieri girovaghi, ritenuta anch'essa compatibile col divieto di analogia in materia penale. Sul punto, in riferimento al reato in esame, F. BASILE, *La nuova incriminazione*, cit., p. 687; V. MAGNINI, *La disciplina penale*, cit., p. 1084; F. BASILE, *Commento all'art. 583 bis*, cit., par. 19.

⁵³ E. TURILLAZZI, M. NERI, *Luci e ombre*, cit., p. 298; V. MAGNINI, *La disciplina penale*, cit., p. 1084.

⁵⁴ V. MAGNINI, *La disciplina penale*, cit., p. 1084; C. BARBIERI, R. RENSI, B. GUALCO, *Le mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 416.



vaginale)⁵⁵. La norma si caratterizza per la presenza del dolo specifico del fine di menomare le funzioni sessuali; al di là dei profili problematici più propriamente inerenti al piano della colpevolezza⁵⁶, è d'uopo qui rilevare come alcune interpretazioni valorizzino tale proiezione teleologica anche sul piano della tipicità, richiedendo una oggettiva idoneità degli atti alla produzione dell'evento lesivo⁵⁷.

L'art. 583 *bis*, quarto comma, contempla, inoltre, una speciale ipotesi di punibilità per i reati commessi all'estero. In precedenza, le condotte di mutilazione poste in essere integralmente al di fuori del territorio nazionale avrebbero potuto ricevere tutela ai sensi e alle condizioni di cui agli artt. 9 e 10 c.p., sempreché - stante il modesto minimo edittale della fattispecie base di lesioni personali - si fosse accolta la tesi che include le circostanze aggravanti nel calcolo del *minimum* edittale richiesto (potendo così riferirsi alla forbice sanzionatoria delineata indipendentemente dall'art. 583, primo e secondo comma, c.p.)⁵⁸. Con la novella del 2006, invece, la previsione risulta inusitatamente più ampia rispetto alle generali disposizioni codicistiche, contemplando la punibilità del fatto commesso all'estero non solo da o ai danni di un cittadino

⁵⁵ F. BASILE, *La nuova incriminazione*, cit., p. 687 s.; C. PIEMONTESE, *L. 9.1.2006 n. 7*, cit., p. 301 s.; F. CASSANO, G. PATRUNO, *Mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 193; M. Lombardo, *Infibulazione*, cit., par. 7 s.; F. BASILE, *Commento all'art. 583 bis*, cit., par. 20 s.; A. PROVERA, *Tra frontiere e confini*, cit., p. 196. *Contra*, isolatamente, V. MAGNINI, *La disciplina penale*, cit., p. 1088, che riconduce le ipotesi di reinfibulazione alla più grave ipotesi di cui al primo alinea.

⁵⁶ Per i quali vedi *infra*.

⁵⁷ V. MAGNINI, *La disciplina penale*, cit., p. 1085 s.; App. Venezia, sez. II, 21 febbraio 2013 (ud. 23 novembre 2012), n. 1485, p. 42 ss., su cui F. BASILE, *Il reato di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell'art. 583 bis c.p.*, in *Diritto penale contemporaneo* 4, 2013, p. 311 ss., e, in particolare, p. 318; C. PECORELLA, *La controversa interpretazione del dolo specifico del reato di lesioni agli organi genitali femminili (art. 583-bis, comma 2, c.p.)*, in *Immigrazione.it*, 15 luglio 2013. Sulla pronuncia altresì M. CATERINI, *Reati culturali*, cit. p. 123 *sub nota* 24; A. AMALFITANO, *Circoncisioni rituali maschili*, cit., p. 409 ss.

⁵⁸ Sulla possibilità di includere, nel calcolo del minimo edittale richiesto dalle norme sull'applicazione penale dello spazio, le variazioni sanzionatorie previste per le ipotesi circostanziali, I. CARACCIOLI, *L'incriminazione da parte dello Stato straniero dei delitti commessi all'estero e il principio di stretta legalità*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1962, p. 1016 ss. Con specifico riferimento alle mutilazioni genitali femminili, ammettono incondizionatamente tale possibilità anche in riferimento all'assetto normativo previgente G. CASSANO, F. PATRUNO, *Mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 188.



italiano, ma anche da parte o avverso uno straniero residente in Italia; la norma, d'altro canto, prescinde dall'ulteriore requisito della presenza del reo sul territorio dello Stato, destando così alcune perplessità sulla concreta operatività dell'istituto⁵⁹.

L'espressa incriminazione delle mutilazioni genitali femminili è stata intesa da alcuni studiosi come l'affermazione delle lotte femministe rispetto a una pratica simbolo della società patriarcale, icona del predominio maschile sulle donne quali esseri inferiori da reprimere⁶⁰. Analogamente, con una lettura ermeneutica parimenti conflittuale, l'art. 583 *bis* c.p. è stato visto come il risultato di uno scontro tra lo stesso femminismo e l'ideologia multiculturalista, laddove i diritti delle donne (finalmente valorizzati sulla sfera pubblica e non confinati alla mera dimensione familiare, con il riconoscimento della facoltà di autodeterminarsi e sottrarsi alla pressione comunitaria)⁶¹ sarebbero riusciti a prevalere sull'incondizionato riconoscimento delle diversità culturali⁶². Pur non volendo indugiare su tali interpretazioni, certamente parziali rispetto alla complessità di un fenomeno criminologico composito e multifattoriale, sembra necessario mettere in luce come, nella stessa ottica dei diritti delle donne, l'art. 583 *bis* c.p. rappresenti una "vittoria mutilata". Il più grave *vulnus* della disciplina, difatti, risiede proprio nella mancata protezione delle vittime, effettive o potenziali, mediante il riconoscimento dello *status* di rifugiate alle donne che intendano sottrarre se stesse o le proprie figlie alle mutilazioni. Già prospettata in sede di lavori preparatori all'art. 5 del disegno di legge, la previsione è stata dapprima limitata alle donne originarie o provenienti da uno Stato che "consenta tali pratiche" (formalmente pochissimi, a dispetto della ricorrente ineffettività dei divieti) e, alla fine, definitivamente espunta⁶³.

⁵⁹ Su tali profili, *amplius*, F. BASILE, *La nuova incriminazione*, cit., p. 690 ss.; G. CASSANO, F. PATRUNO, *Mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 194; C. PIEMONTESE, *L. 9.1.2006 n. 7*, cit., p. 305; F. BASILE, *Commento all'art. 583 bis*, cit., par. 47 s.; T. DI IORIO, *Segni sul corpo*, cit., p. 3 *sub nota* 12, che sottolinea il maggior raggio applicativo di tale disciplina rispetto all'altra ipotesi speciale di extraterritorialità ex art. 604 c.p.

⁶⁰ C. COLOMBO, *L'articolo 583 bis*, cit., p. 62.

⁶¹ A. FACCHI, *Politiche del diritto, mutilazioni genitali femminili e teorie femministe: alcune osservazioni*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 4, 2004, p. 13 ss.

⁶² O. DI GIOVINE, *Multiculturalismo e violenza contro le donne*, in *Archivio penale*, 1, 2018, p. 115 ss. Sulla dialettica tra multiculturalismo e femminismo, con riferimento al contesto internazionale vedi, in senso critico, I. RUGGIU, *La risoluzione ONU*, cit.

⁶³ Il riconoscimento dello *status* è comunque perseguibile valorizzando il riferimento della Convenzione di Ginevra del 1951 al giustificato timore di essere perseguitato a causa dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale, letto in una prospettiva di



Rapportando invece l'art. 583 *bis* c.p. al più generale problema dei reati culturalmente motivati, bisogna riconoscere come l'evoluzione normativa inerente alle mutilazioni genitali femminili sia assurda a vero e proprio modello di tecnica normativa, delineando una specifica modalità di intersezione tra formante culturale dell'agente e tipicità della fattispecie penale. Dopo l'introduzione dell'art. 583 *bis* c.p., difatti, il nostro legislatore ha seguito a dare autonoma considerazione a fatti culturalmente determinati, già riconducibili a norme incriminatrici presenti nell'ordinamento, mediante l'introduzione di specifiche fattispecie appositamente incentrate su una condotta ordinariamente condizionata dal formante culturale degli agenti. Viene in rilievo, in tal senso, il reato di esercizio molesto dell'accattonaggio *ex art. 669 bis* c.p.⁶⁴, reintrodotta per contrastare il fenomeno dell'accattonaggio rom nonostante le forme più insidiose di mendicizia molesta fossero già punibili mediante il ricorso alle fattispecie di truffa o molestie. Analoghe considerazioni valgono per la fattispecie di costruzione o induzione al matrimonio *ex art. 558 bis* c.p., introdotta (ottemperando alle indicazioni provenienti dall'art. 37 della Convenzione di Istanbul) per reprimere un costume diffuso pressoché esclusivamente tra comunità immigrate in buona misura già riconducibile all'ipotesi di violenza privata⁶⁵. Rispetto a

genere. Sul punto, **C. RICCI**, *Mutilazioni genitali e diritti umani*, cit., p. 31 ss., con riferimenti comparatistici; **G. BRUNELLI**, *Prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali femminili: genealogia (e limiti) di una legge*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2007, p. 577 ss.; **A. CRESCENZI**, *La questione del rimpatrio di donne migranti a rischio di subire mutilazioni genitali*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2, 2021, p. 469 ss., con ampia ricostruzione delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in riferimento all'espulsione delle vittime di mutilazione quale trattamento disumano e degradante *ex art. 3* Cedu. In giurisprudenza, sul riconoscimento delle mutilazioni genitali femminili quale atto di persecuzione fondante il riconoscimento dello status di rifugiato *ex d.l. 251/2007* (attuativo della direttiva 2004/83/CEE) Cass., sez. I, 25 giugno 2014 n. 26514, in *Diritto e religioni*, 2, 2014, p. 843.

⁶⁴ Introdotta con legge 1 dicembre 2018 n. 32, di conversione del dl. 4 ottobre 2018 n. 113. Su questa e altre fattispecie impiegate nel contrasto dell'accattonaggio, con particolare riferimento alla mendicizia rom, sia consentito rinviare a **D. SCIUTTERI**, *Indigenza, cultura e immigrazione nel recente contrasto all'accattonaggio*, in *Il Foro Italiano. Gli speciali*, 3 2021, p. 369 ss.; **ID.**, *La repressione penale della mendicizia, tra solidarietà e multiculturalismo*, in *Archivio penale*, 1, 2022.

⁶⁵ Introdotta con l. 19 luglio 2019 n. 69, così detto "codice rosso", su cui **F. BASILE**, *La tutela delle donne dalla violenza dell'uomo: dal Codice Rocco ... al Codice Rosso*, in *Diritto penale e Uomo*, 11, 2019, p. 1 ss.; **A. VALSECCHI**, "Codice Rosso" e diritto penale sostanziale: le principali novità, in *Diritto penale e processo*, 2, 2020, p. 168 ss.; **S. MATTIO**, *Codice Rosso. Le modifiche al codice penale*, in *Studium iuris*, 2, 2020, p. 142 ss.; **G. PEPE**, *I matrimoni forzati*



tale ultima ipotesi, tra l'altro, il legislatore ha introdotto una deroga all'efficacia territoriale della legge penale ancor più ampia rispetto a quella già prevista per le mutilazioni genitali, non subordinando la punibilità dei fatti commessi all'estero da o contro cittadini italiani o stranieri residenti in Italia alla condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della Giustizia, prescritta invece dall'art. 583 *bis* c.p..

Rispetto a tale modalità di intersezione tra cultura e fatto tipico, non più limitata alle sole mutilazioni genitali femminili ma reiteratamente riproposta dal legislatore in riferimento ad altre ipotesi di reato culturalmente motivato, è possibile rilevare come le stesse mirino a ostendere l'illiceità penale di condotte già comunque perseguibili all'interno del sistema, assumendo valenza intrinsecamente simbolica⁶⁶. Tale dato si presta comunque a valutazioni di diverso segno sotto il profilo politico criminale: da un lato, appalesa istanze di rassicurazione collettiva, perseguite mediante la frammentazione della tipicità penale in plurime fattispecie che, ritagliate su specifiche categorie soggettive, segnano un pericoloso ritorno verso il diritto penale d'autore (coincidendo i potenziali autori di tali reati unicamente con alcune categorie di stranieri)⁶⁷. Dall'altro, l'intrinseca volontà di rendere maggiormente visibile il carattere *contra legem* delle condotte si apre a valutazioni di per sé commendevoli, potendo garantire una più agevole accessibilità del precetto (rilevante rispetto alla disciplina di cui all'art. 5 c.p.) e corroborare la stessa funzione di prevenzione generale connessa alla minaccia della pena⁶⁸.

6 - I riflessi sull'antigiuridicità: il consenso dell'avente diritto

sono previsti come reato anche in Italia?, in *Diritto penale contemporaneo*, 20 maggio 2020; T. VITARELLI, *Violenza contro le donne e bulimia repressiva*, in *Sistema penale*, 1° ottobre 2020. Sul problema dei matrimoni forzati, prima dell'introduzione dell'art. 558 *bis*, E. LANZA, *Il matrimonio forzato tra problemi definitivi e obblighi di penalizzazione*, in *Indice penale*, 2, 2016, p. 294 ss.

⁶⁶ In riferimento alle sole mutilazioni genitali femminili, M. CATERINI, *Reati culturali*, cit., p. 123, e Autori *ivi* citati; F. BASILE, *La nuova incriminazione delle pratiche*, cit., p. 684, e C. PIEMONTESE, *L. 9.1.2006 n. 7*, cit., p. 305, che parlano a tal proposito di "norma manifesto".

⁶⁷ Sulle pervasive istanze securitarie, ormai cifra caratteristica dell'attuale stagione penalistica, vedi, da ultimo, L. RISICATO, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Giappichelli, Torino, 2019.

⁶⁸ A. BERNARDI, *Modelli penali*, cit., p. 117 s.; ID., *Il fattore culturale*, cit., p. 62 ss.; C. GRANDI, *Diritto penale e società multiculturali*, cit., p. 268 s.



Totalmente negletto nelle pronunce in esame, il tema dell'antigiuridicità ha spesso assunto valenza centrale riguardo al tema dei reati culturalmente motivati. La ricerca di una via tramite la quale valorizzare il condizionamento culturale dell'agente con effetti *in bonam partem* ha infatti sollecitato un capillare approfondimento sulle cause di giustificazione codificate nel nostro ordinamento, con particolare riguardo al consenso dell'avente diritto e all'esercizio di un diritto.

In riferimento alla prima, in particolare, la fattispecie di mutilazioni genitali femminili assume ancora una volta valenza paradigmatica dei rapporti tra art. 50 c.p. e le mozioni culturali dell'agente. Sul punto, è necessario rilevare come l'ampia diffusione di tali pratiche all'interno del gruppo sociale di provenienza, in cui tali costumi sono tollerati, condivisi o addirittura percepiti come obbligatori e necessitati, produce sovente una piena adesione della vittima alla condotta per sé pregiudizievole⁶⁹. Tenendo conto di tale condizionamento culturale, durante i lavori preparatori era stata in un primo momento esplicitata l'assoluta illegittimità di ogni mutilazione posta in essere "anche con il consenso della vittima", anche sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla citata Risoluzione del Parlamento Europeo. Tale inciso, ritenuto pleonastico in forza dell'erronea convinzione dell'assoluta indisponibilità dei diritti lesi e dell'irrilevanza di qualsiasi accondiscendenza alla lesione di tali interessi, è stato tuttavia espunto nella versione definitiva⁷⁰. Tale esito legislativo, invero poco meditato, ha tuttavia determinato una singolare scissione tra la *voluntas legislatoris*, tesa a escludere ogni operatività del consenso alle pratiche di mutilazione, e la *voluntas legis* dell'art. 583 bis c.p. che, nulla disponendo in riferimento al consenso della vittima, subordina l'efficacia dello stesso alla generale disciplina di cui all'art. 50 c.p. Di talché, le diverse conseguenze cui è possibile giungere in riferimento alle due diverse fattispecie di cui consta la norma in esame attribuiscono alla stessa valenza compiutamente esemplificativa circa l'operatività del consenso dell'avente diritto in riferimento all'intero *genus* dei reati culturalmente motivati.

Preliminarmente, è d'uopo rilevare come la motivazione culturale sottesa alla determinazione di ledere o mettere il pericolo un diritto di cui

⁶⁹ L. BELLUCCI, *Migrazioni, discriminazioni*, cit., p. 116.

⁷⁰ F. BASILE, *La nuova incriminazione*, cit., p. 688; E. TURILLAZZI, M. NERI, *Luci ed ombre nella legge*, cit., p. 300 ss.; C. BARBIERI, R. RENSI, B. GUALCO, *Le mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 420 s.; F. BASILE, *Commento all'art. 583 bis*, cit., par. 24.



si è titolari non rivesta alcuna incidenza, sul piano giuridico, rispetto alla validità del consenso; sul punto, già risalenti studi dottrinari hanno messo in luce come a nulla rilevino i motivi che hanno sorretto la libera determinazione dell'agente, sicché il consenso prestato rimane valido quand'anche originato da motivi turpi o illeciti⁷¹. In secondo luogo, tenuto conto nell'individuazione dei limiti di operatività del consenso della tradizionale tripartizione tra diritti assolutamente indisponibili, assolutamente disponibili e relativamente disponibili, è necessario sottolineare come la mozione culturale dell'agente non possa incidere sui limiti di disponibilità del diritto. In riferimento ai diritti relativamente disponibili, in particolare, rimane valida la regola posta dall'art. 5 cc. che, ancorché testualmente riferita alla sola integrità fisica, è progressivamente assurta a parametro generale di valutazione per tutti i diritti afferenti alla persona; conseguentemente, gli stessi potranno costituire oggetto di disposizione fin tanto che il grado di lesione non attinga una soglia di gravità tale da porsi in contrasto con un giudizio di utilità sociale in base a valori collettivi ritenuti prevalenti⁷².

Tenuto conto di tali coordinate generali, è agevole allora desumere l'assoluta inefficacia del consenso per le ipotesi di mutilazione genitale femminile di cui al primo alinea dell'art. 583 *bis* c.p., laddove il grave *vulnus* all'integrità personale della vittima e l'irreparabile *deminutio* delle sue funzioni sessuali collocano il consenso eventualmente prestato certamente oltre il limite di libera disponibilità del diritto⁷³.

A conclusioni antitetiche, e in contrasto con l'opinione erroneamente prevalsa durante i lavori preparatori della norma, deve

⁷¹ C. PEDRAZZI, voce *Consenso dell'avente diritto*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1961, vol. IX, pp. 144 e 148 s.

⁷² C. PEDRAZZI, voce *Consenso*, cit., p. 144; M.G. GALLISAI PILO, voce *Consenso dell'avente diritto*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, 1989, par. 4; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2010, p. 268; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Cedam, Padova, 2015, p. 248 s.; F. VIGANÒ, *Commento all'art. 50 c.p. (Consenso dell'avente diritto)*, in E. DOLCINI, G. L. GATTA (a cura di), *Codice penale commentato*, Ipsoa, Milano, 2015, p. 807 ss.

⁷³ G. CASSANO, F. PATRUNO, *Mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 187; M. LOMBARDO, *Infibulazione*, cit., par. 6. Nello stesso senso F. BASILE, *La nuova incriminazione*, cit., p. 688, e ID., *Commento all'art. 583 bis*, cit., par. 25, pur esprimendo qualche dubbio sulla possibilità di assimilare le pratiche di mutilazioni a interventi non meno demolitivi (quali, ad esempio, il mutamento di sesso o la sterilizzazione volontaria non terapeutica) ammessi dal nostro ordinamento per garantire la salute psico-fisica della persone; in tale ottica, anche le mutilazioni genitali femminili di cui al primo comma potrebbero apparire scriminate dal consenso dell'avente diritto.



invece giungersi in riferimento alle ipotesi di lesioni degli organi genitali di cui al secondo comma del medesimo articolo. In tal caso, difatti, la lesione all'integrità fisica si colloca ancora entro i limiti di disponibilità del diritto e non sembra porsi in contrasto con la legge, l'ordine pubblico o il buon costume, sicché il consenso prestato da una donna adulta e in grado di autodeterminarsi acquisisce piena efficacia scriminante rispetto alle modeste conseguenze lesive prodotte da tali pratiche⁷⁴. Un profilo peculiare, a tal proposito, riguarda le pratiche di lesioni di cui all'art. 583 bis, secondo comma, c.p. poste in essere ai danni di minori, su cui si appuntano valutazioni divergenti tanto rispetto alla validità del consenso espresso dallo stesso minore quanto in riferimento a quello prestato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale. In riferimento al primo profilo, mentre una parte della dottrina esclude tale evenienza sulla scorta del tassativo disposto dell'art. 2 c.c. in riferimento all'acquisizione della capacità di agire solo al compimento dei diciotto anni, altri autori (sottolineando la *ratio* patrimonialistica sottesa all'originario disposto dell'art. 2 c.c. e rivisitando la portata generale della stessa alla luce delle ispirazioni personalistiche oggi prevalenti) ammettono la validità del consenso alle lesioni genitali espresso dall'infradiciottenne capace di determinarsi, seppur con un'accurata valutazione circa l'assenza di ogni condizionamento⁷⁵. Posizioni parimenti eterogenee sono emerse, d'altro canto, anche in riferimento alla possibile efficacia scriminante del consenso espresso dai genitori: pur tenendo conto dei modesti esiti lesivi derivanti

⁷⁴ **F. BASILE**, *La nuova incriminazione*, cit., p. 688 s.; **V. MASARONE**, *L'incidenza del fattore culturale*, cit., p. 1245; **G. FORNASARI**, *Nuove riflessioni*, cit., p. 29; **M. LOMBARDO**, *Infibulazione*, cit., par. 6; **F. BASILE**, *Commento all'art. 583 bis*, cit., par. 26 s. *Contra* **S. MATERGIA**, *Le mutilazioni genitali femminili: profili di diritto costituzionale*, in *Teoria del diritto e dello Stato*, 1, 2010, p. 113 ss., il quale sottolinea come in tal caso la lesione dell'integrità fisica risulti comunque non preordinata al mantenimento o al recupero della salute ma fine a se stessa, potendosi dunque tutt'al più ammettere ove l'intervento venga praticato da personale medico all'interno di una struttura sanitaria. Ancora più radicale l'isolata posizione espressa da **V. MAGNINI**, *La disciplina penale*, cit., 1088, che nega la valenza scriminante del consenso anche per ipotesi di cui all'art. 583 bis, secondo comma.

⁷⁵ **M. LOMBARDO**, *Infibulazione*, cit., par. 6; **G. MASTRANGELO**, *Circoncisione, infibulazione ed altre manomissioni del corpo dei minori: sanzioni penali, scriminanti e strumenti internazionali alla luce della risoluzione O.N.U. 67/146 del 20 dicembre 2012, della risoluzione del Parlamento Europeo sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili 2012/2684 del 14 giugno 2012 e della risoluzione del Consiglio d'Europa sull'integrità fisica dei minori, doc. 13042 del 2 ottobre 2012*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1, 2015, p. 235 ss.; **ID.**, *Il Sudan non è poi così lontano. Circoncisione e infibulazione dei minorenni tra cultura, repressione penale e autodeterminazione*, in *Sistema penale*, 10, 2020, p. 79 ss.



da alcune tipologie di interventi sugli organi genitali femminili, di per sé non in contrasto con l'art. 5 c.c., alcuni autori escludono la facoltà dei genitori di sottoporre la prole a interventi privi di utilità per l'infante, potendo gli stessi trasmettere i valori culturali di appartenenza con modalità meno invasive e rimandare l'effettuazione di tali rituali a una scelta autonoma e consapevole del soggetto⁷⁶. D'altro lato, sottolineando il carattere interinale degli effetti pregiudizievoli, si è invece ritenuto che tali lesioni genitali su minori sarebbero validamente assentibili anche da parte dei genitori⁷⁷. Tale ricostruzione, tra l'altro sembra aver ricevuto l'avallo giurisprudenziale nell'unica pronuncia di merito resa in materia di mutilazioni genitali femminili prima della vicenda in esame: il caso riguardava due ipotesi di lesioni genitali (una consumata e una rimasta allo stadio di tentativo per il pronto intervento delle forze dell'ordine) consistenti in una incisione superficiale del prepuzio clitorideo poste in essere ai danni di due infanti di origine nigeriana secondo un costume tradizionale locale (così detta *aruè*) diffuso tra la comunità degli Edo-ini⁷⁸. Ritenendo non integrato il delitto di cui all'art. 583 *bis* c.p. per difetto del dolo specifico richiesto dalla fattispecie⁷⁹, la pronuncia resa in sede di

⁷⁶ C. SELLA, *Le mutilazioni genitali*, cit., p. 305; G. CASSANO, F. PATRUNO, *Mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 189; M. LOMBARDO, *Infibulazione*, cit., par. 6; G. MASTRANGELO, *Circoncisione*, cit., p. 243 s.; ID., *Il Sudan*, cit., p. 84. Nello stesso senso, implicitamente, V. MASARONE, *L'incidenza del fattore culturale*, cit., e G. FORNASARI, *Nuove riflessioni*, cit., che subordinano la validità del consenso alle lesioni genitali alla maggior età della disponente.

⁷⁷ S. SEMINARA, *La dimensione del corpo nel diritto penale*, in L. LENTI, E. PALERMO FABRIS, P. ZATTI (a cura di), *I diritti in medicina*, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), *Trattato di biodiritto*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 204.

⁷⁸ Trib. Verona, 14 aprile 2010, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2011, p. 838 ss., con nota di C. PECORELLA, *Mutilazioni genitali femminili: la prima sentenza di condanna*, *ivi*, p. 853 ss.; in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2010, 3, p. 209 ss., con nota di L. MIAZZI, *Il diverso trattamento giuridico delle modificazioni genitali maschili e femminili, ovvero: dai reati culturali ai reati coloniali*, *ivi*, p. 103 ss. Nel caso giunto a consumazione, in particolare, è stato possibile apprezzare in corrispondenza del glande clitorideo «una minuta cicatrice lineare, di colore bianco opalescente, della lunghezza di ca. 4 mm. e a decorso pressoché longitudinale», non essendo invece possibile accertare l'interessamento di piani più profondi con conseguente lesione della funzione clitoridea; il carattere superficiale della lesione, con rapida cicatrizzazione e verosimile assenza di ulteriori conseguenze perniciose ha fatto sì che venisse ritenuta integrata la circostanza attenuante della lesione di lieve entità ex art. 653 *bis*, secondo comma. Sul punto Trib. Verona, cit., p. 840 ss.; 847 ss.

⁷⁹ Su tale profilo della pronuncia vedi *supra*, par. 5 in riferimento ai rapporti tra dolo specifico e tipicità, nonché *infra*, § 7, riguardo agli aspetti più propriamente attinenti alla dimensione soggettiva.



gravame ha preso in considerazione la possibilità di sussumere le condotte nella generale fattispecie di lesioni di lieve entità *ex art. 582 c.p.* Applicando gli ordinari criteri in materia di consenso dell'avente diritto, la Corte d'Appello di Venezia ha tuttavia ritenuto che i ricorrenti, nella qualità di genitori delle infanti, avessero validamente prestato il consenso con piena efficacia scriminante *ex art. 50 c.p.*, trattandosi di una lesione guarita nell'arco di pochi giorni e senza diminuzioni permanenti sull'integrità fisica delle vittime (tanto che, nella pronuncia di primo grado, era stata riconosciuta la circostanza attenuante delle lesioni di lieve entità *ex art. 583 bis*, secondo comma)⁸⁰.

Conseguentemente, è possibile rilevare come il consenso alla lesione del diritto espresso dal soggetto in forza del condizionamento culturale, tanto in riferimento alle mutilazioni genitali femminili quanto rispetto agli altri reati culturalmente motivati, in nulla si differenzi dal consenso validamente espresso in forza della qualsiasi altra motivazione che sorregga la volontà del soggetto, rimanendo comunque subordinato alle regole di validità e ai limiti della disciplina generale di tale causa scriminante.

7 - segue: l'esercizio di un diritto

Più composite risultano invece le considerazioni che è possibile svolgere in riferimento alla causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, tanto in riferimento alle mutilazioni genitali femminili quanto rispetto al *genus* dei reati culturalmente motivati. Il carattere di norma in bianco dell'art. 51 c.p., di per sé bisognosa di eterointegrazione mediante le diverse disposizioni fondanti la facoltà scriminante⁸¹, obbliga difatti ad analizzare partitamente i diritti di fonte costituzionale (quali la libertà di religione, il diritto a educare i figli secondo le proprie convinzioni o lo stesso diritto a vivere secondo la propria cultura di appartenenza), la legge straniera e la consuetudine.

⁸⁰ App. Venezia, 21 febbraio 2013, cit., p. 53 s.

⁸¹ **G. MARINUCCI**, *Fatto e scriminanti. Note dogmatiche e politico-criminali*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, 1983, p. 1232; **A. LANZI**, *La scriminante dell'art. 51 c.p. e le libertà costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1983, p. 7; **F. VIGANÒ**, *Commento all'art. 51 c.p. (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere)*, in E. DOLCINI, G.L. GATTA (a cura di), *Codice penale commentato*, cit., p. 869; **F. PALAZZO**, *Corso di diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 359.



Prendendo le mosse dall'eventuale valenza scriminate discendente dall'art. 19 Cost. in materia di libertà religiosa, è possibile rilevare come, con riferimento alle mutilazioni genitali femminili sia agevole pervenire a una risposta negativa. Ancorché sovente poste in relazione con il credo musulmano (come risulta dalle stesse dichiarazioni di una delle vittime del caso in esame, informata genericamente dalla madre sulla pratica "connessa a usanze religiose"⁸²), risulta difatti pacifico come le mutilazioni genitali femminili non siano una pratica di per sé riconducibile al culto coranico. Poste in essere già diversi secoli prima della predicazione di Maometto, le mutilazioni genitali femminili sono infatti diffuse anche tra popolazioni cattoliche, copte, protestanti, ebreo, animiste o atee, mentre risultano ignote in Paesi di stretta osservanza coranica (quali ad esempio Arabia Saudita, Iran, Iraq, Marocco, Algeria, Libia e Tunisia)⁸³. Prive di riscontro all'interno del Corano, le mutilazioni genitali femminili trovano alcuni riferimenti, invero controversi, in alcuni *hadith* della Sunna, laddove il profeta Maometto suggerirebbe a una "tagliatrice di clitoridi" di operare leggermente per contribuire ad accrescere la bellezza della donna, trattandosi comunque (a differenza della circoncisione maschile) di una pratica lecita ma non necessaria⁸⁴. Rispetto a tali pratiche, pertanto, è più corretto ritenere che l'*islam* abbia operato solo una sorta di razionalizzazione *a posteriori*, consentendone la perpetuazione e legittimandola mediante l'inserimento tra gli elementi del culto⁸⁵. Sul punto, appare significativo rammentare come la stessa Dichiarazione su

⁸² Trib. Torino, 30 ottobre 2018, cit., p. 4.

⁸³ U.K. MOHAMED, *Una pratica millenaria*, cit., p. 156 s.; A. FACCHI, *L'escissione*, cit., p. 502; G. DEL MISSIER, *Le mutilazioni*, cit., p. 1111 s.; C. RICCI, *Mutilazioni genitali*, cit., p. 25; G. CASSANO, F. PATRONO, *Mutilazioni genitali, circoncisioni e ordinamento giuridico italiano*, in *Diritto e giustizia*, 9, 2003, p. 90 ss.; M. PAGANELLI, F. VENTURA, *Una nuova fattispecie*, cit., p. 275; G. LA MONACA, G. AUSANIA, F. SCASELLATI SFORZOLINI, *Le mutilazioni genitali*, cit., p. 645; L. BELLUCCI, *Immigrazione*, cit., p. 189. A. VANZAN, L. MIAZZI, *Modificazioni genitali*, cit., p. 19 s.; C. COLOMBO, *L'art. 583 bis*, cit., p. 60 ss.; B. GUALCO, R. RENSI, C. BARBIERI, *Le mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 276 ss. e p. 421; R. ALUFFI, voce *Šarī'a*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 2015, Annali VIII, p. 750 *sub nota* 4.

⁸⁴ B. GUALCO, R. RENSI, C. BARBIERI, *Le mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 277. Nel dialogo tra Maometto e una "tagliatrice di clitoridi", questi avrebbe ammonito la donna dicendo «Taglia leggermente e non esagerare [...] La circoncisione è *sunnah* per gli uomini e *makrumah* per le donne. Sfiorate e non sfibrate. Il viso diventerà più bello e il marito resterà estasiato». Sul punto anche A. PROVERA, *Tra frontiere e confini*, cit., p. 184 ss.

⁸⁵ G. BRUNELLI, *Prevenzione e divieto*, cit. p. 569.



questioni relative ai bambini, adottata a Rabat nel 2005 nell'ambito dell'Organizzazione della cooperazione islamica (OCI), annovera le mutilazioni genitali femminili tra le pratiche "falsamente associate con l'islam", come tali oggetto di ferma condanna⁸⁶. L'impossibilità di rintracciare una valenza propriamente religiosa in riferimento alle mutilazioni genitali femminili esclude dunque, *ab imis*, la possibilità di riferirsi all'art. 19 Cost. quale forma di esercizio di un diritto con valenza scriminante. Sennonché, appare opportuno rilevare incidentalmente come anche l'eventuale riconoscimento della valenza trascendente della pratica non avrebbe verosimilmente portato a conclusioni di diverso segno: la giurisprudenza, tanto in riferimento a fatti di reato scevri di alcun condizionamento culturale quanto in riferimento a ipotesi culturalmente motivate, ha difatti tradizionalmente escluso che la libertà di religione possa essere invocata per giustificare lesioni non solo dei diritti inviolabili della persona (come avverrebbe nel caso delle mutilazioni genitali femminili)⁸⁷, ma anche di interessi superindividuali afferenti alla pubblica tranquillità o all'ordine pubblico, nel bilanciamento con i quali la libertà religiosa è risultata sistematicamente soccombente⁸⁸. In riferimento ai reati culturalmente motivati, in particolare, oltre alla nota giurisprudenza di legittimità sul porto del *kirpan*⁸⁹, il carattere recessivo della libertà religiosa

⁸⁶ L. PINESCHI, voce *Diritti umani (protezione internazionale dei)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 2012, Annali V, p. 599.

⁸⁷ F. BASILE, *La nuova incriminazione*, cit., p. 689; S. MATERGIA, *Le mutilazioni genitali*, cit., p. 118 s.; F. BASILE, *Commento all'art. 583 bis*, cit., par. 28.

⁸⁸ Oltre al noto caso Oneda, in riferimento alla morte di una ragazza talassemica per la mancata effettuazione di emotrasfusioni in ossequio al credo dei Testimoni di Geova (Ass. Cagliari 10 marzo 1982, in *Foro italiano*, 1983, II, c. 27, su cui A. LANZI, *La scriminante*, cit., p. 87), vengono esemplificativamente in rilievo il riconoscimento del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone per l'incessante suono delle campane liturgiche (su cui S. FIORENTINO, *Per una tutela giuridica del suono delle campane*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2, 1990, p. 276 ss.) o l'integrazione del reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti quand'anche commesso per motivi religiosi (su cui A. LANZI, *La scriminante*, cit., p. 89 ss., e F. VIGANÒ, *Commento all'art. 51 c.p.*, cit., p. 889 ss. con relativi riferimenti giurisprudenziali).

⁸⁹ Dopo alcuni ondeggiamenti nella giurisprudenza di merito, la Suprema Corte ha assunto un orientamento univoco nel negare la liceità del porto del pugnale sacro per i fedeli di religione *sikh* (Cass., sez. I, 14 giugno 2016, n. 24739; Cass., sez. I, 16 giugno 2016, n. 25163; Cass., sez. I, 15 maggio 2017 n. 24084, tutte in *dejure.it*). In dottrina, *ex multis*, S. CARMIGNANI CARIDI, *Ostentazione di simboli religiosi e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il problema del kirpan dei fedeli Sikh*, in *Il diritto ecclesiastico*, 3-4, 2009, p. 741 ss.; A. PROVERA, *Il giustificato motivo: la fede religiosa come limite intrinseco della tipicità*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2010, p. 964 ss.; A. BERNARDI, *Populismo giudiziario?*



rispetto ai diversi interessi tutelati dalle fattispecie incriminatrici sembra infatti essere emersa anche rispetto al porto del *burqa*⁹⁰, all'uso di stupefacenti con funzione rituale⁹¹ o alla circoncisione maschile⁹². In tali vicende giurisprudenziali gli esiti assolutori, più che a un'autentica prevalenza dell'art. 19 Cost. con valenza scriminante, sembrano a ben vedere riconducibili alla particolare struttura di fattispecie o alla presenza di specifiche disposizioni di legge facoltizzanti la pratica.

In riferimento alle mutilazioni genitali femminili, poi, ci si è chiesti se l'eventuale esclusione dell'antigiuridicità del fatto potesse derivare dal diritto-dovere di educare la prole secondo i propri convincimenti, *ex art.* 30 Cost., ovvero dal diritto a vivere conformemente alla cultura di appartenenza. In riferimento al primo profilo, è da escludere che il diritto di educare i figli possa estendersi fino a ricomprendere tali pratiche lesive: per quanto i genitori abbiano la facoltà di trasmettere convincimenti e tradizioni anche dissonanti rispetto a quelle condivise dalla maggior parte

Evoluzione sulla giurisprudenza sul kirpan, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, 2017, p. 671 ss.; **G. MARTIELLO**, *Fattore religioso e "giustificato motivo" del porto di un coltello: la vicenda del "Kirpan" approda in Cassazione*, in *Indice penale*, 2017, p. 841 ss.; **F. BASILE, M. GIANNOCCOLI**, *Il coltello kirpan, i valori occidentali e gli arcipelaghi culturali confliggenti*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 3, 2017, p. 1 ss.; **A. LICASTRO**, *Il motivo religioso non giustifica il porto fuori dall'abitazione del kirpan da parte del fedele Sikh (considerazioni in margine delle sentenze n. 24739 e 25163 del 2016 della Cassazione penale)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 1, 2017, p. 1 ss.

⁹⁰ Trib. Cremona, 27 novembre 2008 n. 78, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2010, p. 962 ss., con nota di **A. PROVERA**, *Il giustificato motivo*, cit.. Sul tema anche **G.L. GATTA**, *Islam, abbigliamento religioso, diritto e processo penale: brevi note a margine di due casi giurisprudenziali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, giugno 2009, p. 1 ss.; **G. BASSETTI**, *Interculturalità, libertà religiosa e abbigliamento. La questione del burqa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 25, 2012, p. 1 ss.

⁹¹ Cass., sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 44227, in *Oliv.it*; Cass., sez. VI, 3 giugno 2008, n. 28720, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2008, p. 1051 ss., con nota di **L. RISICATO**, *La detenzione "rituale" di sostanze stupefacenti tra multiculturalismo, diritto di culto e ragionevoli soglie di punibilità*, *ivi*, p. 1039 ss.

⁹² Trib. Padova, 9 novembre 2007, in *Il diritto ecclesiastico*, 3-4, 2008, p. 795 ss. e, sulla stessa vicenda, Cass., sez. VI, 24 novembre 2011, n. 43646, in *Cassazione penale*, 11, 2012. In dottrina, **A. CESERANI**, *Quando la circoncisione rituale maschile diventa reato culturalmente motivato*, *ibidem*, 1-2, 2012, p. 389 ss.; **E. D'IPPOLITO**, *Kulturnormen ed inevitabilità dell'errore sul divieto: la Corte di Cassazione riconosce l'errore determinato da "fattori culturali" come causa di esclusione della colpevolezza*, in *Cassazione penale*, 11, 2012, p. 3711 ss.; **C. GRANDI**, *Problemi in materia di errore scusabile nell'esercizio abusivo di professione medica. In margine a Cass. pen., sez. VI, n. 43646 del 2011*, in *Studium iuris*, 9, 2012, p. 961 ss.; **A. GABOARDI**, *Il rigorismo salvato dall'indulgenza: la circoncisione "culturalmente motivata" tra lesione personale ed esercizio abusivo della professione medica*, in *Indice penale*, 2, 2014, p. 623 ss.



dei consociati, il diritto non ricomprende la facoltà di disporre del corpo altrui in maniera tale da creare nocimento alla salute e all'integrità fisica⁹³. Più complesso risulta invece il riferimento al diritto a vivere secondo il formante culturale di appartenenza, sulla cui stessa configurabilità si appuntano rilevanti perplessità; in assenza di alcun esplicito riferimento all'interno della Carta costituzionale, lo stesso secondo alcuni potrebbe essere rintracciato mediante un'interpretazione evolutiva dell'art. 9, primo comma, Cost.⁹⁴, ovvero risultare ascritto tra i "diritti inviolabili dell'uomo" di cui all'ampia clausola generale *ex art. 2 Cost*⁹⁵. Tale incerto diritto, a ben vedere, sembra venire in rilievo addirittura nel primo arresto giurisprudenziale in materia di mutilazioni genitali femminili, allorquando il Tribunale di Torino ha emesso il già citato decreto di archiviazione considerando che i genitori "hanno inteso sottoporre la figlia a pratiche di mutilazione genitale, pienamente accettate dalle tradizioni locali (e parrebbe, dalle leggi) del loro Paese"⁹⁶. In realtà la giurisprudenza successiva, in riferimento a differenti ipotesi di reato culturalmente motivato, ha avuto modo a più riprese di precisare come tale diritto, anche qualora ritenuto esistente, non possa giammai prevalere sulle istanze fondamentali di tutela della persona umana e di uguaglianza tra i consociati *ex artt. 2 e 3 Cost*. Tale impostazione, recepita incidentalmente in materia di mutilazioni genitali femminili dalla già citata sentenza del Tribunale di Verona⁹⁷, è stata a più riprese affermata dalla Suprema Corte in riferimento a una eterogenea compagine di fatti di reato culturalmente condizionati chiarendo come, in ogni caso, non

"possono assumere alcuna incidenza in senso scriminante eventuali pretese o rivendicazioni legate all'esercizio di particolari forme o potestà in ordine alla gestione del proprio nucleo familiare, ovvero specifiche usanze, abitudini, connotazioni di dinamiche interne a gruppi familiari che costituiscono il portato di concezioni in assoluto contrasto con i principi e le norme che stanno alla base

⁹³ S. MATERGIA, *Le mutilazioni genitali*, cit., p. 115 ss.; C. BARBIERI, R. RENSI, B. GUALCO, *Le mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 421.

⁹⁴ I. RUGGIU, *Dis-eguaglianza e identità culturale: tolleranza e multiculturalismo*, in M. DELLA MORTE (a cura di), *La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, p. 199.

⁹⁵ C. DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati*, cit., p. 209.

⁹⁶ Trib. Torino, 1997, inedito, su cui *supra*, *sub nota* 38.

⁹⁷ Trib. Verona, cit., p. 850, che coglie nel condizionamento della cultura e della tradizione non una scriminante ma la stessa *ratio* dell'introduzione di tale norma nel nostro ordinamento, che verrebbe altrimenti svuotata di significato.



dell'ordinamento giuridico italiano e della concreta regolamentazione dei rapporti interpersonali⁹⁸.

Considerazioni di tal fatta, d'altro canto, risultano da ultime riprese anche nella pronuncia della Cassazione relativa alla vicenda in esame, ancorché senza una diretta rilevanza rispetto al diverso profilo (*l'error iuris*) affrontato in quella sede⁹⁹.

Passando poi a esaminare le fonti di rango subcostituzionale, in mancanza di una legge ordinaria di diritto interno che facoltizzi tali condotte è emerso il dubbio se il diritto scriminante *ex art. 51 c.p.* potesse derivare da ordinamenti giuridici stranieri. In riferimento alle mutilazioni genitali femminili, i cenni comparatistici sopra fugacemente tratteggiati consentono di escludere tale evenienza, essendosi dato conto del progressivo processo di criminalizzazione di tali pratiche, sotto la spinta delle costanti sollecitazioni internazionali, anche negli ordinamenti stranieri in cui le stesse risultano tradizionalmente diffuse a livello sociale. In ogni caso, pur ipotizzando che gli autori della pratica provengano da uno Stato il cui diritto interno non vieta o, addirittura, rende lecite le mutilazioni genitali, è possibile giungere a una analoga conclusione valevole, in generale, anche per tutte le ipotesi di reato (anche) culturalmente condizionato. A tal proposito, difatti, è stato univocamente messo in luce come il principio di territorialità della legge penale *ex artt. 3 e 6 c.p.* penale non consenta, salvo un espresso rinvio da parte del diritto interno, di far riferimento a norme giuridiche vigenti negli ordinamenti di provenienza degli agenti per i fatti posti in essere in Italia¹⁰⁰.

A conclusioni dello stesso tenore si giunge, infine, avendo riguardo all'eventuale valenza scriminante della consuetudine. Sul punto, appare in primo luogo necessario sceverare la mera reiterazione di una condotta in via di fatto (giuridicamente irrilevante) dalla consuetudine quale fonte del diritto, assistita non solo dalla *diuturnitas* ma anche dall'*opinio iuris ac*

⁹⁸ Cass., sez. VI, 13 maggio 2014, n. 19674, in *dejure.it*. In termini consimili, Cass., sez. VI, 24 novembre 1999 n. 3398; Cass., sez. VI, 16 dicembre 2008, n. 46300; Cass., sez. VI, 29 maggio 2009, n. 22700; Cass., sez. III, 2 luglio 2018, n. 29613, tutte in *dejure.it*

⁹⁹ La pronuncia in esame, in particolare, si rifà a Cass., sez. III, 26 febbraio 2020 n. 7590, e Cass., sez. III, 5 marzo 2020, n. 8986, entrambe in *dejure.it*.

¹⁰⁰ F. MANTOVANI, voce *Esercizio del diritto*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1966, vol. XV, p. 659 ss.; ID., *Diritto penale*, cit., p. 239. In giurisprudenza, negano la rilevanza scriminante dei regimi giuridici dei Paesi di provenienza in materia di diritto di famiglia Trib. Genova, 7 novembre 2003, Rhiyat, in *Diritto e giustizia*, 11, 2004, p. 91 ss.; Cass., sez. III, 17 settembre 2007 n. 34909, in *dejure.it*, su cui A. GENTILE, *violenza sessuale in matrimonio retto da diritto straniero: il prudente approccio della Cassazione ai c.d. "reati culturali"*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, 2009, p. 421 ss.



necessitatis. Avendo riguardo unicamente a tale seconda ipotesi¹⁰¹, in riferimento alle condotte consuetudinarie formatesi all'estero non possono non valere le medesime considerazioni espresse in riferimento all'efficacia scriminante della legge straniera¹⁰². Qualora invece la reiterazione in via di fatto all'interno di una comunità avvenga sul suolo nazionale, oltre al carattere divisivo e minoritario di queste condotte tale da rendere incerto il *consensus communis*¹⁰³, l'efficacia scriminante appare esclusa dagli stretti margini di operatività riconosciuti alla consuetudine all'interno del nostro ordinamento, potendo la stessa operare solo *praeter* o *secundum legem* e giammai, come nel caso in cui la condotta consuetudinaria integri gli estremi di reato, *contra legem*¹⁰⁴.

8 - I riflessi sulla colpevolezza: l'oggetto del dolo

Dimentiche dei profili afferenti al tema dell'antigiuridicità, le pronunce in commento risultano invece ricche di spunti in riferimento ad alcuni profili problematici inerenti alla categoria della colpevolezza quali il dolo e, soprattutto, la conoscibilità del precetto penale.

In riferimento al coefficiente di imputazione soggettiva dell'art. 583 *bis* c.p., l'attenzione della dottrina è stata pressoché polarizzata dalle perplessità derivanti dalla previsione, nella sola fattispecie di cui al

¹⁰¹ L'eventuale valenza scriminante della consuetudine in ipotesi di reato culturalmente motivato risulta univocamente esclusa in giurisprudenza in ipotesi di maltrattamenti in famiglia o riduzione in servitù di minori mediante l'impiego nell'accattonaggio. A questo riguardo, mentre alcune pronunce negano la valenza scriminante del *mangel* rom per il carattere *contra legem* di tale consuetudine (Cass., sez. III, 25 gennaio 2007 n. 2841; Cass., sez. V, 28 settembre 2012 n. 37368; Trib. Napoli, sez. Gip, 3 luglio 2014, n. 1919, tutte in *dejure.it*) altri arresti più condivisibilmente giungono al medesimo esito considerando la consuetudine alla mendicizia nella sua esclusiva valenza fattuale, senza poter la stessa assurgere a fonte fatto dell'ordinamento giuridico (Cass., sez. V, 28 novembre 2008, n. 44516; Ass. App. Napoli, sent. 11 giugno 2015, n. 58, entrambe in *dejure.it*).

¹⁰² **M. BOUCHARD**, *Dalla famiglia*, cit., p. 23, che sottolinea l'inaccettabilità nel nostro ordinamento di una consuetudine creata e rispettata all'estero; **F. BASILE**, *La nuova incriminazione*, cit., p. 689; **C. BARBIERI, R. RENSI, B. GUALCO**, *Le mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 421 s; **F. BASILE**, *Commento all'art. 583 bis*, cit., par. 28.

¹⁰³ **V. MAGNINI**, *La disciplina penale*, cit., p. 488 s.

¹⁰⁴ **F. VIGANÒ**, *Commento all'art. 51 c.p.*, cit., p. 878; **F. PALAZZO**, voce *Legge penale*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Utet, Torino, 1997, par. 5. Con particolare riguardo alle mutilazioni genitali femminili **M. LOMBARDO**, *Infibulazione*, cit., § 6.



secondo alinea, del dolo specifico consistente nel “fine di menomare le funzioni sessuali”. I timori legati alla difficoltà di provare in sede processuale tale proiezione teleologica, soprattutto alla luce delle diverse finalità che ordinariamente muovono gli agenti culturalmente determinati¹⁰⁵, hanno trovato puntuale riscontro nell’unico caso giurisprudenziale occorso in riferimento all’art. 583 *bis* c.p. prima della vicenda in esame. In riferimento alle pratiche di incisione del clitoride (così detta *aruè*) diffuse presso l’etnia nigeriana degli Edo-bini, gli esperti in antropologia e pedagogia sentiti nel corso del processo di primo grado avevano messo in luce come la pratica non presentasse alcuna finalità di controllo sessuale sulle donne ma assumesse una valenza identitaria mediante il riconoscimento del nuovo soggetto quale parte del gruppo, derivandone così l’umanizzazione del soggetto e la possibilità di vivere liberamente all’interno del consorzio sociale, con qualche valenza purificatoria dovuta alla fuoriuscita di alcune gocce di sangue. Ciò nonostante, la sentenza resa dal Tribunale di Verona aveva comunque ritenuto integrato il dolo specifico richiesto dalla fattispecie sulla scorta delle dichiarazioni rese dagli imputati, secondo i quali la donna, qualora non sottoposta a mutilazione (di per sé obbligatoria prima del matrimonio), “prova un desiderio sessuale anche eccessivo che può portarla a desiderare altri uomini oltre al proprio”¹⁰⁶. Sennonché, l’integrale rilettura di tali dichiarazioni ha portato, in sede di gravame, a ritenere escluso tale elemento psicologico, non potendosi riscontrare negli imputati alcuna proiezione teleologica verso l’alterazione delle funzioni sessuali per comprometterne il desiderio o la praticabilità dell’atto sessuale¹⁰⁷. Anche alla luce di tale precedente, sembra invero che l’introduzione del dolo specifico all’interno dell’art. 583 *bis*, secondo comma, c.p. rischi di condannare la norma a una sistematica disapplicazione a favore, in via suppletiva, della generale fattispecie di lesioni.

L’analisi della vicenda in esame sollecita invece alcune interessanti considerazioni in riferimento al dolo generico e, in particolare, ai controversi rapporti tra l’oggetto di tale criterio di imputazione subiettiva

¹⁰⁵ **F. BASILE**, *La nuova incriminazione*, cit., p. 689 s., che rammenta le perplessità sollevate già in sede di lavori preparatori; **C. SELLA**, *Le mutilazioni genitali*, cit., 296, che riconosce nella prova del dolo specifico una vera e propria *probatio diabolica*; **C. PIEMONTESE**, *L. 9.1.2006 n. 7*, cit., p. 300; **C. DE MAGLIE**, *I reati*, cit., p. 41; **F. BASILE**, *Commento all’art. 583 bis*, cit., par. 30; **A. PROVERA**, *Tra frontiere e confini*, cit., p. 196

¹⁰⁶ Trib. Verona, 14 aprile 2010, cit., p. 848 s.

¹⁰⁷ App. Venezia, 21 febbraio 2013, cit., p. 43 ss.



e il disvalore del fatto. Uno spunto, in tal senso, viene da alcune censure difensive riportate nella pronuncia resa dal giudice di prime cure, completamente pretermesse nella successiva motivazione della sentenza e del tutto ignorate anche nei successivi gradi di giudizio a favore di più penetranti argomentazioni in riferimento all'*ignorantia legis*. La pronuncia del Tribunale di Torino fa riferimento alle argomentazioni difensive relative alla possibile mancanza di dolo a causa delle "tradizioni e consuetudini etniche dei due imputati", ribadendo la necessità di "interrogarsi sulla coscienza dell'illiceità della condotta per comprendere se [...] fosse cosciente del disvalore delle sue azioni"¹⁰⁸. Sul punto, emerge invero una certa confusione concettuale su cui occorre fare chiarezza.

Il riferimento alla "coscienza della illiceità della condotta", posta in relazione all'oggetto del dolo, sembra di per sé evocare la vecchia *Vorsatztheorie* o teoria del dolo che, nella tormentata sistematizzazione dell'errore sul precetto all'interno dell'ordinamento tedesco, riteneva indefettibile l'effettiva coscienza del carattere antiggiuridico del fatto da parte dell'agente¹⁰⁹. Da sempre incompatibile col nostro ordinamento stante il ferreo disposto dell'art. 5 c.p., la teoria del dolo è stata definitivamente infirmata dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988 n. 364 che, temperando il draconiano rigore della disciplina dell'errore sul precetto e recependo la diversa teoria della colpevolezza (*Schuldtheorie*), richiede invece la mera conoscibilità della norma da parte dell'agente. D'altro canto, occorre precisare come la coscienza dell'illiceità, seppur intesa in senso non effettivo ma meramente potenziale, risulti comunque distonica rispetto al coefficiente doloso: propugnando una piena valorizzazione di tale elemento all'interno della sistematica dell'illecito, la stessa sentenza della Corte costituzionale ha escluso che la conoscibilità dell'illiceità del fatto costituisse un mero presupposto del dolo, attribuendole invece autonoma rilevanza all'interno della colpevolezza dell'illecito penale¹¹⁰. Alla luce di quanto recepito dal diritto vivente in forza delle indicazioni della Consulta, pertanto, il riferimento alla coscienza dell'illiceità, comunque inteso, appare di per sé inconferente con l'oggetto del dolo, afferendo invece alla diversa problematica dell'*ignorantia legis* di cui si dirà appresso.

¹⁰⁸ Trib. Torino, 30 ottobre 2018, cit., p. 10.

¹⁰⁹ F. PALAZZO, *Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1988, p. 935 ss.; A. VALLINI, *Antiche e nuove tensioni*, cit., p. 223 s.

¹¹⁰ Corte Cost., 24 marzo 1988 n. 364, par. 14 s.



Il riferimento alla coscienza del disvalore delle azioni, pure evocata dalla sentenza senza ulteriori approfondimenti, apre invece a interessanti considerazioni non solo dal punto di vista dogmatico ma, per quanto qui di interesse, anche in riferimento alla problematica dei reati culturalmente motivati. Di fronte alla concezione strettamente psicologica del dolo affermata a partire dall'ottocento quale mero riflesso subiettivo degli elementi del fatto tipico¹¹¹, la dottrina ha a più riprese cercato di rintracciare all'interno del dolo degli elementi che in qualche modo ponessero in relazione la coscienza dell'agente con l'offesa all'interesse tutelato. Preso atto dell'insostenibilità della *Vorsatztheorie*, incompatibile non solo con diritto positivo ma anche con le stesse esigenze politico-criminali di difesa sociale¹¹², la dottrina italiana ha proposto di arricchire l'oggetto del dolo ora con la consapevolezza del disvalore etico-sociale del fatto¹¹³ ora (sulla scorta dei dettami della teoria realistica del reato) con la coscienza dell'offesa all'interesse giuridicamente tutelato¹¹⁴. Orbene, deve rilevarsi come l'eccezione difensiva volta a richiamare una di tali ricostruzioni dell'elemento obiettivo del dolo appaia assolutamente perspicace per quanto, come evincibile dall'esito del giudizio, di per sé infondata. Qualora accolte, difatti, tali ricostruzioni avrebbero determinato una definitiva soluzione a tutte le problematiche sollevate dai reati culturalmente motivati¹¹⁵: l'estraneità del soggetto alle valutazioni - di matrice sociale o giuridica - diffuse presso il gruppo maggioritario avrebbe di per sé condotto a un sistematico disconoscimento dell'elemento psicologico dell'illecito penale determinando, anche rispetto al caso *de quo*, la sicura assoluzione degli imputati. Sennonché, la giurisprudenza ha sempre mostrato scarsa inclinazione per tali ricostruzioni dottrinarie seguitando a ricostruire l'oggetto del dolo quale semplice proiezione, nel

¹¹¹ **F. VIGANÒ**, *Stato di necessità e conflitti di doveri. Contributo alla teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 76; **A. VALLINI**, *Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 21; **M. LANZI**, *Error iuris e sistema penale. Attualità e prospettive*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 38

¹¹² **G. FIANDACA**, *Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: "prima lettura" della sentenza n. 364/1988*, in *Il foro italiano*, 1988, I, p. 1387.

¹¹³ **I.M. GALLO**, voce *Dolo (dir. pen.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1964, vol. XIII, p. 776 ss.; **F. MANTOVANI**, *Diritto penale*, cit., p. 310.

¹¹⁴ **I.M. GALLO**, voce *Dolo (dir. pen.)*, cit., p. 786 ss.; **S. PROSDOCIMI**, voce *Reato doloso*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Utet, Torino, 1996, par. 2.

¹¹⁵ Sui rapporti tra reati culturalmente motivati e coscienza dell'offesa, **C. DE MAGLIE**, *I reati*, cit., p. 218 ss.



foro interno, di tutti gli elementi previsti dal legislatore nella descrizione del fatto tipico¹¹⁶.

Anche rispetto alla fattispecie di mutilazioni genitali di cui all'art. 583 *bis*, primo comma, c.p., pertanto, l'agente deve rappresentarsi non altro che l'esito lesivo della mutilazione degli organi genitali (così come descritta esemplificativamente dalla fattispecie), unitamente all'elemento negativo dell'assenza di esigenze terapeutiche. In riferimento a quest'ultimo elemento, al pari di quanto rilevato per il dolo specifico della fattispecie di cui al secondo alinea, sembra invero che il legislatore abbia optato per una redazione della fattispecie assai poco perspicua che, allontanandosi eccessivamente dal substrato criminologico del fenomeno, rischia di compromettere nella dinamica processuale l'accertamento di tale elemento sul piano psicologico. Da un lato, difatti, è stato messo in luce come solitamente i soggetti agiscano nell'erronea convinzione di migliorare la salute e lo *status* della donna, sì che difetterebbe la rappresentazione di tale elemento normativo di fattispecie¹¹⁷; dall'altro, cercando di superare tale *impasse*, si è ritenuto che l'onere probatorio gravante sull'accusa sarebbe facilmente assolvibile nel momento in cui - come solitamente avviene - l'intervento venga posto in essere da personale non sanitario e in condizioni igieniche precarie¹¹⁸.

Tale *regula iuris*, d'altro canto, ha trovato applicazione anche in riferimento ad altre ipotesi di reato culturalmente determinato, laddove la Suprema Corte - in un caso di maltrattamenti e altre violenze maturate nel contesto familiare - ha precisato la totale indifferenza delle valutazioni dell'agente circa l'adeguatezza giuridico sociale delle proprie condotte in base alla cultura di appartenenza rispetto alla sussistenza del dolo, pienamente integrato quand'anche al soggetto la condotta appaia "innocua, oppure socialmente utile e non riprovevole".¹¹⁹.

9 - segue: la conoscibilità del precetto

¹¹⁶ *Ex multis*, Cass., sez. I, 1 marzo 2007, n. 15885, in *dejure.it*; Cass., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343, par. 34, in *dejure.it*.

¹¹⁷ **F. BASILE**, *La nuova incriminazione*, cit., p. 687; **ID.**, *Commento all'art. 583 bis*, cit., parr. 5, 23 e 32

¹¹⁸ **C. BARBIERI, R. RENSI, B. GUALCO**, *Le mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 419.

¹¹⁹ Cass., sez. VI, 16 dicembre 2008 n. 46300, cit.



Più complesse appaiono poi le considerazioni che è possibile svolgere in riferimento al tema dell'*ignorantia legis*, vero e proprio *leitmotiv* dei tre arresti giurisprudenziali in cui si articola la vicenda in esame. Sul punto, appare opportuno procedere preliminarmente a una sintetica ricostruzione delle cadenze argomentative delle pronunce, provvedendo poi a inserire le stesse in un più ampio inquadramento dogmatico volto a trarre qualche considerazione generale sui rapporti tra art. 5 c.p. e reati culturalmente condizionati.

Sotto il primo profilo, emerge una interessante dialettica tra le argomentazioni difensive volte a dimostrare l'ignoranza inevitabile dell'imputata e le contrapposte statuizioni giurisdizionali, ferme nell'escludere la scusabilità dell'agente. La sentenza del Tribunale di Torino, in particolare, dopo aver rammentato l'„obbligo di conoscere e informarsi sulla legislazione del nostro paese relativa alle mutilazioni genitali femminili” gravante anche sull'imputata, prende in esame una serie di indici fattuali alla stregua dei quali valutare l'effettiva possibilità di adempiere all'onere informativo sulla stessa incombente. Vengono così in rilievo, da un lato, considerazioni relative alla storia personale dell'imputata, sottolineando il considerevole lasso di tempo trascorso stabilmente nel nostro Paese (dal 31 ottobre 2005) già prima dell'introduzione dell'art. 583 *bis* c.p., il tempo intercorso tra la novella legislativa e l'epoca dei fatti (ascritti, secondo la ricostruzione maggiormente favorevole all'imputata, all'estate del 2007) e il possesso di un grado medio di istruzione (attestato dal diploma di licenza media). La stessa, conseguentemente, sarebbe apparsa “adeguatamente inserita nel nostro tessuto sociale o quantomeno in grado di comprendere il disvalore che certi comportamenti rivestono per il nostro ordinamento”¹²⁰. Dall'altro lato, l'attenzione del giudice si è appuntata sul tipo di condizionamento che l'imputata avrebbe ricevuto dal formante culturale, sincerandosi della valenza “imperativa o vincolante” rivestita della pratica nel contesto di provenienza; in tal senso, le mutilazioni genitali femminili apparivano prive di valore cogente sul piano giuridico o religioso, rispondendo a “logiche puramente consuetudinarie e tradizionali” e come tali meramente tollerate. Per di più, il fermento socio-culturale che da anni interessava il continente africano attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione e la stessa criminalizzazione della pratica anche in Egitto appena l'anno successivo¹²¹ denotavano, come riconosciuto dal giudice,

¹²⁰ Trib. Torino, 30 ottobre 2018, cit., p. 13.

¹²¹ In riferimento alla valutazione giuridica delle mutilazioni in Egitto, il decreto



un “contesto culturale variegato, vivace e per nulla uniforme nel paese di origine”, smorzando così ulteriormente il condizionamento che la stessa avrebbe potuto riceverne. Ben potendo comprendere l’illiceità della propria condotta, l’asserita *ignorantia legis* dell’imputata appariva dunque inescusabile.

La struttura argomentativa della pronuncia di primo grado in punto di *error iuris* risulta ribadita anche nei successivi gradi di giudizio, arricchendosi tuttavia di qualche ulteriore spunto di interesse. Oltre alle censure difensive di per sé incentrate su una diversa lettura degli elementi fattuali già presi in considerazione (sottolineando la giovane età della donna al momento dell’immigrazione in Italia, la provenienza da un contesto rurale, l’aver subito essa stessa pratiche di mutilazione genitale e la mancata integrazione nel contesto sociale italiano anche sotto il profilo scolastico, avendo conseguito il diploma di licenza media solo successivamente), il ricorso metteva in rilievo la non immediata percepibilità, da parte dell’agente, della punibilità del fatto commesso all’estero; risolvendosi l’extraterritorialità della legge penale in un elemento di pura creazione legislativa, lo stesso sarebbe sfuggito all’ambito applicativo dell’art. 5 c.p., asseritamente riferito solo a condotte la cui illiceità è immediatamente percepibile dalla maggior parte dei consociati. Prendendo incidentalmente atto della “portata chiarissima” dell’art. 583 *bis* c.p. e rifacendosi testualmente ai criteri di accertamento dell’*error iuris* elaborati dalla Corte costituzionale nel 1988 e approfonditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità, valevoli certamente anche per la fattispecie in esame, la Corte d’Appello ha respinto le tesi difensive

presidenziale 74/1959 aveva proibito la circoncisione e l’escissione, lasciando invece ai medici un margine di discrezionalità in riferimento all’escissione; nessuna di tali pratiche, in ogni caso, poteva essere effettuato in cliniche facenti capo al Ministero della sanità. Conseguentemente, tali interventi mutilatori sono diventati esclusivo appannaggio di personale non medico. Successivamente, dopo la ratifica della Conferenza del Cairo del 1994, il decreto del Ministro della Sanità dell’8 luglio 1996 n. 261 ha vietato l’esecuzione di qualsiasi tipologia di mutilazione in tutte le strutture pubbliche e private, comminando in caso di violazione la pena detentiva fino a tre anni senza alcuna rilevanza del consenso dell’interessata o dei parenti. La validità di tale decreto, infirmato dal Tribunale Amministrativo del Cairo con provvedimento del 24 giugno 1997 riautorizzando l’esecuzione di tale pratica anche negli ospedali, è stata invece riaffermata dalla Suprema Corte Amministrativa con provvedimento definitivo del 28 dicembre 1997, tornando così a vietare ogni tipo di mutilazione. Sul punto, E. FARAHIAN, N. MICHEL, *Il problema dell’escissione in Egitto*, in *La civiltà cattolica*, 4, 1995, p. 462 ss.; D. SCOLART, *Riflessioni sulle mutilazioni*, cit., p. 172; G. CASSANO, F. PATRUNO, *Mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 183 s.; G. LA MONACA, G. AUSANIA, F. SCASSELLATI SFORZOLINI, *Le mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 658.



mettendo anzi in rilievo la fallacia delle argomentazioni connesse ai brevi lassi temporali intercorrenti tra l'ingresso dell'imputata nel nostro Paese, l'introduzione della norma e i fatti di causa. Le pratiche escissorie poste in essere ai danni delle minori, difatti, erano penalmente rilevanti già prima della novella legislativa, integrando comunque gli estremi dei delitti di cui agli artt. 582, 583 e 585 c.p.; da ciò, unitamente all'effettuazione delle pratiche in Egitto poco prima della criminalizzazione della pratica anche in quel Paese, la Corte inferisce al contrario la probabile conoscenza della rilevanza penale delle pratiche da parte dell'imputata, affrettatasi a far sottoporre le proprie figlie a tale pratica all'estero prima che l'acceso dibattito che divideva la società egiziana sfociasse nella proibizione delle mutilazioni anche nel Paese di origine.

Integralmente incentrata sul tema in esame risulta, infine, la sentenza resa dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi con un unico motivo di ricorso sulla mancata considerazione, nell'accertamento dell'inevitabilità dell'ignoranza, delle "eventuali conoscenze ed abilità possedute dall'agente" da prendere in considerazione, in negativo, anche qualora risultino deficitarie. Ritenendo inammissibile una rilettura in sede di legittimità dei medesimi elementi fattuali già considerati negli arresti precedenti, con piena adesione ai percorsi motivazionali degli stessi, la Suprema Corte ha incidentalmente richiamato, in riferimento alla possibile incidenza del retaggio culturale, alcune delle già esaminate massime giurisprudenziali afferenti all'impossibilità di accordare prevalenza a mozioni culturali che risultino lesive della centralità della persona umana e di altri beni giuridici fondamentali costituzionalmente rilevanti *ex artt. 2 e 3 Cost.* Di per sé afferenti al bilanciamento tra contrapposti interessi propri delle cause di giustificazione o alla valutazione di peculiari elementi di fattispecie, le considerazioni della Corte si risolvono in interessanti (per quanto non innovativi) *obiter dicta* privi di alcuna incidenza rispetto allo sviluppo argomentativo sul tema *de quo*. Rifacendosi alla pronuncia della Corte territoriale e alle precisazioni introdotte dalle Sezioni Unite del 1994 sull'errore scusabile (sussistente, per il cittadino comune, solo nel momento in cui questi abbia diligentemente assolto all'obbligo di informazione sullo stesso incombente) la pronuncia escludere il carattere scusabile dell'asserita *ignorantia legis* ritenendo che, alla luce delle "condizioni soggettive ed oggettive di vita della giudicabile", la stessa sarebbe stata in grado di informarsi adeguatamente circa l'esistenza del divieto.

Volendo adesso contestualizzare le sentenze in analisi all'interno del paradigma dell'*error iuris* tratteggiato dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 364 del 1988, è d'uopo rilavare preliminarmente come,



contrariamente a quanto prospettato dalle censure difensive riportate dalla sentenza di appello, le regole sull'ambito applicativo e sull'accertamento dell'*ignorantia legis* enucleate dalla Consulta trovino applicazione indistintamente per tutti i divieti penalmente sanzionati. Il riferimento alla percepibilità o meno dell'illiceità del fatto da parte della maggioranza dei consociati, pertanto, non attiene alla perimetrazione dell'ambito applicativo della conoscibilità del precetto ma solo a una modulazione interna delle regole di accertamento, ricostruita dalla stessa pronuncia della Consulta richiamandosi alla *summa divisio* tra reati naturali e reati artificiali¹²².

Facendo innanzitutto riferimento ai fatti di reato assistiti da un evidente disvalore sociale, per la cui percezione risulta ordinariamente sufficiente la normale partecipazione alla vita di relazione, la Corte identifica i casi in cui il soggetto può ignorare l'antigiuridicità del fatto con le sole ipotesi dell'inimputabilità e della non meglio precisata "incolpevole carenza di socializzazione"¹²³. Quest'ultima, da intendersi verosimilmente in senso restrittivo quale condizione del soggetto straniero pienamente inserito nel contesto sociale di appartenenza ma non ancora integrato nella società di arrivo, si sostanzia in un criterio eminentemente soggettivo di per sé riferibile al problema della criminalità degli stranieri¹²⁴.

In riferimento alle ipotesi di reato prive di un corrispondente disvalore della realtà sociale, costituenti l'autentico campo di elezione della disciplina sulla scusabilità dell'ignoranza del precetto, la Corte costituzionale ha precisato come l'obbligo di matrice solidaristica ex art. 2 Cost. di informarsi e conoscere le leggi, gravante su ogni consociato, non possa fondare alcun rimprovero nel caso in cui lo stesso Legislatore, da parte sua, non abbia adempiuto al corrispondente obbligo di rendere accessibili e intellegibili i precetti normativi¹²⁵. Per sincerarsi di tale evenienza, la Corte impone dunque l'utilizzo di criteri oggettivi puri (come ad esempio l'oscurità del testo normativo o un rilevante conflitto ermeneutico) e criteri oggettivi misti (che tengono conto della positiva attività informativa posta in essere pur senza esito dal soggetto). A tali parametri, in ogni caso, non risultano estranei alcuni coefficienti di personalizzazione: assimilando l'attività informativa prodromica alla

¹²² D. PULITANÒ, voce *Ignoranza della legge (diritto penale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, Milano, 1997, I Aggiornamento, p. 619 ss.

¹²³ Corte cost., 24 marzo 1988 n. 364, parr. 20 e 28.

¹²⁴ G. FIANDACA, *Diritto penale*, cit., p. 402.

¹²⁵ Corte cost., 24 marzo 1988 n. 364, par. 18.



conoscenza del precetto a un obbligo di diligenza improntato a *standard* cautelari, la stessa pronuncia richiama i criteri di accertamento elaborati dalla giurisprudenza in riferimento al reato colposo. Così, analogamente a quanto avviene in relazione alla *culpa facti*, anche rispetto alla *culpa iuris* è necessario enucleare le regole di diligenza atte a scongiurare lo stato di ignoranza del precetto e, successivamente, personalizzare tale giudizio tenendo conto della capacità del soggetto di rendersi conto di dover dare seguito a una attività informativa e di esperire utilmente la stessa¹²⁶.

La sistematica dell'*error iuris* risultante dalla sentenza del 1988 n. 364 appena rievocata, improntata a statuti differenziati a seconda del carattere naturale o artificiale dell'illecito, ha posto non poche difficoltà interpretative nel momento in cui il dubbio sul carattere scusabile dell'*error iuris* riguarda ipotesi di reato culturalmente motivato. L'estraneità degli agenti rispetto al gruppo sociale maggioritario e il forte retaggio culturale, ancorato a tavole valorali e valutative assai dissimili, porta a revocare in dubbio la conoscibilità dell'illiceità di fatti ordinariamente accompagnati da un manifesto giudizio di disvalore e comunemente ascritti al novero dei reati naturali. In questi casi, secondo alcuni, sarebbe applicabile proprio l'ipotesi della carenza di socializzazione evocata dalla Corte, individuando persino una dimensione applicativa in alcune risalenti vicende giurisprudenziali su fattispecie marginali del sistema¹²⁷. Sennonché, oltre alla sistematica preclusione maturata in giurisprudenza circa la possibilità di evocare la scusabilità dell'errore di diritto in riferimento a reati naturali¹²⁸, è forse lo stesso fondamento di tale impostazione a dover essere riconsiderato. Come più volte messo in evidenza in dottrina, la distinzione tra reati naturali e artificiali, di per sé imprecisa e sfuggente, risulta integralmente travolta nel momento in cui si prenda in considerazione la dimensione multiculturale dell'illecito: per l'agente condizionato da un diverso

¹²⁶ F. PALAZZO, *Ignorantia legis*, cit., p. 954 ss.

¹²⁷ D. PULITANÒ, *Ignoranza della legge*, cit., *ibidem*; A. BERNARDI, *Il fattore culturale*, cit., pp. 17 e 111; F. BASILE, *Immigrazione e reati*, cit., pp. 243 ss. e 406; A. VALLINI, *Antiche e nuove tensioni*, cit., p. 289; F. BASILE, *Il reato di mutilazioni*, cit., p. 321. *Contra*, C. GRANDI, *Diritto penale e società*, cit., p. 277; C. DE MAGLIE, *I reati*, cit., pp. 62 e 234.

¹²⁸ *Ex multis*, Cass., sez. VI, 15 giugno 2011 n. 35520, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, e Cass., sez. VI, 30 marzo 2012 n. 12089, in tema di maltrattamenti e lesioni aggravate, entrambe ferme nel ribadire l'impossibilità di concedere alcuno spazio applicativo all'*error iuris* (ancorché culturalmente condizionato) in ipotesi di reato lesive di principi inderogabili e diritti essenziali e inviolabili della persona.



formante culturale, la rilevanza penale di condotte per lui scevre di alcun disvalore riflette una mera scelta di politica legislativa sganciata da alcun intrinseco coefficiente di offensività, in ciò del tutto assimilabile ai reati artificiali¹²⁹.

Se la dottrina, fino a oggi, non ha portato tale ragionamento alle estreme conseguenze arrivando a negare la riferibilità di tale distinzione ai reati culturalmente motivati e proponendo, per tale *genus*, un modello di accertamento unitario basato sull'accertamento della *culpa iuris*, alcuni frutti indiretti di tali incipienti elaborazioni sembrano essere emersi sul piano pretorio. Le pronunce in esame, difatti, costituiscono l'ultima tappa di un esiguo ma significativo filone giurisprudenziale in cui la valutazione della scusabilità dell'*error iuris*, dimentica di ogni riferimento all'abusato concetto di carenza di socializzazione, si appunta su una serie di indicatori fattuali atti a dimostrare l'attitudine dell'agente a dubitare della stessa esistenza di una regola normativa afferente all'attività che sta svolgendo e a esperire gli accertamenti di volta in volta necessari per addivenire a una piena conoscenza del precetto. Si tratta, a ben vedere, dei necessari coefficienti di personalizzazione del giudizio che, nella *culpa iuris* così come nella *culpa facti*, assicurano la soggettiva rimproverabilità dell'agente per la violazione della regola cautelare obiettivamente individuata.

In riferimento alle mutilazioni genitali femminili, oltre che nelle pronunce in commento, tale tendenza era emersa nella precedente vicenda giudicata dal Tribunale di Verona, laddove la pronuncia di primo grado si confrontava con le eccezioni difensive in materia di *ignorantia legis* secondo scansioni di per sé sovrapponibili a quelle della vicenda in esame. Da un lato, le difese miravano a dimostrare che il breve lasso di tempo intercorso tra l'introduzione dell'art. 583 *bis* c.p. e la realizzazione del fatti oggetto di imputazione (posti in essere rispettivamente il 22 e il 31 marzo 2006, a poco più di due mesi dall'entrata in vigore della nuova legge), unitamente alla mancata attuazione delle campagne informative previste dalla stessa legge Consolo, non avevano consentito alle imputate di rendersi edotte del carattere *contra legem* della condotta. Dall'altro, il giudice di prime cure aveva agevolmente infirmato tale ricostruzione sottolineando la necessità che gli agenti, con il criterio dell'ordinaria

¹²⁹ G. FORNASARI, *Nuove riflessioni sulle categorie*, cit., p. 34; C. DE MAGLIE, *I reati*, cit., p. 224; A. BERNARDI, *Modelli penali*, cit., p. 125; ID., *Il fattore*, cit., p. 17; F. BASILE, *Immigrazione e reati*, cit., p. 394.



diligenza, tentassero di conoscere il dato normativo ponendo in essere ogni utile accertamento, nel caso in esame del tutto pretermesso¹³⁰.

Tale paradigma di indagine, volto a cogliere le effettive specificità delle vicende personali e biografiche che, al di là di generici richiami categoriali, possano aver effettivamente inciso sull'esperibilità dei processi informativi prodromici alla conoscenza del precetto, risulta d'altro canto impiegato dalla giurisprudenza non solo in riferimento alle mutilazioni genitali femminili ma anche rispetto ad altre ipotesi di reato culturalmente motivato. Così, la Cassazione, in un caso di violenza sessuale intraconiugale occorso tra due giovani marocchini durante la prima settimana di nozze, ha ritenuto il soggetto rimproverabile per non aver diligentemente adempiuto all'onere informativo per sincerarsi della rilevanza penale della propria condotta, ritenendo inconferenti i fattori asseritamente ostativi alla conoscibilità del precetto adottati dalla difesa¹³¹. Analogamente, in riferimento a una ipotesi di esercizio abusivo della professione medica in riferimento alla circoncisione rituale maschile, la Cassazione ha proceduto alla ricostruzione del processo formativo della volontà dell'imputata per stabilire se, al momento dell'azione, si fosse resa conto di illiceità di condotta e del valore tutelato dalla norma. In tal caso, la Corte ha affermato la scusabilità dell'errore di diritto dell'imputata

¹³⁰ Trib. Verona, 14 aprile 2010, cit., p. 850 s. Nei motivi di impugnazione incentrati sull'*error iuris* emergenti dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia (rimasti privi di riscontro per la prevalenza di altre considerazioni in riferimento al dolo specifico) è invece possibile osservare come le prospettazioni difensive mirassero a dimostrare la scusabilità dell'ignoranza evocando il diverso concetto di *carezza di socializzazione*. Rifacendosi a Cass., sez. III, 9 maggio 1996 n. 2149, un primo motivo tentava di dimostrare che la donna non fosse neppure nelle condizioni di rappresentarsi la possibilità che il fatto commesso fosse antigiuridico (sottolineando la mancanza di istruzione, la recente immigrazione in Italia, la minimale conoscenza della nostra lingua e lo stato di emarginazione e scarsa integrazione in cui si trovava), sì da giustificare il mancato esperimento di qualsivoglia attività informativa (p. 17 ss.). Un altro motivo evocava invece direttamente l'incolpevole carezza di socializzazione dell'agente, mettendo tuttavia in luce come per un soggetto appartenente a una etnia minoritaria (quale, in questo caso, quella Nigeriana degli Edo-bini) l'incriminazione rappresentasse un reato artificiale o di pura creazione legislativa, privo di alcun corrispondente divieto nel Paese di origine (p. 25 ss.)

¹³¹ Cass, sez. III, 17 settembre 2007, n. 34909, cit. In tal caso, le eccezioni difensive avevano tentato di sostenere la scusabilità dell'*error iuris* evidenziando l'asserita ignoranza della coazione subita dalla moglie da parte dei genitori per contrarre matrimonio, le usanze marocchine che prevedono che gli sposi arrivino vergini al matrimonio, il rispetto dell'imputato per la ritrosia della moglie nei primi giorni e l'irrelevanza penale, secondo il diritto marocchino, della violenza sessuale intraconiugale.



servendosi di criteri (nominalmente oggettivi e soggettivi, ma in realtà tutti di natura subiettiva) attinenti alle conoscenze e alle capacità dell'agente quali la scarsa integrazione di una immigrata africana nel nostro Paese (con conseguente difettoso raccordo con il nostro sistema giuridico a causa del bagaglio culturale estraneo alla società occidentale), il basso grado di cultura e il forte condizionamento derivato dal mancato avvertimento di un conflitto interno, tali da incidere in negativo sul dovere di diligente informazione dell'imputata¹³². Allo stesso modo, più recentemente, in un caso di violenza sessuale posta in essere da un uomo di origine albanese nei confronti del figlio mediante rapporti sessuali orali, secondo un incerto costume beneaugurale schipetaro¹³³, la Corte di Cassazione al fine di valutare l'incidenza della mozione culturale sulla consapevolezza dell'illiceità dell'agente ha preso in considerazione da un lato la natura della norma culturale, indagandone la matrice religiosa o giuridica (qualora recepita dal diritto positivo del Paese di provenienza), il carattere cogente e il grado di diffusione; dall'altro, "il grado di inserimento dell'immigrato nella cultura e nel tessuto sociale del Paese d'arrivo", di per sé relativamente indipendente dal tempo di permanenza. Alla luce di tali parametri, pertanto, il giudice di legittimità ha annullato la precedente sentenza assolutoria sulla scorta della buona integrazione degli imputati nel tessuto sociale italiano e del carattere penalmente rilevante che la medesima condotta avrebbe rivestito anche in Albania.

Senza rimettere in discussione le premesse dogmatiche e di sistema discendenti dal noto arresto della Corte costituzionale, la giurisprudenza, col senso pratico che la contraddistingue, sembra dunque aver dato corso a un modello unitario e indifferenziato di accertamento dell'evitabilità dell'*ignorantia legis* modellato, almeno in parte, sul paradigma ordinariamente in uso per le ipotesi di reato artificiale. Nelle pronunce in esame, al di là di qualche riferimento "di stile" agli elementi oggettivi

¹³² Cass., sez. VI, 24 novembre 2011 n. 43646, cit., su cui **C. GRANDI**, *Problemi in materia*, cit.

¹³³ Cass., sez. III, 2 luglio 2018, n. 29613, in *dejure.it*, su cui **F. BASILE**, *Quando conta la "cultura"? La Cassazione torna sui reati c.d. culturalmente motivati*, in *Giurisprudenza italiana*, 10, 2018, p. 2246 ss.; **ID.**, *Ultimissime dalla giurisprudenza in materia di reati culturalmente motivati*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 30, 2018, p. 1 ss.; **A. PROVERA**, *Carezze o violenze? La Cassazione affronta il problema dei reati sessuali a presunto orientamento culturale*, in *Diritto penale e processo*, 11, 2018, p. 1432 ss.; **V.P. D'AGOSTINO**, *Osservazioni*, in *Cassazione Penale*, 7, 2019, p. 2623 ss.; **I. RUGGIU**, *Omnia munda mundis. La pratica culturale dell' „omaggio al pene” del bambino: uno studio per la cultural defence*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 27, 2019, p. 1 ss.; **S.C. MONACHINI**, *Il test culturale nel processo penale: la Cassazione apre a un modello italiano*, in *Indice penale*, 3, 2020, p. 698 ss.



(presente anche nella sentenza di legittimità in esame) manca un effettivo accertamento della dimensione oggettiva della *culpa iuris* mediante l'enucleazione, a partire dalle vicende del caso concreto, dei puntuali oneri informativi cui il soggetto avrebbe dovuto adempiere. In riferimento alle mutilazioni genitali femminili, in particolare, lo stesso avrebbe dovuto prendere le mosse dalla presenza di una specifica ipotesi di reato ritagliata su una condotta culturalmente motivata, di per sé in grado di agevolare l'accessibilità del precetto con conseguente facilitazione delle attività informative e più ardua scusabilità dell'*ignorantia legis*. Pur conducendo una valutazione incentrata sulla sola dimensione soggettiva, però, gli arresti esaminati indugiano sul carattere della norma culturale di volta in volta in rilievo, denotando così implicitamente una certa attenzione per le specifiche vicende fattuali; tale larvata considerazione dei profili oggettivi vale pertanto a fugare il dubbio che si tratti di una mera riproposizione terminologica del criterio, eminentemente soggettivo, della carenza di socializzazione. Viepiù, i reiterati riferimenti all'onere informativo gravante sull'agente e sulla necessità che lo stesso adempia diligentemente alle attività conoscitive sullo stesso incombente, sovente corroborato da puntuali riferimenti giurisprudenziali, conferma la stretta interconnessione tra tali valutazioni casistiche e il modello di accertamento della *culpa iuris*, ormai riferito alle ipotesi di reato culturalmente motivato a prescindere dall'insondabile carattere naturale o artificiale degli stessi.

10 - La dosimetria sanzionatoria

In riferimento alla commisurazione della pena in senso ampio, infine, dall'analisi delle sentenze relative alla vicenda in esame emergono significative differenze tra la commisurazione della pena in astratto e la commisurazione della pena in concreto, ricorrenti anche in riferimento agli altri casi di mutilazioni genitali femminili così come in analoghe ipotesi di reato culturalmente condizionato.

In riferimento al profilo, è d'uopo mettere in rilievo come buona parte delle critiche mosse all'introduzione dell'art. 583 *bis* c.p. non si siano appuntate *sic et simpliciter* sull'introduzione di tali nuove ipotesi delittuose quanto sul notevole irrigidimento sanzionatorio rispetto alla fattispecie base di lesioni. Tale evenienza, per nulla occasionale, costituisce addirittura la stessa *ratio* dell'introduzione delle due nuove fattispecie autonome, volendo così evitare che la natura circostanziale maggioritariamente riconosciuta alle lesioni personali gravi e gravissime *ex art. 583 c.p.* potesse condurre, in seguito di bilanciamento con eventuali



circostanze di segno opposto, a un depotenziamento della risposta sanzionatoria tramite un giudizio di equivalenza (se non, addirittura, di prevalenza) delle circostanze attenuanti¹³⁴. Avendo riguardo alle cornici edittali, la pena prevista per fattispecie di lesioni genitali *ex art. 583 bis c.p.* appare del tutto coincidente con quella delle lesioni gravi (da tra a sette anni di reclusione), mentre il compasso sanzionatorio previsto per le mutilazioni appare addirittura inferiore, nel minimo, a quello comminato per le lesioni gravissime (rispettivamente quattro e sei anni di reclusione, fermo restando il massimo di dodici anni).

Come rilevato in dottrina, tuttavia, l'equipollenza sanzionatoria astrattamente mantenuta rispetto alla generica fattispecie di lesioni appare destinata a svanire non appena si consideri la circostanza speciale prevista dall'art. 583 *bis*, terzo comma, c.p., che importa l'aumento di un terzo della pena (in misura fissa, in tendenziale contrasto con il principio di eguaglianza sotteso alla discrezionalità giudiziale nella commisurazione della pena *ex art. 132 c.p.*) qualora le pratiche di cui ai commi precedenti vengano commesse a danno di un minore ovvero a fini di lucro. A dispetto della natura meramente accidentale che contraddistingue ogni ipotesi circostanziale, tale aumento sanzionatorio appare suscettibile di incidere sistematicamente sulla dosimetria punitiva: incorrendo in uno dei frequenti scollamenti tra substrato criminologico e fattispecie tipica, il legislatore ha difatti attribuito valenza meramente circostanziale a un elemento ordinariamente afferente alle pratiche di mutilazione o lesione dei genitali femminili, poste in essere nella maggior parte dei casi proprio su minori¹³⁵.

Analoghe considerazioni valgono, viepiù, per le modifiche occorse con l. 15 luglio 2009 n. 4: intervenendo sull'art. 585 c.p., il legislatore ha inserito le fattispecie di cui all'art. 583 *bis* c.p. tra quelle per cui è possibile applicare un aumento sanzionatorio nel caso in cui ricorrano alcune delle circostanze aggravanti previste agli artt. 576 e 577 c.p.. Tra queste, particolare attenzione merita l'ipotesi di cui all'art. 577 n. 1 c.p., per effetto della quale gli ascendenti delle vittime (ordinariamente responsabili delle condotte mutilatorie, quantomeno a titolo di concorso) andranno incontro a un ulteriore aumento sanzionatorio fino a un terzo¹³⁶. A tale aggravamento, tutt'altro che eventuale, si aggiunge la pena accessoria

¹³⁴ E. CESQUI, *Le mutilazioni genitali*, cit., p. 754.

¹³⁵ A. VANZAN, L. MIAZZI, *Modificazioni genitali*, cit., p. 28.

¹³⁶ C. PECORELLA, *Mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 865. T. DI IORIO, *Segni sul corpo*, cit., p. 5.



introdotta dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 all'art. 602 *bis* c.p. e successivamente trasfusa all'odierno art. 583 *bis*, quarto comma¹³⁷. Per i genitori delle vittime riconosciuti responsabili con sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è prevista difatti la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale e dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, con una disciplina meno favorevole rispetto alla generale previsione di cui all'art. 34 c.p. nonostante la condotta criminosa sia di per sé episodica e non suscettibile di reiterazione nei confronti del medesimo minore¹³⁸. Completa l'apparato repressivo, infine, la diversa pena accessoria comminata dall'art. 583 *ter* c.p. dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni nei confronti degli esercenti una professione sanitaria che abbia realizzato uno dei fatti di cui all'art. 583 *bis* c.p. (derogando così, *in peius*, alla generale previsione di cui all'art. 30 c.p.).

Solo in riferimento all'art. 583 *bis*, secondo comma, c.p., invece, il legislatore ha contemplato una circostanza attenuante a efficacia speciale prevedendo la diminuzione della pena fino ai due terzi nel caso in cui la lesione sia "di lieve entità", con inequivoco riferimento alla disciplina dell'art. 582, secondo comma, c.p. quale malattia inferiore ai quaranta giorni¹³⁹. Complessivamente, è stato dunque messo in luce come la disciplina approntata dal legislatore in materia di mutilazioni genitali femminili denoti un rigore sanzionatorio sproporzionato, paventandosi addirittura "il pericolo di una rottura dell'equilibrio interno al sistema delle pene"¹⁴⁰: oltre a eguagliare irragionevolmente le cornici edittali di fattispecie di reato di apicale gravità, la severissima repressione delle mutilazioni genitali rischia di ingenerare anche una disparità di trattamento rispetto a condotte intrise di disvalore analogo ma punite meno severamente (come, ad esempio, la dolosa amputazione dell'organo sessuale maschile, riconducibile alla più mite fattispecie di lesioni gravissime)¹⁴¹.

¹³⁷ Modifica occorsa ex art. 4 L. 1 ottobre 2012, n. 172, in attuazione della Convenzione di Lanzarote.

¹³⁸ C. PECORELLA, *Mutilazioni genitali femminili*, cit., p. 865 ss.; A. RANDAZZO, *Reato di mutilazioni genitali femminili e perdita automatica della potestà genitoriale (profili costituzionali)*, in *Consulta online*, 2014; L. MANCINI, *Prevenire, contrastare*, cit., p. 408; T. DI IORIO, *Segni sul corpo*, cit., p. 4.

¹³⁹ F. BASILE, *Commento all'art. 583 bis*, cit., par. 38.

¹⁴⁰ C. PIEMONTESE, *L. 9.1.2006 n. 7*, cit., p. 300.

¹⁴¹ P. VERONESI, *Diritti costituzionali e multiculturalismo*, cit., p. 36 ss.; V. MAGNINI,



Anche sotto tale profilo, le mutilazioni genitali femminili rivestono a ben vedere valenza archetipica rispetto alle altre fattispecie introdotte dal legislatore per reprimere specifiche ipotesi di reato culturalmente determinate, tutte contraddistinte da una *vis* repressiva irragionevolmente più intensa rispetto alle norme generali. Così, la fattispecie di esercizio molesto dell'accattonaggio *ex art. 669 bis c.p.*, in riferimento alle condotte poste in essere con modalità vessatorie, si contraddistingue per un incremento della cornice edittale rispetto alla fattispecie di molestie non solo in riferimento al minimo edittale della pena detentiva (tre mesi di arresto in luogo dei 5 giorni previsti dall'art. 660 c.p., fermo restando il massimo edittale di sei mesi di arresto), ma anche in riferimento alla pena pecuniaria (da 3.000 a 6.000 euro di ammenda, in luogo dell'ammenda fino a 516 euro dell'art. 660 c.p.), non più alternativa ma congiunta. Analogamente, il reato di costrizione o induzione al matrimonio di cui all'art. 558 *bis* c.p. segna un incremento sanzionatorio rispetto alla generica ipotesi di violenza privata, comminando la pena della reclusione da uno a cinque anni in luogo della più benevola cornice edittale (da quindici giorni a quattro anni) dell'art. 610 c.p. A ciò si aggiungono, con ulteriori aggravamenti della risposta punitiva, le circostanze speciali relative all'età del soggetto passivo, con aumento fino a un terzo nel caso in cui il soggetto passivo sia un minore ultraquattordicenne (art. 558 *bis*, terzo comma, c.p.) e la forbice edittale indipendente da due a sette anni di reclusione nel caso in cui si tratti di un minore infraquattordicenne (art. 558 *bis*, quarto comma, c.p.).

Sennonché, sul contrapposto piano della commisurazione della pena in concreto, la disciplina draconiana tratteggiata dal legislatore in riferimento alle mutilazioni genitali femminili lascia il posto a una assai più benevola considerazione in sede giurisdizionale, spesso alla luce anche di una positiva considerazione del fattore culturale. Così, la già citata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti resa dal Tribunale di Milano, già prima dell'introduzione della specifica fattispecie¹⁴², si connota per un trattamento assai favorevole all'imputato. A fronte della duplice contestazione in riferimento non solo alla mutilazione genitale femminile ma anche alla circoncisione maschile, entrambi aggravati dalle circostanze di aver commesso i fatti contro i propri discendenti e con premeditazione (art. 585 in relazione all'art. 577 n. 1 e 3 c.p.), della minorata difesa e dell'abuso di coabitazione (art. 61,

La disciplina penale, cit., p. 1087.

¹⁴² Trib. Milano, 25 novembre 1999, cit.



primo comma, nn. 5 e 11), non bilanciate con alcuna circostanza di segno opposto, all'imputato, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, è stata irrogata una pena pari a due anni di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione della sentenza.

Una analoga tendenza è emersa anche nella giurisprudenza formatasi dopo l'introduzione dell'art. 583 *bis* c.p., laddove la commisurazione della pena in misura assai mite risente della positiva considerazione del fattore culturale: a differenza della sentenza del Tribunale di Milano appena citata, laddove l'onere motivazionale risulta assolto con un sibillino riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., la pronuncia del Tribunale di Verona¹⁴³ nell'apprezzamento del disvalore del fatto ritiene necessario tener conto "in favore degli imputati, delle motivazioni culturali e di rispetto delle tradizioni che li hanno spinti ad agire". Tale parametro ha portato pertanto, in riferimento alla ostetrica che aveva materialmente eseguito le lesioni genitali (di cui una rimasta allo stadio di tentativo), a ritenere l'attenuante della lieve entità *ex art. 583 bis*, secondo comma, c.p. prevalente sulle aggravanti di cui all'art. 583 *bis*, terzo comma, c.p., consentendo così una diminuzione sanzionatoria sulla pena base già fissata in coincidenza con il minimo edittale anche per la positiva considerazione delle motivazioni della condotta ("posta in essere sì a fine di lucro ma nel contesto di una tradizione culturale ancora ben radicata, quantomeno all'epoca dei fatti, nell'etnia di appartenenza"). L'analoga considerazione delle "forti spinte culturali e radicate tradizioni etniche" in riferimento ai genitori delle minori ha poi condotto, insieme ad altri indici, non solo a ritenere prevalente l'attenuante della minore gravità ma a concedere altresì le circostanze attenuanti generiche, determinando così un ulteriore temperamento della pena base coincidente, anche in tal caso, con il *minimum* sanzionatorio. A tutti gli imputati, infine, sono stati concessi i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

Del tutto sovrapponibili risultano, infine, le statuizioni dell'arresto del Tribunale di Torino relativo alla vicenda in esame, confermato nei successivi gradi di giudizio anche in riferimento alla dosimetria punitiva. La possibilità di tenere conto del diverso formante culturale dell'agente con effetti *in bonam partem* sulla commisurazione della sanzione risulta addirittura anticipata tra le considerazioni di ordine generale sulla possibile rilevanza *sub specie iuris* del fattore culturale, ritenendo che "la diversità culturale possa rilevare in sede di determinazione della pena, incidendo favorevolmente nel valutare i motivi a delinquere e la

¹⁴³ Trib. Verona, 14 aprile 2010, cit., p. 852 ss.



personalità del reo”¹⁴⁴. Facendo applicazione di tali principi, la sentenza attesta la pena base in coincidenza del minimo edittale, procedendo poi a una diminuzione per le circostanze generiche riconosciute anche in considerazione ai motivi a delinquere “legati a spinte culturali e credenze popolari” e ritenute prevalenti sulle aggravanti della minore età delle vittime e del rapporto genitoriale. La pena finale pari a due anni e due mesi ostava tuttavia alla concessione dei benefici di legge; non potendo applicare la pena accessoria della decadenza della responsabilità genitoriale *ex art. 583 bis*, quarto comma, c.p., introdotta successivamente ai fatti di causa, la sentenza ha fatto ricorso alla generale previsione di cui all’art. 34 c.p. comminando la sospensione della responsabilità genitoriale per un tempo pari al doppio della pena inflitta¹⁴⁵.

In riferimento alla valutazione dei motivi a delinquere, rilevanti rispetto all’apprezzamento della capacità a delinquere *ex art. 133*, secondo comma, n. 1, c.p. così come rispetto alla valutazione delle circostanze generiche *ex art. 62 bis* c.p., dalle pronunce intervenute in materia di mutilazioni genitali femminili emerge dunque un orientamento univocamente volto a una positiva considerazione del condizionamento culturale del reo. La valorizzazione della causa psichica del reo con effetti *in bonam partem*, tuttavia, non si presta di per sé a valutazioni univoche: da un lato, prendendo in considerazione il supposto diritto del soggetto a vivere conformemente ai propri dettami culturali e la generale condivisione della condotta all’interno del gruppo etnico di provenienza, la motivazione culturale sembra un indice in grado di attenuare la capacità a delinquere del soggetto¹⁴⁶; dall’altro, valorizzando la contrarietà della motivazione ad agire rispetto ai principi fondamentali e ai diritti inviolabili garantiti dal nostro ordinamento, la stessa motivazione culturale potrebbe concorrere ad aggravare la commisurazione in concreto della pena.

Anche la giurisprudenza intervenuta in riferimento ad altre ipotesi di reato culturalmente motivato, d’altro canto, riflette tale ambivalenza di per sé consustanziale agli indici di cui all’art. 133 c.p.: da una lato, la mozione culturale dell’agente, condivisa all’interno del contesto socio-culturale di provenienza, è stata considerata del tutto ininfluyente rispetto alla concessione delle attenuanti generiche, non potendosi attribuire alcuna considerazione giuridica a ogni “usanza o tradizione che si ponga

¹⁴⁴ Trib. Torino, 30 ottobre 2018, cit., p. 11.

¹⁴⁵ Trib. Torino, 30 ottobre 2018, cit., p. 14 ss.

¹⁴⁶ C. DE MAGLIE, *I reati*, cit., p. 239.



in contrasto con i diritti fondamentali della persona¹⁴⁷. Dall'altro, le motivazioni culturali sottese alla condotta hanno portato al riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando l'incidenza della cultura dell'agente sulla reiterazione di modelli comportamentali non condivisibili¹⁴⁸. La stessa giurisprudenza, per di più, appare consapevole del carattere proteiforme dei motivi a delinquere rispetto alla valutazione di un fatto di reato culturalmente determinato: se la motivazione culturale della condotta può denotare la refrattarietà dell'immigrato all'integrazione e un ostinato attaccamento del soggetto ai criteri di giudizio del contesto di provenienza, suggerendo così a un trattamento più severo, la stessa può al contempo adombrare la difficoltà di affrancarsi dai costumi del Paese di origine, indulgendo a un trattamento di maggior favore¹⁴⁹.

Rispetto a tale orientamento anodino, la sistematica valorizzazione *pro reo* della mozione culturale in riferimento all'art. 583 *bis* c.p. costituisce una eccezione tanto più degna di nota quanto più si tengano in considerazione le peculiarità strutturali della fattispecie su cui si innesta: il riconoscimento di un trattamento di favore alla motivazione culturale sottesa alle mutilazioni genitali femminili sembra difatti porsi in netta antitesi con la stessa *ratio* sottesa alla novella legislativa¹⁵⁰, introdotta nell'ordinamento proprio allo scopo di stigmatizzare tali pratiche con una norma simbolica e draconiana. Nell'orientamento emerso in riferimento alla commisurazione della pena nelle ipotesi di mutilazioni genitali femminili sembra allora profilarsi la necessità, avvertita dalla giurisprudenza, di ricondurre la fattispecie entro i margini di ragionevolezza travalicati dal legislatore; in luogo della proposizione di un incidente di costituzionalità volto a denunciare la violazione dell'art. 3 Cost., la giurisprudenza sembra aver privilegiato la composizione di tale distonia "in via pretoria", riconducendo il trattamento sanzionatorio delle mutilazioni genitali femminili nell'alveo della proporzionalità mediante

¹⁴⁷ Trib. Brescia, 22 luglio 2009, *inedita*, su cui **F. BASILE**, *Immigrazione e reati*, cit., p. 211 ss. e p. 459, relativa a un caso di riduzione in schiavitù di una ragazza di etnia rom costretta alle nozze.

¹⁴⁸ Trib. Milano, 19 settembre 2014, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 4, 2015, p. 1361 ss., con nota di **M. LO GIUDICE**, *Maltrattamenti in famiglia "condizionati e motivati" dalle componenti (sub)culturali del reo*, *ibidem*, p. 1376 ss.; Cass., sez. VI, 6 marzo 2017, n. 10906, in *dejure.it*.

¹⁴⁹ App. Brescia, 5 dicembre 2008, su cui **F. BASILE**, *Immigrazione e reati*, cit., p. 427.

¹⁵⁰ **F. PARISI**, *Società multiculturali*, cit., p. 363.



gli assai duttili strumenti predisposti dall'ordinamento per la commisurazione in concreto della sanzione penale.

11 - Considerazioni conclusive

Volendo trarre un breve consuntivo critico dall'analisi condotta a partire dalla vicenda in esame, è possibile osservare come la cultura altrà del soggetto, incidente sul processo motivazionale dell'agente, non rivesta rilevanza unicamente sul piano fattuale ma sia foriera di conseguenze anche sul versante giuridico. Lungi dal determinare l'elaborazione di uno statuto penale differenziato per i soggetti stranieri portatori di una diversa cultura, assolutamente incompatibile con il rispetto del principio di eguaglianza, la considerazione della motivazione culturale del soggetto trova spazio tra le pieghe dei classici istituti della dogmatica penalistica mediante alcuni adattamenti e differenziazioni. I temperamenti introdotti in sede giurisdizionale tanto in riferimento alla valutazione dell'*ignorantia legis* quanto rispetto alla commisurazione della pena evidenziano l'incidenza del formante culturale dell'agente sul concreto esercizio del magistero punitivo penale, realizzando così un contemperamento tra l'eguale trattamento di tutti i consociati e la valorizzazione delle peculiarità soggettive. Gli adeguamenti introdotti dalla giurisprudenza, difatti, non risultano correlati a un acritico approccio indulgenzialista, spesso ricorrente in riferimento al problema dei reati culturalmente motivati, ma riflettono le ontologiche diversità del processo di socializzazione dell'agente, trovando così piena legittimazione nella stessa "natura delle cose" ovvero nella necessità di correggere, con interpretazioni "ortopediche" alcuni eccessi legislativi per garantire la coerenza e l'unità del sistema.

Tali evenienze, occorse addirittura in riferimento alla fattispecie di mutilazioni genitali femminili quale norma "manifesto" di un approccio fortemente assimilazionista asseritamente accolto anche dal nostro ordinamento con effetti stigmatizzanti e discriminatori, induce dunque a riconsiderare la stessa valenza che il problema dei reati culturalmente motivati assume all'interno del nostro sistema giuridico. Pur a fronte di una norma di per sé oltremodo intransigente e irragionevolmente repressiva, qual è l'art. 583 *bis* c.p., la valutazione sinottica del dato normativo e del correlato formante giurisprudenziale restituisce un sistema in realtà ibrido, in cui le istanze di difesa sociale e tutela dei beni giuridici fondamentali riescono a coesistere (invero non sempre



armonicamente) con la considerazione delle peculiari situazioni soggettive e delle diversità culturali pur sottese alla tutela della persona.

La supplezza giurisprudenziale circa il concreto riequilibrio del sistema rispetto alle mutilazioni genitali femminili induce tuttavia, in conclusione, a formulare alcune considerazioni critiche sull'opportunità e sulla stessa sostenibilità, a lungo termine, di tale modello. Il problema, involgente i complessi rapporti tra dato normativo e formante giurisprudenziale nella dialettica cangiante che ormai da tempo connota tale relazione un tempo monolitica, emerge clamorosamente in riferimento alla sproporzione sanzionatoria che connota tutte le fattispecie di nuovo conio introdotte in riferimento a reati culturalmente motivati. Se, fino a ora, la garanzia dei diritti individuali e la stessa armonia del sistema sanzionatorio sono stati assicurati dall'attenzione mostrata dalla giurisprudenza nel riequilibrare in concreto il trattamento di per sé draconiano riservato alle mutilazioni genitali femminili, non pare che le esigenze di eguale trattamento dei consociati e proporzionalità della pena inflitta possano essere adeguatamente soddisfatte mediante un approccio meramente casistico. La possibilità di deroghe, eccezioni e trattamenti differenziati rispetto all'orientamento fino a oggi univoco mostrato dalla giurisprudenza inducono pertanto ad auspicare il ripristino della coerenza sistema sanzionatorio mediante un intervento correttivo del Legislatore o della Corte costituzionale, sì da garantire a tutti i consociati la ragionevolezza del trattamento punitivo a prescindere dalla specifica sensibilità dell'organo giudicante.



Bibliografia

- R. **ALUFFI**, voce *Šari'a*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 2015, Annali VIII, p. 741 ss.
- A. **AMALFITANO**, *Circoncisioni rituali maschili e femminili nell'ordinamento penale italiano*, in *Diritto e religioni*, 1, 2016, p. 400 ss.
- S. **ATTOLLINO**, *Le nuove frontiere del crimine religiosamente motivato: sul metodo interculturale di prevenzione e contrasto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 14, 2020, p. 1 ss.
- V. **BALDINI**, *Tutela dei diritti fondamentali e limiti all'integrazione sociale nello Stato multiculturale*, in *Diritti fondamentali*, 1, 2017, p. 1 ss.
- C. **BARBIERI, R RENSI, B. GUALCO**, *Le mutilazioni genitali femminili: alcune riflessioni sulla tutela delle vittime*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 3, 2009, p. 414 ss.
- C. **BARBIERI, A LUZZAGO**, *Il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili tra cultura, sessualità e distruttività*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 1, 2011, p. 18 ss.
- F. **BASILE**, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano, 2010.
- F. **BASILE**, *Commento all'art. 583 bis*, in E. Dolcini, G. Marinucci (a cura di), *Codice penale commentato*, Ipsoa, Milano, 2011, 3^a ed., vol. III, p. 5328 ss.
- F. **BASILE**, *Reato autonomo o circostanza? Punti fermi e questioni ancora aperte a dieci anni dall'intervento delle Sezioni Unite sui "criteri di distinzione"*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, 2011, p. 1564 ss.;
- F. **BASILE**, *Il reato di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell'art. 583 bis c.p.*, in *Diritto penale contemporaneo* 4, 2013, p. 311 ss.
- F. **BASILE, M. GIANNOCCOLI**, *Il coltello kirpan, i valori occidentali e gli arcipelaghi culturali confliggenti*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 3, 2017, p. 1 ss.
- F. **BASILE**, *Quando conta la "cultura"? La Cassazione torna sui reati c.d. culturalmente motivati*, in *Giurisprudenza italiana*, 10, 2018, p. 2246 ss.
- F. **BASILE**, *Ultimissime dalla giurisprudenza in materia di reati culturalmente motivati*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 30, 2018, p. 1 ss.
- F. **BASILE**, *La tutela delle donne dalla violenza dell'uomo: dal Codice Rocco... al Codice Rosso*, in *Diritto penale e Uomo*, 11, 2019, p. 1 ss.
- F. **BASILE**, *Favoreggiamento aggravato dall'immigrazione illegale: circostanza aggravante o reato autonomo? Una partita ancora aperta*, in *Diritto penale e processo*, 4, 2019, p. 484 ss.
- G. **BASSETTI**, *Interculturalità, libertà religiosa e abbigliamento. La questione del burqa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 25, 2012, p. 1 ss.



- L. **BELLUCCI**, *Immigrazione, escissione e diritto in Francia*, in *Sociologia del diritto*, 3, 2006, p. 183 ss.
- L. **BELLUCCI**, *Migrazione, discriminazioni e diritto: l'escissione questa sconosciuta*, in *Diritto e questioni pubbliche*, 2, 2015, p. 113 ss.
- L. **BELLUCCI**, *I reati culturalmente motivati tra conflitti normativi e dimensione geopolitica: l'escissione come crime nella giurisprudenza francese*, in *Questione giustizia*, 1, 2017, p. 136 ss.
- L. **BELLUCCI**, *Le mutilazioni genitali femminili come reato di genere? Un'analisi delle norme europee alla luce del concetto di violenza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 26, 2018, p. 1 ss.
- A. **BERNARDI**, *Modelli penali e società multiculturali*, Giappichelli, Torino, 2006.
- A. **BERNARDI** (a cura di), *Multiculturalismo, diritti umani, pena*, Giuffrè, Milano, 2006.
- A. **BERNARDI**, *Il "fattore culturale" nel sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2010.
- A. **BERNARDI**, *Populismo giudiziario? Evoluzione sulla giurisprudenza sul kirpan*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, 2017, p. 671 ss.
- P. **BORSELLINO**, *La medicina tra rispetto per le culture e rispetto per gli individui*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2004, p. 501 ss.
- M. **BOUCHARD**, *Dalla famiglia tradizionale a quella multietnica e multiculturali: maltrattamenti ed infanzia abusata in «dimensione domestica»*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 1, 2000, p. 22 ss.
- G. **BRUNELLI**, *Prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali femminili: genealogia (e limiti) di una legge*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2007, p. 567 ss.
- F. **CAGGIA**, *Tradizione e laicità nella circolazione dei modelli giuridici: il caso delle mutilazioni genitali femminili*, in *Forum di quaderni costituzionali*, 2009, p. 1 ss.
- F. **CAGGIA**, *Le mutilazioni genitali femminili: uno spazio nel diritto dell'Unione europea?*, in *Quaderni Costituzionali*, 1, 2010, p. 101 ss.
- I. **CARACCIOLI**, *L'incriminazione da parte dello Stato straniero dei delitti commessi all'estero e il principio di stretta legalità*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1962, p. 1016 ss.
- S. **CARMIGNANI CARIDI**, *Ostentazione di simboli religiosi e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il problema del kirpan dei fedeli Sikh*, in *Il diritto ecclesiastico*, 3-4, 2009, p. 741 ss.
- G. **CAROBENE**, *Le escissioni rituali femminili tra precetto religioso, costume tradizionale e tutela dell'identità del soggetto in una società pluralista*, in *Diritto e religioni*, 2, 2007, p. 33 ss.
- G. **CASSANO**, F. **PATRONO**, *Mutilazioni genitali, circoncisioni e ordinamento giuridico italiano*, in *Diritto e giustizia*, 9, 2003, p. 90 ss.
- G. **CASSANO**, F. **PATRUNO**, *Mutilazioni genitali femminili*, in *Famiglia e diritto*, 2, 2007, p. 179 ss.
- C. **CASTELLANI**, *Infibulazione ed escissione: tra diritti umani e identità culturale*, in *Minorigiustizia*, 3, 1999, p. 140 ss.
- M. **CATERINI**, *Reati culturali: politiche criminali e prassi applicative tra Italia e Germania*, in *Politica del diritto*, 1, 2020, p. 117 ss.



- G. CERRINA FERONI**, *Diritto costituzionale e società multiculturale*, in *Rivista AIC*, 1, 2017, p. 1 ss.
- A. CESERANI**, *Quando la circoncisione rituale maschile diventa reato culturalmente motivato*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1-2, 2012, p. 389 ss.
- E. CESQUI**, *Le mutilazioni genitali femminili e la legge*, in *Questione giustizia*, 4, 2005, p. 749 ss.
- M.L. CIMINELLI**, *Le mutilazioni genitali femminili: equivoci etnografici e distorsioni antropologiche*, in *L'arco di Giano*, 26, 2000, p. 105 ss.
- E. CIRILLO**, *Una violenza in più: la salute delle donne e le mutilazioni sessuali*, in *Politica del diritto*, 1, 1992, p. 149 ss.
- P. CONSORTI**, *Nuovi razzismi e diritto interculturale. Dei principi generali e dei regolamenti condominiali nella società multiculturale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, ottobre 2009, p. 1 ss.
- C. COLOMBO**, *L'art. 583 bis c.p. un illecito compiuto in nome della religione?*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2, 2009, p. 60 ss.
- A. CRESCENZI**, *La questione del rimpatrio di donne migranti a rischio di subire mutilazioni genitali*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2, 2021, p. 469 ss.
- I. CRESPI**, *Cultura/e nella società multiculturale: riflessioni sociologiche*, Eum, 2005.
- V.P. D'AGOSTINO**, *Osservazioni*, in *Cassazione Penale*, 7, 2019, p. 2623 ss.
- E. D'IPPOLITO**, *Kulturnormen ed inevitabilità dell'errore sul divieto: la Corte di Cassazione riconosce l'errore determinato da "fattori culturali" come causa di esclusione della colpevolezza*, in *Cassazione penale*, 11, 2012, p. 3711 ss.
- C. DE MAGLIE**, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, ETS, 2010.
- C. DE MAGLIE**, voce *Reati culturalmente condizionati*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 2014, Annali VII, p. 872 ss.
- G. DEL MISSIER**, *Le mutilazioni genitali femminili*, in *Medicina e morale*, 6, 2006, p. 1097 ss.
- P. DI BARI, L. MASERA**, *Penale*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2, 2019, p. 331 ss.
- O. DI GIOVINE**, *Multiculturalismo e violenza contro le donne*, in *Archivio penale*, 1, 2018, p. 115 ss.
- T. DI IORIO**, *Segni sul corpo e ferite nell'anima. Manipolazione degli organi genitali dei minori e diritti violati*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 25, 2016, p. 1 ss.
- T. DI IORIO**, *Identità negate. Mutilazioni genitali femminili: la lotta dell'Europa contro una silenziosa violenza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 12, 2019, p. 1 ss.
- T. DI IORIO**, *Le mutilazioni genitali femminili tra misure di prevenzione e di contrasto: prospettive per l'eradicazione del fenomeno in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 33, 2019, p. 1 ss.
- R. DISTEFANO**, *Mutilazioni dei genitali femminili tra difesa dei diritti umani e rispetto delle differenze culturali*, in *Gli stranieri*, 3, 2004, p. 303 ss.
- A. FACCHI**, *L'escissione: pratiche tradizionali e tutela delle minorenni*, in *Diritto penale e processo*, 4, 1996, p. 502 ss.



- A. **FACCHI**, *Politiche del diritto, mutilazioni genitali femminili e teorie femministe: alcune osservazioni*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 4, 2004, p. 13 ss.
- E. **FALLETTI**, *Diritto dei bambini all'integrità fisica*, in *Famiglia e diritto*, 2, 2014, p. 171.
- E. **FALLETTI**, *L'impatto culturale dell'immigrazione islamica sull'ordinamento giudiziario italiano: alcune riflessioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 31, 2016, p. 1 ss.
- E. **FARAHIAN**, N. **MICHEL**, *Il problema dell'escissione in Egitto*, in *La civiltà cattolica*, 4, 1995, p. 462 ss.
- R. **FATTIBENE**, *Verso una risoluzione dell'ONU per l'abolizione delle mutilazioni genitali femminili a livello mondiale. Il trattamento giuridico di questa pratica tra atti internazionali, modelli culturali e normative nazionali*, in *Rivista AIC*, 4, 2012, p. 1 ss.
- G. **FIANDACA**, *Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: "prima lettura" della sentenza n. 364/1988*, in *Il foro italiano*, 1988, I, p. 1386 ss.
- G. **FIANDACA**, E. **MUSCO**, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2010.
- S. **FIorentino**, *Per una tutela giuridica del suono delle campane*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2, 1990, p. 276 ss.
- G. **FORNASARI**, *Nuove riflessioni sulle categorie dogmatiche del diritto penale davanti alla sfida del multiculturalismo*, in *La magistratura*, 2010, p. 24 ss.
- A. **GABOARDI**, *Il rigorismo salvato dall'indulgenza: la circoncisione "culturalmente motivata" tra lesione personale ed esercizio abusivo della professione medica*, in *Indice penale*, 2, 2014, p. 623 ss.
- M.G. **GALLISAI PILO**, voce *Consenso dell'avente diritto*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Utet, Torino, 1989.
- I.M. **GALLO**, voce *Dolo (dir. pen.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1964, vol. XIII, p. 750 ss.
- G.L. **GATTA**, *Islam, abbigliamento religioso, diritto e processo penale: brevi note a margine di due casi giurisprudenziali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, giugno 2009, p. 1 ss.
- A. **GENTILE**, *violenza sessuale in matrimonio retto da diritto straniero: il prudente approccio della Cassazione ai c.d. "reati culturali"*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, 2009, p. 421 ss.
- A. **GENTILOMO**, *Mutilazioni genitali femminili: la risposta giudiziaria e le questioni connesse*, in *Stato, chiese, pluralismo confessionale*, 5, 2007, p. 1 ss.
- A. **GENTILOMO**, A. **PIGA**, A. **KUSTERMANN**, *Mutilazioni genitali femminili: La risposta giudiziaria*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 1, 2008, p. 13 ss.
- C. **GRANDI**, *Diritto penale e società multiculturali: stato dell'arte e prospettive de iure condendo*, in *Indice penale*, 2012, p. 247 ss.
- C. **GRANDI**, *Problemi in materia di errore scusabile nell'esercizio abusivo di professione medica. In margine a Cass. pen., sez. VI, n. 43646 del 2011*, in *Studium iuris*, 9, 2012, p. 961 ss.
- B. **GUALCO**, R. **RENSI**, C. **BARBIERI**, *Le mutilazioni genitali femminili:*



- problematiche definitorie, fattori culturali e psicosociali, richiami normativi*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2, 2009, p. 266 ss.
- M. HELFER**, voce *Reati culturalmente motivati*, in *Digesto delle discipline penali*, Utet, Torino, 2018, p. 597 ss.
- G. LA MONACA, G. AUSANIA, F. SCASELLATI SFORZOLINI**, *Le mutilazioni genitali femminili. Aspetti socio-antropologici, giuridici e medico-legali e contributo casistico*, in *Rivista italiana medicina legale*, 3-4, 2004, p. 641 ss.
- L. LANFRANCO**, *Le mutilazioni genitali femminili: punti di forza e criticità del sistema di contrasto*, in *Minorigiustizia*, 3, 2020, p. 43 ss.
- E. LANZA**, *Il matrimonio forzato tra problemi definitivi e obblighi di penalizzazione*, in *Indice penale*, 2, 2016, 294 ss.
- A. LANZI**, *La scriminante dell'art. 51 c.p. e le libertà costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1983.
- M. LANZI**, *Error iuris e sistema penale. Attualità e prospettive*, Giappichelli, Torino, 2018.
- A. LICASTRO**, *Il motivo religioso non giustifica il porto fuori dall'abitazione del kirpan da parte del fedele Sikh (considerazioni in margine delle sentenze n. 24739 e 25163 del 2016 della Cassazione penale)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 1, 2017, p. 1 ss.
- M. LO GIUDICE**, *Maltrattamenti in famiglia "condizionati e motivati" dalle componenti (sub)culturali del reo*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 4, 2015, p. 1376 ss.
- M. LOMBARDO**, voce *Infibulazione*, in *Digesto delle discipline penali*, Utet, Torino, 2008.
- V. MAGNINI**, *La disciplina penale delle mutilazioni genitali femminili. Le nuove fattispecie di cui agli artt. 583 bis e 583 ter c.p.*, in *Studium iuris*, 10, 2006, p. 1081 ss.
- L. MANCINI**, *Prevenire, contrastare e punire le pratiche di mutilazione genitale. Un'analisi sociologica della legge 7/2006*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2017, p. 399 ss.
- F. MANTOVANI**, voce *Esercizio del diritto*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1966, vol. XV, p. 627 ss.
- F. MANTOVANI**, *Diritto penale. Parte generale*, Cedam, Padova, 2015.
- G. MARCACCIO**, *Identità religiosa e diritto alla salute. Interazioni classiche ed emergenti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 8, 2021, p. 17 ss.
- G. MARINUCCI**, *Fatto e scriminanti. Note dogmatiche e politico-criminali*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, 1983, p. 1190 ss.
- G. MARTIELLO**, *Fattore religioso e "giustificato motivo" del porto di un coltello: la vicenda del "Kirpan" approda in Cassazione*, in *Indice penale*, 2017, p. 841 ss.
- V. MASARONE**, *L'incidenza del fattore culturale sul sistema penale tra scelte politico-criminali ed implicazioni dommatiche*, in *Diritto penale e processo*, 10, 2014, p. 1237 ss.
- G. MASTRANGELO**, *Circoncisione, infibulazione ed altre manomissioni del corpo dei minori: sanzioni penali, scriminanti e strumenti internazionali alla luce della*



- risoluzione O.N.U. 67/146 del 20 dicembre 2012, della risoluzione del Parlamento Europeo sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili 2012/2684 del 14 giugno 2012 e della risoluzione del Consiglio d'Europa sull'integrità fisica dei minori, doc. 13042 del 2 ottobre 2012, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1, 2015, p. 226 ss.
- G. MASTRANGELO**, *Il Sudan non è poi così lontano. Circoncisione e infibulazione dei minorenni tra cultura, repressione penale e autodeterminazione*, in *Sistema penale*, 10, 2020, p. 67 ss.
- S. MATERGIA**, *Le mutilazioni genitali femminili: profili di diritto costituzionale*, in *Teoria del diritto e dello Stato*, 1, 2010, p. 105 ss.
- S. MATTIO**, *Codice Rosso. Le modifiche al codice penale*, in *Studium iuris*, 2, 2020, p. 141 ss.
- D. MERCADANTE**, *Il Consiglio d'Europa e la circoncisione*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2014, p. 450 ss.
- L. MIAZZI**, *Il diverso trattamento giuridico delle modificazioni genitali maschili e femminili, ovvero: dai reati culturali ai reati coloniali*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 3, 2010, p. 103 ss.
- U.K. MOHAMED**, *Una pratica millenaria: conoscerla per sconfiggerla*, in *Politica del diritto*, 1, 1992, p. 153 ss.
- S.C. MONACHINI**, *Il test culturale nel processo penale: la Cassazione apre a un modello italiano*, in *Indice penale*, 3, 2020, p. 698 ss.
- L. MONTICELLI**, *Le "cultural defences" (esimenti culturali) e i reati "culturalmente orientati". Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale*, in *Indice penale*, 2003, p. 535 ss.
- T. ONIDA**, *Risoluzione A/res/67/146 dell'Assemblea Generale ONU: intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili*, in *Minorigiustizia* 2, 2014, p. 260 ss.
- T. ONIDA**, *Le mutilazioni genitali femminili in quanto reati culturalmente orientati, e le prese di posizione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite "Intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili"*, in *Minorigiustizia* 2, 2016, p. 145 ss.
- M. PAGANELLI, F. VENTURA**, *Una nuova fattispecie delittuosa: le mutilazioni genitali femminili*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 3, 2004, p. 453 ss.
- F. PALAZZO**, *Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1988, p. 920 ss.
- F. PALAZZO**, *Corso di diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2018.
- F. PARISI**, *Cultura dell'«altro» e diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2010.
- F. PARISI**, *Società multiculturali e diritto penale. I reati culturalmente orientati*, in *Foro italiano. Gli speciali*, 3, 2021, p. 349 ss.
- C. PASQUINELLI**, *Donne africane in Italia*, in *Questione giustizia*, 3, 2001, p. 487 ss.
- B. PASTORE, L. LANZA**, *Multiculturalismo e giurisdizione penale*, Giappichelli, Torino, 2008.
- C. PECORELLA**, *Mutilazioni genitali femminili: la prima sentenza di condanna*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, 2011, p. 853 ss.



- C. **PECORELLA**, *La controversa interpretazione del dolo specifico del reato di lesioni agli organi genitali femminili (art. 583-bis, comma 2, c.p.)*, in *Immigrazione.it*, 15 luglio 2013.
- C. **PEDRAZZI**, voce *Consenso dell'avente diritto*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1961, vol. IX, p. 140 ss.
- G. **PEPÈ**, *I matrimoni forzati sono previsti come reato anche in Italia?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 20 maggio 2020;
- S. **PESENTI**, *Mutilazioni genitali femminili*, in *Aggiornamenti sociali*, 9-10, 2006, p. 690 ss.
- C. **PIEMONTESE**, L. 9.1.2006 n. 7 - *Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*, in *Legislazione penale*, 2, 2006, p. 291 ss.
- L. **PINESCHI**, voce *Diritti umani (protezione internazionale dei)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 2012, Annali V. p. 558 ss.
- T. **PITCH**, *Il trattamento giuridico delle mutilazioni genitali femminili*, in *Questione giustizia*, 3, 2001, p. 502 ss.
- S. **PROSDOCIMI**, voce *Reato doloso*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Utet, Torino, 1996.
- A. **PROVERA**, *Il giustificato motivo: la fede religiosa come limite intrinseco della tipicità*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2010, p. 964 ss.
- A. **PROVERA**, *Tra frontiere e confini. Il diritto penale dell'età multiculturale*, Jovene, Napoli, 2018.
- A. **PROVERA**, *Carezze o violenze? La Cassazione affronta il problema dei reati sessuali a presunto orientamento culturale*, in *Diritto penale e processo*, 11, 2018, p. 1432 ss.
- D. **PULITANÒ**, voce *Ignoranza della legge (diritto penale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, Milano, 1997, I Aggiornamento, p. 615 ss.
- A. **RANDAZZO**, *Reato di mutilazioni genitali femminili e perdita automatica della potestà genitoriale (profili costituzionali)*, in *Consulta online*, 2014
- C. **RICCI**, *Mutilazioni genitali e diritti umani*, in *I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie*, 2-3, 2001, p. 23 ss.
- M.R. **RICCI**, *Le mutilazioni genitali femminili*, in *Archivio giuridico*, 4, 2003, p. 575 ss.
- L. **RISICATO**, *La detenzione "rituale" di sostanze stupefacenti tra multiculturalismo, diritto di culto e ragionevoli soglie di punibilità*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2008, p. 1039 ss.
- L. **RISICATO**, E. **LA ROSA**, *Laicità e multiculturalismo: profili penali ed extrapenali*, Giappichelli, Torino, 2009.
- L. **RISICATO**, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Giappichelli, Torino, 2019.
- I. **RUGGIU**, *La risoluzione ONU del 2012 per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili. Una lettura problematica*, in *Studium iuris*, 7-8, 2014, p. 866 ss.
- I. **RUGGIU**, *Dis-eguaglianza e identità culturale: tolleranza e multiculturalismo*, in M. DELLA MORTE (a cura di), *La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, p. 199.



- I. **RUGGIU**, *Omnia munda mundis. La pratica culturale dell'„omaggio al pene” del bambino: uno studio per la cultural defence*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 27, 2019, p. 1 ss.
- D. **SCIUTTERI**, *Indigenza, cultura e immigrazione nel recente contrasto all'accattonaggio*, in *Il Foro Italiano. Gli speciali*, 3 2021, p. 369 ss.
- D. **SCIUTTERI**, *La repressione penale della mendicizia, tra solidarietà e multiculturalismo*, in *Archivio penale*, 1, 2022.
- S. **SEMINARA**, *La dimensione del corpo nel diritto penale*, in L. LENTI, E. PALERMO FABRIS, P. ZATTI (a cura di), *I diritti in medicina*, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), *Trattato di biodiritto*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 189 ss.
- D. **SCOLART**, *Riflessioni sulle mutilazioni genitali femminili*, in *L'arco di giano*, 33, 2002, p. 167 ss.
- C. **SELLA**, *Le mutilazioni genitali femminili come cultural oriented crime. Note di diritto italiano e comparato*, in *Diritto penale XXI secolo*, 2, 2007, p. 285 ss.
- S. **SPATARO**, *Le mutilazioni per motivi culturali o religiosi*, in *Phos*, 2, 2020, p. 88 ss.
- E. **TURILLAZZI**, M. **NERI**, *Luci ed ombre nella legge in tema di mutilazioni genitali femminili: una visione di insiememedico-legale*, in *Rivista italiana medicina legale*, 2, 2006, p. 286 ss.
- A. **VALLINI**, *Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale*, Giappichelli, Torino, 2003.
- A. **VALSECCHI**, *“Codice Rosso” e diritto penale sostanziale: le principali novità*, in *Diritto penale e processo*, 2, 2020, p. 165 ss.
- A. **VANZAN**, L. **MIAZZI**, *Modificazioni genitali: tradizioni culturali, strategie di contrasto e nuove norme penali*, in *Diritto immigrazione cittadinanza*, 1, 2006, p. 13 ss.
- P. **VERONESI**, *Diritti costituzionali e multiculturalismo*, in *Diritto e società*, 1, 2012, p. 19 ss.
- F. **VIGANÒ**, *Commento all'art. 50 c.p. (Consenso dell'avente diritto)*, in E. DOLCINI, G.L. GATTA (a cura di), *Codice penale commentato*, Ipsoa, Milano, 2015, p. 802 ss.
- F. **VIGANÒ**, *Commento all'art. 51 c.p. (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere)*, in E. DOLCINI, G.L. GATTA (a cura di), *Codice penale commentato*, Ipsoa, 2015, p. 867 ss.
- F. **VIGANÒ**, *Stato di necessità e conflitti di doveri. Contributo alla teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti*, Giuffrè, Milano, 2000.
- A. **VITALONE**, *Mutilazione genitale femminile e diritti umani*, in *Giurisprudenza di merito*, 3, 2001, p. 854 ss.
- T. **VITARELLI**, *Violenza contro le donne e bulimia repressiva*, in *Sistema penale*, 1° ottobre 2020.



Appendice

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE - Presidente -
EDUARDO DE GREGORIO - Relatore -
GIUSEPPE DE MARZO
IRENE SCORDAMAGLIA
GIUSEPPE RICCARDI

Sent. n. sez. 2019/2021
UP - 02/07/2021
R.G.N. 28792/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: (omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA
PICARDI che ha concluso chiedendo

udito il difensore
CAM ERALIZZATA

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronunzia di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti dell'imputata per il delitto di cui all'art. 583 bis cp compiuto ai danni delle figlie all'epoca dei fatti, realizzati tra Luglio e Settembre 2007, di sei e nove anni.

1. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputata tramite difensore fiduciario che, con unico motivo, ha dedotto la violazione della norma ex art. 5 cp come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale 364/1988 con riflessi sull'elemento soggettivo del reato. La difesa invoca il principio dell'ignoranza inevitabile della legge adducendo a sostegno della sua tesi la breve permanenza



in Italia della giudicabile, giunta in Ottobre 2005, essendo la norma incriminatrice speciale entrata in vigore nel Gennaio 2006; la scarsa integrazione nel nostro Paese, anche sotto il profilo della mancanza di adeguato livello culturale, in quanto la licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione sarebbe stata conseguita solo nel 2010; il consolidatissimo retaggio culturale, rappresentando che in Egitto, Paese di origine della donna, si trattava di una pratica risalente nel tempo e diffusissima, tanto che anche l'attuale ricorrente l'aveva subita.

1.1 I Giudici del merito, inoltre avrebbero mal interpretato i principi stabiliti dalla Consulta nella sentenza richiamata, nella parte in cui afferma che, allo scopo di valutare l'inevitabilità della legge penale, oltre a criteri oggettivi vanno considerate eventuali conoscenze ed abilità possedute dall'agente che possono consentire all'autore del reato di cogliere i contenuti ed il significato determinativo della legge penale. Assume la difesa che le conoscenze ed abilità devono valere anche in caso di loro mancanza ed insiste nella censura sulla motivazione rappresentando che in entrambi i gradi del giudizio sarebbero stati privi di ogni considerazione la mancata conoscenza della cultura e della lingua italiana e lo scarsissimo livello di scolarizzazione della ricorrente.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Le argomentazioni della difesa, invero, sono in parte ripetitive di quelle già adoperate nella fase di merito, senza tener conto della corretta ed adeguata giustificazione offerta dai Giudici di appello, ed in parte manifestamente infondate in diritto.

Sotto il primo profilo la ricorrente reitera, ma senza dedurre specifiche censure, la tesi della sicura inferiorità dovuta alle sue condizioni soggettive, rappresentate dalla inadeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana, dall'essere da poco tempo in Italia, conseguendone la scarsa integrazione nel contesto sociale italiano, dal basso livello di scolarizzazione anche nel suo paese di origine, dalla mancata sanzionabilità delle pratiche di mutilazione genitale e dalla millenaria "cultura" di queste presente in Egitto, avendola lei stessa subita. Questi argomenti in fatto sono posti a sostegno della prospettazione di ignoranza inevitabile della legge penale da parte dell'imputata ma non hanno relazione con la motivazione confezionata dai Giudici della fase di merito, proponendo, in definitiva, al Collegio una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze



processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

1.1 Nel caso in esame, con plausibile e congrua motivazione, le conformi pronunzie di merito hanno posto in evidenza la consistente durata della permanenza in Italia della donna, iniziata ad Ottobre 2005, essendo le condotte illecite perpetrate tra Luglio e Settembre 2007, il medio livello culturale in suo possesso e il significativo decorso del tempo tra l'inserimento nel codice penale della norma incriminatrice speciale violata - Febbraio 2006 - e l'epoca del commesso reato, puntualizzando che le condotte oggetto di giudizio anche in precedenza ricadevano sotto la previsione sanzionatoria del delitto di lesioni aggravate.

1.2 Quanto al retaggio del costume egiziano in materia, che pure - secondo la difesa - avrebbe inciso sulla determinazione dei comportamenti illeciti, va osservato come la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha affermato più volte il principio - che il Collegio intende ribadire - secondo il quale eventuali giustificazioni fondate sulla circostanza che l'agente per la cultura mutuata dal proprio paese d'origine sia portatore di diverse concezioni dei rapporti di famiglia, non assumono rilievo, in quanto la difesa delle proprie tradizioni deve considerarsi recessiva rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi dell'art. 2 Cost. Sez. 3, Sentenza n. 7590 del 20/11/2019 Ud. (dep. 26/02/2020) Rv. 278600. Principio ripreso anche in relazione a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza - come per certi versi sembra prospettare nel caso di specie la versione difensiva - qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere; in tal senso si sottolinea l'esigenza di valorizzare - in linea con l'art. 3 Cost. - il principio della centralità della persona umana, in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a tradizioni diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica. Così: Sez. 3, Sentenza n. 8986 del 12/12/2019 Ud. (dep. 05/03/2020) Rv. 278414. Massime precedenti Conformi: N. 19674 del 2014 Rv. 260288 - 01, N. 46300 del 2008 Rv. 242229. In proposito del resto va osservato - con i Giudici di appello - che anche in Egitto, paese dove avvennero le mutilazioni, la tradizionale pratica, nel 2007, epoca di perpetrazione dei reati, era posta in discussione nell'opinione pubblica, poiché dopo solo un anno, nel 2008, una legge le ha finalmente vietate e con essa sono state adottate iniziative in favore di donne ed infanzia. Sul punto la categoria del fatto notorio suggerisce che, di regola, le leggi intervengono a formalizzare e/o sanzionare abitudini, costumi e regole secondo il prevalente orientamento in precedenza formatosi all'interno del corpo sociale. Anche sotto questo profilo si evidenzia la scarsa consistenza della tesi difensiva dell'ignoranza inevitabile, potendosi, pertanto, concordare con la Corte territoriale che, anche per la suindicata ragione, ha escluso la buona fede dell'imputata e la collegata tesi dell'ignoranza inevitabile.



2. Quest'ultimo concetto è stato oggetto di approfondimento dell'elaborazione ermeneutica di questa Corte, che nella pronuncia del suo massimo consesso (Sez. U, Sentenza n. 8154 del 10/06/1994 Ud. (dep. 18/07/1994 Rv. 197885) ne ha definito i contorni, precisando che per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Dalle concordanti sentenze di merito emerge chiaramente che) in base alle condizioni soggettive ed oggettive di vita della giudicabile, alle quali si è accennato in precedenza, la stessa sarebbe stata in grado di informarsi adeguatamente circa l'esistenza del divieto, penalmente sanzionato, di praticare le mutilazioni genitali alle figlie.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 per la presenza di minori, in quanto imposto dalla legge.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Deciso il 2.7.2021

Il consigliere estensore
Eduardo de Gregorio

Il Presidente
Gerardo Sabeone